

8

Multifunzionalità in agricoltura
dai concetti alle opportunità



a cura di Francesco Mazzeo

Realizzato con il contributo congiunto di Comunità Europea, Stato Italiano
e Regione Lombardia nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006



Pr.I.M.A.V.E.R.A.

Progetto d'Integrazione e Modernizzazione dell'Agricoltura
per la Valorizzazione Equilibrata delle Risorse Agroambientali

PROVINCIA DI LECCO

Presidente

Virginio Brivio

Assessore Attività Produttive

Alfredo Marelli

Dirigente Settore Attività Economiche

Bruno Rigoldi

Sommario

Presentazione	7
Introduzione	9
Parte Prima	
Dal contadino all'imprenditore agricolo	12
Aspetti fiscali e tributari per i produttori agricoli	21
La sicurezza in agricoltura	44
La sicurezza alimentare	46
I rifiuti agricoli	48
Parte Seconda	
Schede	
A.1 Prodotti alimentari di origine zootecnica	51
1. Trasformazione casearia di latte prodotto in proprio	52
2. Produzione e vendita di latte crudo	54
3. Produzione e vendita di carne da allevamento (esclusi gli animali di bassa corte)	56
4. Produzione e vendita di piccoli animali e loro carni	58
5. Allevamento di bestiame	60
6. Produzione e vendita di salumi ottenuti da animali in allevamento	62
7. Apicoltura	64
8. Produzione e vendita di uova	66
9. Produzione di gelati con frutta e/o latte prodotto in proprio	68
A.2 Prodotti alimentari di origine vegetale	71
10. Produzione di orticole	72
11. Produzione di cereali, legumi e altri prodotti da seminativi	74
12. Produzione di farine di cereali e di altri vegetali di produzione propria	76
13. Colture olivicole con produzione di olio	78
14. Colture viticole con produzione di vino	80
15. Produzione di distillati da vegetali prodotti in proprio	82
16. Produzione di birra con materie prime prodotte in proprio	84
17. Produzione di succhi, confetture e conserve alimentari	86
B.1 Prodotti non alimentari di origine zootecnica	89
18. Allevamento di animali da pelliccia	90
19. Allevamento di animali da compagnia (cani, gatti, volatili, ecc.)	92
20. Allevamento di specie appartenenti alla fauna selvatica	94

B.2	Prodotti non alimentari di origine vegetale	97
21.	Utilizzazione delle aree forestali - produzione e vendita di legname	98
22.	Florovivaismo	100
C.1	Servizi alle imprese	103
23.	Silvicoltura e servizi connessi	104
24.	Servizi agromeccanici	106
25.	Trasformazione di prodotti agricoli per conto di terzi	108
26.	Servizi connessi all'allevamento	110
C.2	Servizi alle persone	113
27.	Manutenzione del verde pubblico e privato	114
28.	Centri di giardinaggio	116
29.	Spurgo di pozzi neri	118
30.	Pensione cavalli e maneggio	120
31.	Pensione per cani	122
32.	Aziende agriturismo venatorie	124
33.	Agriturismo	126
34.	Fattorie didattiche	128
C.3	Servizi territoriali	131
35.	Manutenzioni territoriali	132
36.	Sgombero neve	134
37.	Compostaggio del verde	136
38.	Cimiteri per animali da compagnia	138
D.	Pesca	141
39.	Allevamento ittico in acque dolci per alimentazione umana	142
40.	Pesca in acque dolci	144
41.	Pesca sportiva in allevamento	146
42.	Pesca-turismo	148
43.	Ittiturismo	150
	Indirizzi utili	153
	Autori	157
	Volumi pubblicati nella collana Pr.I.M.V.A.V.E.R.A.	159

Presentazione

L'agricoltura riproduce esseri viventi, usa prevalentemente energia naturale, occupa vasti spazi, fornisce il cibo per assicurare la riproduzione della stessa società ed entra nella vita di ciascuno di noi molto più di quanto non immaginiamo.

Noi ogni giorno consumiamo i cibi che essa produce, usiamo gli spazi aperti e il paesaggio che gli agricoltori costruiscono e mantengono, usufruiamo della difesa del territorio dai dissesti idrogeologici e godiamo di una condizione di maggiore sicurezza per noi stessi, per gli insediamenti produttivi e per le infrastrutture necessarie alla vita civile.

Agricoltura, insomma, non vuol dire solo cibo, ma anche ambiente, biodiversità, paesaggio, sicurezza idrogeologica, servizi alla popolazione, cultura e tradizioni: in altre parole vuol dire "qualità della vita".

Il riconoscimento della multifunzionalità dell'agricoltura, cioè la capacità del settore primario di dare origine a produzioni congiunte (beni fisici, servizi diversi ed esternalità ambientali), costituisce un elemento di valore strategico per lo sviluppo del settore e un'importante opportunità economica per le imprese agricole.

Con il D.Lgs. n. 228/2001, che amplia lo spettro delle attività considerate agricole, sono stati introdotti sostanziali novità in tema di configurazione giuridica e funzionale dell'impresa agraria. L'imprenditore agricolo emerge come soggetto inserito in un contesto economico, sociale e territoriale, anche con compiti di presidio, tutela e valorizzazione delle risorse ambientali. Infatti, oltre alle attività agricole principali "dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria a tale ciclo...che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre e marine", l'impresa agraria può svolgere anche attività dirette "alla manipolazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda... comprese le attività

di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione e di ospitalità.”

Per rendere concreta questa ampia possibilità e realizzare un'offerta efficace di beni e servizi da parte dell'agricoltura sono però necessarie almeno due condizioni.

Da un lato occorre rivisitare l'organizzazione interna delle imprese, in misura tanto più rilevante quanto più distanti sono le loro attuali capacità materiali e professionali di soddisfare le esigenze espresse dalla domanda di nuovi servizi da parte della collettività, mentre dall'altro è richiesto un contesto ambientale favorevolmente disposto a valorizzare l'agricoltura locale.

Verso le imprese sono quindi necessari servizi di assistenza per l'orientamento tecnico e di mercato, nonché di formazione professionale degli imprenditori agricoli, mentre verso i cittadini occorre intervenire con servizi di informazione, per renderli consapevoli dei benefici che possono derivare all'intero territorio dalla valorizzazione complessiva del settore e delle imprese agricole.

Come Provincia siamo impegnati da tempo a sostenere percorsi di sviluppo dell'agricoltura multifunzionale, integrata nell'economia locale, riconosciuta come risorsa di un territorio di cui l'intera comunità deve prendersi cura e questo volume rappresenta una delle testimonianze di questo impegno.

Tanto gli agricoltori, quanto gli amministratori locali e i cittadini lecchesi, scorrendo questo manuale potranno rendersi conto del contesto evolutivo in cui è permanentemente inserita l'agricoltura, dei processi di modernizzazione che si possono avviare all'interno delle imprese agricole e delle opportunità che esse hanno di fronte. Noi continueremo a svolgere al meglio la nostra funzione di orientamento delle imprese agricole, con l'auspicio che esse possano trovare nella Provincia di Lecco un punto di riferimento e di stimolo utile per il loro sviluppo.

Alfredo Marelli
Vice Presidente
e Assessore alle Attività Produttive
della Provincia di Lecco

Introduzione

Questo volume, pensato in forma manualistica, intende fornire una serie di informazioni e suggerimenti utili soprattutto alle imprese agricole per promuoverne la pluriattività, attraverso la quale esse possono diversificare le fonti di reddito e riorganizzare le attività aziendali, indirizzando verso l'esterno alcuni fattori produttivi per il loro ottimale impiego tecnico e economico.

Nella prima parte del volume, dopo un primo inquadramento dell'evoluzione della figura degli addetti all'agricoltura, *Dal contadino all'imprenditore agricolo*, e delle differenze tuttora esistenti nelle diverse figure di imprenditori agricoli, si espongono gli *Aspetti fiscali e tributari per i produttori agricoli* e si forniscono, infine, alcuni cenni sulla *Sicurezza in agricoltura*, sulla *Sicurezza alimentare* e sui *Rifiuti agricoli*.

Nella seconda parte del volume sono riportate in modo schematico e sintetico le numerose attività che l'impresa agricola può svolgere, sia perché rientrano a tutti gli effetti nelle attività agricole vere e proprie, sia perché considerate dall'ordinamento vigente attività connesse a quelle agricole.

La scelta dell'esposizione sintetica degli argomenti trattati è dovuta alla funzione di stimolo che è stata attribuita a questo volume e alla consapevolezza che ciascuna realtà imprenditoriale presenta specificità proprie, di ordine tecnico e umano, non riconducibili oltre una certa misura agli schemi generali a cui si è necessariamente vincolati con strumenti come questa pubblicazione.

Nel tentativo di dare un ordine sistematico, per facilitare l'inquadramento delle diverse attività, le schede sono state ordinate nei seguenti raggruppamenti, con l'avvertenza che per alcune di esse è stata operata una semplificazione, potendole collocare anche in altri raggruppamenti: *Prodotti alimentari di origine zootecnica*, *Prodotti alimentari di origine vegetale*,

Prodotti non alimentari di origine zootecnica, Prodotti non alimentari di origine vegetale, Servizi alle imprese, Servizi alle persone, Servizi territoriali, Pesca.

Le schede sono state elaborate avendo come riferimento principale l'agricoltura lecchese e, tuttavia, potrebbero non esaurire l'intera gamma di potenzialità che si può determinare per l'evoluzione delle condizioni socio-economiche e nelle diverse condizioni ambientali e imprenditoriali.

Anche la "novità" di alcune attività indicate può dare origine a perplessità, ma aderendo all'intento di fornire stimoli nuovi si è ritenuto utile segnalarle, rimandando allo spirito innovativo degli imprenditori agricoli e dei pescatori lecchesi la verifica ultima della loro effettiva praticabilità.

Inoltre si è ritenuto utile segnalare prodotti e servizi connessi alla pesca perché attività storicamente legata all'agricoltura, in quanto fornitrice di alimenti, e perché la recente evoluzione normativa equipara il pescatore all'agricoltore.

Infine, si segnala che per motivi di spazio non è stato possibile riportare la notevole quantità di testi normativi, dei quali sono stati forniti sinteticamente i principali riferimenti. Coloro che avranno la necessità di consultarli integralmente potranno rivolgersi al Servizio Agricoltura e Foreste della Provincia di Lecco o accedere ai numerosi siti internet nei quali è possibile reperirli agevolmente.

Parte prima

Dal contadino all'imprenditore agricolo

Contadino: con questa parola vengono comprese ancora oggi una grande varietà di figure addette all'agricoltura: dai coltivatori diretti ai mezzadri, ai coloni, agli enfiteuti, agli agricoltori, ai compartecipanti, ai salariati, ai soccidari e agli imprenditori agricoli, per non parlare degli allevatori, dei pastori, dei boscaioli, dei braccianti, degli agrari, dei fittavoli, dei subaffittuari, insomma tutto quel mondo che, in ragione della propria attività vive fuori città, cioè nell'ambiente rurale.

Una definizione così onnicomprensiva si presta però a distorcere l'immagine dell'attività agricola, che è invece ricca di relazioni

complesse, dove ogni definizione comprende rapporti e tipi di lavoro assai precisi.

Molte delle figure menzionate hanno avuto origine in epoche medievali (specie il "contadino", cioè "l'uomo del conte", che indicava un rapporto servile tra il coltivatore e il proprietario del fondo) e si sono conservate fino a pochi decenni fa anche in provincia di Lecco. Oggi però, grazie alla generale evoluzione democratica della società, i rapporti di servaggio sulla terra sono scomparsi e da noi non esistono più né contadini né mezzadri e possiamo parlare semplicemente di "coltivatori diretti" e di "imprenditori agricoli", anche se nella parlata comune la definizione "contadino" resiste ancora,

nonostante sia del tutto impropria. Tuttavia, pur essendosi molto semplificate le cose, c'è ancora molta confusione.

Esternamente al mondo agricolo vi è infatti una visione un po' mitica del "coltivatore diretto" e una notevole confusione fra l'"imprenditore agricolo professionale" o IAP (che oggi ha sostituito l'imprenditore agricolo a titolo principale o IATP) e il semplice "imprenditore agricolo" definito dal codice civile. Coloro che si dedicano all'attività agricola sono, per gli esterni, in molti casi delle figure dai contorni poco definiti, che agli occhi di alcuni godono anche di ingiustificati privilegi, come ricevere un'enorme quantità di contri-



buti pubblici che nessun'altra categoria riceve, non pagare le tasse, avere diritti che a nessun altro cittadino sono riconosciuti quali il diritto di prelazione per l'acquisto dei terreni, o l'indennizzo in caso di risoluzione del contratto d'affitto e chissà quali altri ancora, ... e poi si lamentano sempre.

Sembrano emergere, insomma, dei personaggi che vivono sfruttando un pò la società ed ai quali rapportarsi con una certa prudenza.

Sarebbe molto interessante conoscere come si è formata e come si è diffusa questa brutta fama contro una categoria che, lungi dall'essere parassitaria, dà invece tanto alla collettività, molto di più di quello che riceve. Forse in parte ciò deriva sia dalle condizioni di grande povertà e di soggezione ai padroni in cui versava la stragrande maggioranza dei "contadini", che perciò erano costretti a farsi furbi per sopravvivere (da qui il detto "*contadino, scarpe grosse e cervello fino*"), sia dal senso di superiorità della classe padronale verso i contadini ignoranti (*al contadino non far sapere quant'è buono il formaggio con le pere*); ma certamente deriva anche da una società che non si è accorta né dell'enorme trasformazione che il mondo agricolo ha prodotto al suo interno, né dei vantaggi che questa trasformazione ha portato per la stessa società. Una qualche responsabilità, infine, è ascrivibile anche alla separatezza tra mondo agricolo e società che, per motivi di controllo politico della categoria, è stata a lungo mantenuta dalle organizzazioni agricole.

Altri, invece, sempre esterni al mondo agricolo, hanno dei contadini una visione idilliaca, ma opposta solo apparentemente, cioè li immaginano come persone che hanno la fortuna di fare una vita sana perché all'aria aperta, di mangiare cibi genuini e di non soffrire le preoccupazioni e lo stress della vita cittadina. D'altra parte questo modo di considerare i contadini è vecchio di qualche migliaio d'anni, se si pensa che già Virgilio nelle sue Georgiche esclama: *O fortunatos nimium sua si bona norint, agricolas!* (Troppo fortunati sarebbero gli agricoltori se sapessero quanto stanno bene!). Naturalmente anche questo è un pregiudizio, ugualmente errato, frutto della separatezza esistente tra mondo rurale e mondo cittadino.



Nelle pagine che seguono vedremo di fare chiarezza circa le definizioni di coltivatore diretto, di imprenditore agricolo ai sensi del codice civile e di imprenditore agricolo professionale, necessaria anche per molti coltivatori diretti e moltissimi imprenditori agricoli o aspiranti tali, e poi vedremo come e perché molti di quelli che appaiono essere dei privilegi ingiustificati a vantaggio della categoria non siano affatto né dei privilegi né delle agevolazioni ingiustificate.

Coltivatore diretto: all'inizio indicava semplicemente quei lavoratori manuali della terra, in generale piccoli proprietari od affittuari, che coltivavano il fondo senza rapporto di subordinazione con alcuno. La distinzione aveva quindi un significato "politico" per differenziare queste figure da quelle dei "contadini" e dei mezzadri,

che invece avevano rapporti subordinati con il proprietario del fondo e non avevano autonomia di scelte nelle coltivazioni, né potevano vendere il raccolto in quanto la proprietà dei prodotti restava allo stesso proprietario del fondo che provvedeva poi a remunerare il mezzadro o il contadino con parte del ricavato, o in denaro o in natura. In seguito questa espressione ha mantenuto il contenuto di autonomia dell'addetto all'attività agricola e, con l'approvazione della Legge n. 1047 del 1957, ha assunto un significato più preciso, benché non univoco (il coltivatore diretto è diversamente definito da diverse norme). Questa legge, che ha introdotto

l'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti ai coltivatori diretti (ha cioè introdotto il diritto alla pensione per questa categoria che ne era priva), ha dato la definizione ai fini previdenziali di questa figura; coltivatore diretto è colui che si dedica manualmente alla coltivazione del fondo e/o al governo del bestiame, dispone di forza lavorativa sua e della sua famiglia pari ad almeno un terzo di quella necessaria alla conduzione del fondo, svolge l'attività agricola come attività principale sia in termini di tempo di lavoro impiegato, sia in termini di reddito prodotto (cioè maggiore del 50%), conduce un'azienda che richiede non meno di



104 giornate lavorative. Nelle zone montane, grazie a leggi successive fatte per favorire la permanenza dell'agricoltura in quelle zone, la prevalenza è considerata tale anche se l'attività agricola e il reddito raggiungono solo il 25%.

Quindi, ai fini previdenziali (pensionistici e infortunistici), la differenza fra coltivatore diretto e imprenditore agricolo professionale consiste nel fatto che il coltivatore diretto ha l'obbligo di eseguire manualmente il lavoro agricolo mentre l'imprenditore agricolo professionale può limitarsi al lavoro direttivo dell'azienda agricola. Inoltre il coltivatore diretto non può avere alle proprie dipendenze più di due salariati per ogni familiare addetto all'agricoltura nella stessa azienda, limite a cui non è sottoposto l'imprenditore agricolo professionale e, ancora, il coltivatore diretto ha l'obbligo di pagare i contributi previdenziali oltre che per la pensione di anzianità e/o vecchiaia, anche per la copertura dell'invalidità e degli infortuni sul lavoro, mentre l'imprenditore agricolo professionale (che si considera non svolga lavoro manuale) deve pagare quelli pensionistici ma non gli oneri a copertura degli infortuni (ma non è coperto contro i rischi di infortunio sul lavoro).

Ma cos'è un imprenditore agricolo professionale?

Il D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 228 e successive modifiche lo definisce come colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale di lavoro. Per l'imprenditore che operi nelle zone montane i requisiti di cui al tempo di lavoro e al reddito sono ridotti al 25%.

Ma può un coltivatore diretto (che sia tale ai fini previdenziali) essere uno IAP?

La risposta è che un coltivatore diretto è sempre anche imprenditore agricolo professionale, ma non è vero il contrario. Sembra che qui si voglia fare apposta una gran confusione, ma con un po' di pazienza e proseguendo nella lettura si spiegherà l'arcano. Intanto un coltivatore diretto è sempre una persona fisica (uomo,



donna, giovane o vecchio o pensionato che sia) e, poiché l'attività agricola da essa svolta deve, per avere questa qualifica, essere quella prevalente sia in termini di reddito, sia in termini di tempo di lavoro, automaticamente è in possesso di tutti i requisiti richiesti all'imprenditore agricolo professionale e, quindi, il **coltivatore diretto è sempre anche imprenditore agricolo professionale**.

L'imprenditore agricolo professionale invece, intanto non è necessariamente una persona fisica ma può essere anche una persona giuridica (società di capitali, società di persone, cooperativa), non gli si richiede né che apporti lavoro manuale, né che il lavoro apportato copra per almeno un terzo il fabbisogno lavorativo dell'azienda.

Se la differenza tra coltivatore diretto e imprenditore agricolo pro-

fessionale è chiara, come dicevamo all'inizio dobbiamo però ricordare che la definizione di coltivatore diretto non è univoca, cioè vi sono definizioni diverse per diversi fini (previdenza, L.203/82 che regola i patti agrari, L. 590/65 che istituisce il diritto di prelazione).

Secondo la Legge 203/82 sono *“affittuari coltivatori diretti coloro che coltivano il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia, sempreché tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto, agli effetti del computo delle giornate necessarie per la coltivazione del fondo stesso,*

anche dell'impiego delle macchine”. Come si vede, qui non si richiede che l'attività agricola svolta dall'affittuario sia quella prevalente; ne consegue, perciò, che l'aspetto previdenziale non è considerato essenziale perché un affittuario sia considerato coltivatore diretto ai fini dei rapporti agrari e quindi, a questi fini, qualunque persona che possieda quei requisiti è considerata alla stessa stregua di un coltivatore diretto che si dedichi all'agricoltura a tempo pieno.

Ai fini dell'applicazione del diritto di prelazione previsto dalla Legge n. 590/65 invece, *“sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame, sempreché la com-*



plessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità di coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame". Questa definizione somiglia molto a quella precedente, però è più impegnativa perché qui si richiede anche l'abitualità dell'esercizio dell'attività agricola, che invece dalla Legge n. 203/82 non è richiesta. Tuttavia anche qui non si richiede che l'attività agricola sia l'attività prevalente, con la conseguenza che il diritto di prelazione può essere esercitato anche da chi non si dedichi all'agricoltura in modo esclusivo o prevalente, ma anche semplicemente a tempo parziale.

Come si vede, quando si parla di coltivatori diretti bisogna sempre aver presente a quale legge ci si riferisce, pena il cadere in grossi equivoci e subire grossi danni.

Infine vediamo la definizione di imprenditore agricolo data dal codice civile: *"E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.*

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".

Questa definizione non richiama nessun requisito né di prevalenza, né di abitualità, né di esercizio manuale, né di dimensioni. Pertanto, qualunque persona fisica o giuridica eserciti in proprio (cioè senza vincoli di subordinazione) una delle attività



richiamate, anche se in dimensioni aziendali ridotte, anche se come secondo o terzo lavoro (purché non si limiti alla coltivazione amatoriale dell'orto di casa) si può a buon diritto definire imprenditore agricolo e può quindi esercitare l'agriturismo, effettuare la vendita diretta in tutto il territorio della Repubblica dei prodotti della propria azienda e fare esattamente tutte quelle attività che l'opinione comune attribuisce quasi in esclusiva ai "coltivatori diretti" o agli "imprenditori agricoli professionali".

Qualsiasi imprenditore agricolo (che non produca solo per l'auto-consumo familiare) ha l'obbligo di richiedere l'attribuzione del numero di partita IVA, di iscriversi al registro delle imprese della camera di commercio nelle varie sezioni di cui all'articolo n. 2188 e seguenti del codice civile (a meno che si tratti di imprenditore agricolo residente in zona montana avente un volume d'affari inferiore ai 2.500,00 Euro), mentre deve iscriversi all'INPS solo se ha i requisiti richiesti per l'iscrizione come coltivatore diretto o come imprenditore agricolo professionale.

Veniamo ora a vedere se esistono davvero quei privilegi di cui si suppone godano i "coltivatori diretti" e se sono davvero tali.

Contributi

Le scelte di politica economica e in particolare di politica agraria che prevedono la concessione di contributi agli imprenditori agricoli rispondono all'esigenza generale di potenziare e sviluppare un settore fondamentale per qualunque economia. Per accedere agli aiuti pubblici le imprese agricole devono infatti possedere requisiti rispondenti agli interessi generali del Paese e come qualunque altro settore economico è oggetto dell'attenzione necessaria da parte dello Stato. Naturalmente le opinioni sull'opportunità di tali attenzioni possono essere diverse e non si intende entrare nel merito di esse, ma si vogliono evidenziare le condizioni richieste alle imprese agricole per potere accedere ai benefici pubblici.

Per quanto riguarda gli investimenti strutturali e le dotazioni meccaniche (costruzione di stalle, di laboratori di trasformazione, di magazzini, ecc oppure acquisto di macchine e attrezzi) i contributi sono concedibili alle aziende agricole che realizzano progetti che non aumentano la produzione nei settori considerati eccedentari a livello europeo (latte bovino, uova, suini, vino, carne bovina) e che dimostrano di introdurre nei processi produttivi innovazioni tecnologiche, risparmi energetici, aumento di occupazione, rispetto per il benessere degli animali, limitazioni di concimazione e gestione razionale dei liquami zootecnici, cioè un complesso di norme a salvaguardia della qualità dell'ambiente.

Per quanto riguarda il sostegno del reddito e del prezzo di alcuni prodotti, esso trova giustificazione nel fatto che il settore agricolo è soggetto ad una forte concorrenza che vede una costante diminuzione dei prezzi dei prodotti agricoli alla produzione, associata ad un aumento dei prezzi dei fattori produttivi impiegati (concimi, sementi, carburanti, ecc), con il conseguente peggioramento delle condizioni di vita degli agricoltori e il progressivo abbandono di vaste aree territoriali e quindi un peggioramento dell'ambiente e della qualità della vita di tutti.

Tasse

Per quanto riguarda il sistema di tassazione a cui sono assoggettate le imprese agricole, occorre precisare che le forme societarie previste dal codice civile sono soggette a tassazione come tutte le altre imprese commerciali o artigiane o industriali, mentre le imprese costituite da persone fisiche o da società semplici sono soggette a tassazione sul reddito determinato catastalmente.

Questa forma di tassazione, che prevede il pagamento delle imposte indipendentemente dal fatto che alla fine dell'anno l'imprenditore agricolo abbia guadagnato o perso, di fatto costituisce un sistema di tassazione secondo il criterio degli "studi di settore", che trova particolarmente critici categorie quali artigiani, commercianti o professionisti. Inoltre, derivando la tassazione dalla terra, bene non occultabile e sotto gli occhi di tutti, diviene più difficile evadere il fisco.

Diritto di prelazione

Previsto dalla L. n. 590/65, è il diritto che ha il coltivatore diretto, a parità di condizioni, di essere preferito nella compravendita del fondo dallo stesso condotto in affitto e, in alcuni casi, del fondo confinante. La ragione per la quale il legislatore ha ritenuto utile concedere questo diritto ha origine nella situazione dell'agricoltura dell'epoca, che aveva necessità di diventare più produttiva e nel convincimento, giusto, che fare diventare proprietario il coltivatore lo avrebbe invogliato a migliorare il fondo stesso, e ciò avrebbe aumentato l'efficienza e la produttività delle campagne, con vantaggio del coltivatore e della società nel suo complesso. Questo diritto, perciò, non fu inteso come facilitazione gratuita o scelta clientelare che preferiva alcuni a danno di altri, ma è derivato dalla consapevolezza di agire nell'interesse generale. Vi è da dire pure che nel momento storico in cui questa scelta fu fatta risultava funzionale anche ad altri obiettivi di carattere politico, nella convinzione che l'aumento del numero dei piccoli proprietari avrebbe consolidato quei partiti che ideologicamente erano a favore della proprietà privata contro quelli che in qualche modo predicavano il collettivismo,

ma ciò non fa venire meno l'utilità del riconoscimento di questo diritto che, com'è evidente, non costituisce un privilegio.

Indennizzo in caso di risoluzione del contratto d'affitto

Non è assolutamente una prerogativa dei contratti agrari: tutti i contratti d'affitto prevedono una durata ed è evidente che se la parte concedente intende risolvere anticipatamente il contratto, arreca un danno alla controparte ed è quindi semplicemente giusto che la indennizzi. In realtà molte insoddisfazioni e frustrazioni alla parte proprietaria derivano dal fatto che spesso i contratti vengono fatti verbalmente e senza l'assistenza delle organizzazioni di categoria, come invece richiede la Legge n. 203/82 che regola i patti agrari, e nell'ignoranza della materia si pensa di poter agire con una

certa libertà e superficialità, salvo poi scoprire che sarebbe stato meglio affidarsi ad esperti della materia per evitare spiacevoli e costose sorprese. Ma anche questo atteggiamento superficiale nasce dalla poca conoscenza che purtroppo si ha della realtà imprenditoriale agricola.



Aspetti fiscali e tributari per i produttori agricoli

In questo capitolo vengono affrontati gli aspetti fiscali e tributari riguardanti i produttori agricoli. La trattazione ha lo scopo di fornire alle imprese agricole elementi di conoscenza generale e un contributo per orientarsi nel complesso quadro fiscale e tributario, con particolare riferimento ai casi concreti evidenziati.

1. Imposta sul valore aggiunto (i.v.a.)

1.1 Regime contabile: in agricoltura è prevista la possibilità per i produttori di scegliere fra due diversi regimi contabili:

- il regime contabile normale, prevede i normali adempimenti seguiti da tutti i contribuenti titolari di una attività ed è basato sulla differenza fra debito e credito d'imposta relativamente alle operazioni effettuate nel periodo;
- il regime contabile agevolato, tiene conto del fatto che per la produzione di beni il settore utilizza principalmente beni e servizi propri e quindi non soggetti ad imposta.

Il regime contabile agevolato è noto come regime speciale agricolo, cioè un regime di detrazione forfetaria che si applica detraendo dall'iva incassata (applicando alle vendite dei prodotti agricoli le normali aliquote), l'imposta corrispondente alle percentuali di compensazione indicate nella Tab. A parte I allegata al D.P.R. 633/72 (ossia l'imposta teoricamente corrispondente all'iva "spesa" per la produzione di tali beni) e versando l'eventuale differenza con liquidazione mensile o trimestrale secondo i consueti criteri.

Il regime speciale agricolo è il regime contabile maggiormente adottato dalle aziende di medio-piccola dimensione.

Sono ammessi al regime speciale:

- i produttori agricoli che esercitano da soli o in forma associata le attività previste dall'art. 2135 del C.C.: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento, attività connesse, nonché



pesca in acqua dolce, piscicoltura e allevamento di rane;

- cooperative e loro consorzi, nonché associazioni e loro unioni legalmente riconosciute, che effettuano per conto dei produttori agricoli soci o associati la cessione dei prodotti conferiti, allo stato originario o dopo averli manipolati e trasformati.

Il regime speciale si applica unicamente alle cessioni di prodotti agricoli ed ittici elencati nella Tab. A parte I allegata al D.P.R. 633/72.

1.2 Volume d'affari: è costituito dalle cessioni di prodotti agricoli e degli eventuali altri prodotti. Le cessioni di beni strumentali non concorrono a formare il volume d'affari.

Dall'ammontare del volume d'affari dell'impresa agricola dipende il regime contabile in cui si colloca: regime d'esonero oppure regime speciale semplificato.

Il produttore agricolo è in regime speciale di esonero se il volume d'affari è inferiore a Euro 2.582,29 (5 milioni di lire) o Euro 7.746,86 (15 milioni di lire nei comuni montani con meno di 1.000 abitanti e centri abitati con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri comuni montani individuati dalla Regione) e se è costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti della prima parte dalla Tab. A. Il produttore agricolo è in regime speciale semplificato se il volume d'affari è compreso fra Euro 2.582,29 (o Euro 7.746,86) e Euro 20.658,28 (40 milioni di lire)

Se non è in regime di esonero

l'impresa agricola deve tenere la contabilità, cioè fare le bolle, le fatture, le liquidazioni trimestrali o mensili, la dichiarazione annuale e tutti gli altri adempimenti previsti dalla legge.

1.3 Regime di esonero: consiste nel conservare e numerare le fatture di acquisto e le autofatture emesse dai clienti numerate sul cedente, poiché l'agricoltore in regime di esonero non può emettere fatture. Il contribuente non diviene debitore dell'imposta in quanto l'erario fa incamerare l'iva incassata per compensare forfetariamente l'iva pagata sugli acquisti. Alle cessioni si applicano le percentuali



tuali di compensazione indicate nella Tab. A parte I allegata al D.P.R. 633/72.

In caso di superamento del limite di Euro 2.582,29 (o Euro 7.746,86) il regime di esonero cessa a partire dall'anno successivo. Se invece al 31 dicembre le cessioni agricole risultano inferiori a 2/3 del volume d'affari, il regime di esonero cessa già nell'anno stesso, con l'obbligo di:

- procedere a registrazione riepilogativa delle autofatture, dei corrispettivi e delle fatture d'acquisto entro la data di presentazione della dichiarazione iva;
- liquidare e versare entro la stessa data l'iva dovuta, con le medesime modalità del regime speciale semplificato.

La cessione di beni strumentali partecipa alla determinazione dell'imposta da versare ma non fa cessare il regime di esonero: ci si riferisce per esempio alle macchine ed attrezzature agricole, agli immobili strumentali, ai diritti a produrre (quote latte), ecc.



1.4 Regime speciale semplificato: si differenzia dal regime speciale per la semplificazione degli adempimenti contabili. La liquidazione e i versamenti annuali e la registrazione riepilogativa per aliquote devono essere fatte entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale su un unico registro. Interessa i produttori agricoli con volume d'affari relativo all'anno precedente compreso fra Euro 2.582,29 (o Euro 7.746,86) e Euro 20.658,28, purché composto da almeno 2/3 da cessione di prodotti agricoli. Se le cessioni agricole al 31 dicembre risultano inferiori a 2/3 del volume d'affari, il regime speciale semplificato cessa già nell'anno stesso, con passaggio diretto al regime speciale.



1.5 Azienda agricola mista: nell'ambito della medesima impresa i produttori agricoli possono effettuare con carattere di occasionalità operazioni imponibili diverse dalle cessioni di prodotti elencati nella Tab. A parte I allegata al D.P.R. 633/72, purché esse mantengano il carattere di accessorietà all'attività agricola.

Per operazioni accessorie si intendono quelle operazioni imponibili,

anche extra agricole, effettuate con carattere accessorio e non continuativo rispetto all'attività principale e per effettuare le quali non occorrono particolari attrezzature. Se le operazioni diverse assumono caratteristiche di sistematicità e ripetitività, oppure richiedono una particolare organizzazione, diventa necessaria un'apposita contabilità separata.

In caso di effettuazione di operazioni occasionali e accessorie i produttori agricoli devono effettuare separatamente la loro registrazione e provvedere ad effettuare la liquidazione ed il versamento dell'iva. Dall'imposta da versare, relativa a queste operazioni accessorie diverse, si deve sottrarre solamente l'imposta afferente l'acquisto di beni non ammortizzabili e di servizi utilizzati unicamente per la produzione di questi beni e servizi occasionali.

1.6 Vendita diretta: gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, osservando le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità. E' ammessa anche la vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.

Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a Euro 41.316,56 (80 milioni di lire) per gli imprenditori individuali ovvero a Euro 1.032.913,80 (2 miliardi di lire) per le società, si applicano le disposizioni relative al commercio.

In base all'art.4 del D. Lgs 228/01 i produttori agricoli devono comunicare i prodotti che intendono vendere al Sindaco del comune nel quale intendono effettuare la vendita. Decorso il 30° giorno dalla data di comunicazione senza che vi sia stato diniego, l'attività può essere avviata.

Le cessioni al minuto di prodotti agricoli di propria produzione da parte di produttori in regime speciale non sono soggette all'emissione dello scontrino fiscale, indipendentemente che vengano effettuate sul fondo o al di fuori di esso. Devono solo essere annotati gli incassi sul registro dei corrispettivi entro il giorno successivo non festivo.

1.7 Opzione regime normale: i produttori agricoli ammessi al regime speciale possono optare per l'applicazione dell'iva nei modi ordinari. L'opzione è vincolante per un periodo di almeno 3 anni solari. In caso di cambio di regime, per i beni ammortizzabili scatta l'ob-

bligio della rettifica della detrazione se non sono trascorsi cinque anni dall'acquisto, con la conseguenza che il passaggio dal regime di detrazione normale a quello di detrazione forfettizzata comporta il versamento di tanti quinti quanti ne mancano al compimento del quinquennio dall'acquisto dei beni.

Dopo tale termine l'opzione ha comunque effetto sino a revoca. La prima conseguenza dell'applicazione del regime normale è l'obbligo di emissione dello scontrino (o ricevuta) fiscale per le vendite dirette.

1.8 Rinuncia al regime di esonero: è ammessa ed è vincolante per almeno 3 anni e rimane valida sino a revoca. E' possibile scegliere fra regime speciale semplificato e regime speciale senza alcuna ulteriore comunicazione.

1.9 Comunicazione delle opzioni: le opzioni e le revoche si desumono dal comportamento del produttore e devono essere comunicate nella dichiarazione iva relativa all'anno di imposta in cui opera la scelta. La mancata comunicazione è sanzionata ma non toglie validità all'opzione.

1.10 Rettifica delle detrazioni per mutamento di regime: in caso di passaggio da regime speciale agricolo a regime normale è possibile effettuare la rettifica della detrazione dell'iva per i beni e servizi non ancora ceduti o utilizzati, osservando quanto segue:

- per i prodotti finiti e semilavorati l'iva si calcola applicando al valore normale dei beni le percentuali di compensazione vigenti al 31 dicembre precedente l'anno di passaggio;
- per le materie prime l'iva si desume dalle fatture d'acquisto degli stessi;
- i beni ammortizzabili si rapportano in quinti (in decimi i beni immobili dal 1.1.98) all'anno di acquisto.

Il credito va utilizzato nella prima liquidazione utile.

Nel passaggio da regime normale a speciale sui beni giacenti deve essere determinata l'iva detratta nel regime ordinario. Il calcolo dell'iva detratta si effettua in base alle percentuali di compensazione e l'importo risultante sarà conteggiato a debito nella prima liquidazione periodica utile.

1.11 Conto fiscale: anche ai produttori agricoli viene intestato un conto fiscale da parte dell'Amministrazione finanziaria. L'accumulo dei versamenti di imposta effettuati agevola la richiesta di eventuali rimborsi.

1.12 Autofatture: i produttori agricoli in regime di contabilità e gli imprenditori commerciali che acquistano presso i produttori agricoli esonerati devono emettere autofattura con esposizione di i.v.a. in base alle percentuali di compensazione previste dalla Tab. A parte I allegata al D.P.R. 633/72, in luogo delle normali aliquote e devono registrarla distintamente. La numerazione dei documenti si effettua in capo al cedente.

1.13 Conferimenti a cooperative ed altri enti associativi: per conferimenti di soci in regime speciale il momento impositivo si determina nel momento di pagamento del prezzo al socio conferente, sia a titolo di acconto che di saldo, qualunque sia il regime contabile della cooperativa; per conferimenti di soci in regime ordinario,

invece, la fatturazione va effettuata entro il mese successivo a quello di determinazione del prezzo, che normalmente avviene in sede di approvazione del bilancio, e comunque al pagamento di accanti.

Le percentuali di compensazione si applicano solamente quando il socio e la cooperativa sono entrambi in regime speciale, mentre nelle altre ipotesi vanno applicate le aliquote ordinarie.

Ai produttori in regime di esonero si applicano sempre le percentuali di compensazione.

La cooperativa ha la possibilità di emettere le fatture a nome dei conferenti, attribuendo una numerazione distinta dalla propria e imponendo al produttore agricolo

la rinumerazione. E' ammessa anche la possibilità di emissione di fatture con numerazione parallela distinta da appositi codici fra i beni ceduti alla cooperativa e le restanti operazioni.

Per gli agricoltori in regime di esonero la cooperativa emette autofattura.

Le cooperative e gli altri enti associativi sono ammessi al regime speciale limitatamente ai conferimenti di produttori agricoli aventi i requisiti per il regime speciale (anche se hanno optato per il regime ordinario) ed ai beni acquistati in misura non prevalente da terzi.



1.14 Omaggi: le cessioni gratuite di beni di propria produzione costituiscono operazioni imponibili. Sono esclusi i beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa qualora il costo unitario non sia superiore a Euro 25,83 (lire 50.000) oppure i beni per i quali non sia stata operata la detrazione dell'imposta all'atto dell'acquisto o dell'importazione.

Le prestazioni di servizi sono imponibili se fatte per uso personale o familiare dell'imprenditore, oppure se rese a titolo gratuito per finalità estranee all'esercizio dell'impresa, a condizione che siano di valore superiore a Euro 25,83 e che sia detraibile l'imposta assolta per gli acquisti di beni e servizi relativi all'esecuzione delle prestazioni.

1.15 Attività di allevamento: per il regime speciale viene considerata attività agricola, oltre alle tradizionali forme di allevamento di animali nati in azienda, anche l'attività diretta all'ingrasso del bestiame acquistato, purché permanga sul fondo per una fase apprezzabile del ciclo biologico, anche se alimentato totalmente con prodotti provenienti dall'esterno del fondo.

L'allevamento di cani non è considerato ammissibile ai fini i.v.a.

La cessione di animali della specie bovina, equina e suina vi rientra ai fini i.v.a. solamente per animali vivi.

1.16 Attività ortoflorovivaistica: i prodotti, pur se acquistati, devono essere coltivati in azienda per arrivare ad ottenere almeno un incremento qualitativo o quantitativo attraverso un ciclo biologico o una fase necessaria del ciclo stesso.

1.17 Attività agrituristica: il regime, esterno a quello speciale agricolo vero e proprio, è ancora di tipo forfetario, per cui l'imposta da versare non va determinata attraverso la differenza tra i.v.a. riscossa e i.v.a. pagata, bensì applicando una riduzione percentuale sull'imposta relativa alle operazioni imponibili.

La legge infatti stabilisce che per i soggetti (tutti i soggetti, senza la distinzione fatta ai fini del reddito imponibile) che esercitano attività di agriturismo, l'i.v.a. dovuta è pari al 50% di quella relativa alle operazioni imponibili, indipendentemente dall'ammontare dei ricavi e del volu-



me di affari. Sostanzialmente l'i.v.a. da pagare è pari alla metà di quella che risulta riscossa in base alle ricevute fiscali. Tale riduzione del 50% è stata prevista a titolo di detrazione forfettaria dell'i.v.a. relativa agli acquisti.

La concessione in affitto puro e semplice di locali o appartamenti, senza la prestazione di servizio alcuno, costituisce attività esente, come pure l'affitto del terreno non attrezzato con servizi.

Il prezzo dei prodotti agricoli da considerare in sede di passaggio interno è il "valore normale" di mercato.

1.18 Inizio attività - Variazione – Cessazione: le denunce di inizio, variazione e cessazione di attività devono essere presentate all'Ufficio delle Entrate competente (Ufficio relativo al Comune di

residenza anagrafica per le ditte individuali, al Comune della sede legale per le società) su appositi modelli (Mod. AA9 per le ditte individuali, Mod. AA7 per i soggetti diversi dalle persone fisiche). È ammessa la presentazione telematica.

L'inizio attività decorre dal momento in cui il produttore agricolo abbia posto in essere fatti significativi e concludenti, cioè almeno una operazione attiva o passiva nell'esercizio di impresa.

Se i dati precedentemente comunicati subiscono una variazione (variazione di residenza anagrafica, tipo di coltura, conservazione dei registri contabili, contratti di compravendita di terreni, contratti di affitto di terreni, contratto di

comodato gratuito, ecc.) deve essere fatta comunicazione all'Ufficio Iva competente entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, per non incorrere in sanzioni.

1.19 Registri i.v.a.: i produttori agricoli in regime speciale o normale devono obbligatoriamente tenere i seguenti registri i.v.a., che non devono più essere preventivamente vidimati o bollati, ma semplicemente numerati progressivamente per pagina al momento dell'effettivo utilizzo:

- registro acquisti: devono esservi annotate, entro la dichiarazione



annuale relativa al 2° anno solare successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione della relativa imposta, le fatture interne, le fatture intracomunitarie, le bolle doganali, le autofatture, i documenti riepilogativi relativi agli acquisti e alle spese;

- registro fatture: devono esservi annotate le fatture emesse per vendite, fatture di acquisti intracomunitari (fotocopia), documenti riepilogativi delle fatture di valore inferiore a Euro 154,94. Le fatture immediate devono essere registrate secondo l'ordine di numerazione e con riferimento alla data di emissione entro i 15 gg. successivi; le fatture differite, pur emesse entro il 15° giorno successivo a quello di emissione del documento di trasporto, devono essere registrate con riferimento al mese di consegna;

- registro dei corrispettivi: devono essere annotati gli incassi per le vendite effettuate nei confronti di privati consumatori. L'importo deve essere comprensivo di i.v.a. La registrazione deve essere effettuata entro il giorno non festivo successivo a quella di effettuazione dell'operazione, con riferimento alla data di effettuazione; nel caso di emissione di scontrino o ricevuta fiscale è ammessa l'annotazione riepilogativa mensile entro il 15° giorno del mese successivo;

- registro di carico per stampati fiscali: deve essere annotata la tipologia o il rivenditore autorizzati a vendere gli stampati, la quantità e i numeri dei bollettari presi in carico. L'annotazione deve essere fatta il giorno di acquisto, se vengono utilizzati immediatamente, il giorno successivo non festivo, se utilizzati successivamente;

- protocollo per dichiarazioni d'intento: devono esservi annotate le dichiarazioni d'intento emesse dagli esportatori abituali e ricevute dai loro fornitori, entro 15 gg. successivi a quello di emissione o di ricevimento. E' possibile in alternativa la registrazione in apposita sezione del registro delle fatture emesse o dei corrispettivi;

- registro acquisti intracomunitari per produttori agricoli esonerati: devono esservi annotate le fatture intracomunitarie per le quali è dovuta l'i.v.a.



1.20 Fattura: deve essere emessa per ciascuna operazione imponibile. Deve obbligatoriamente contenere le seguenti indicazioni:

- data e numero in ordine progressivo;
- ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei contraenti (venditore ed acquirente);
- Partita IVA e Codice Fiscale di chi emette la fattura (all'entrata in vigore della "fattura europea", anche dell'acquirente);
- natura, qualità e quantità dei beni e servizi a cui si riferisce il documento;
- prezzo e altri dati necessari che concorrono alla formazione della base imponibile;
- imponibile (i.v.a. esclusa);
- aliquota e ammontare dell'imposta (arrotondata al centesimo di Euro superiore). Se la fattura si riferisce a operazioni soggette ad aliquote diverse, l'imponibile deve essere distinto secondo l'aliquota applicabile;
- obbligo di annotare nella fattura l'articolo di legge per cui non è eventualmente soggetta ad i.v.a. (ad es. non imponibile art. 8 D.P.R. 26/10/ 72, n. 633 in caso di cessione all'esportazione);
- estremi della dichiarazione di intento per le cessioni effettuate nei confronti degli esportatori abituali;
- numero identificativo i.v.a. dell'acquirente per le operazioni intracomunitarie (in questo caso è obbligatorio mettere la sigla IT - codice ISO - davanti alla partita IVA del venditore).

1.21 Documento di trasporto: non è più necessario accompagnare le merci viaggianti con un apposito documento prenumerato e di non semplice compilazione, quale era la "bolla di accompagnamento".

E' rimasta ancora obbligatoria solamente l'emissione della Bolla di accompagnamento per le cessioni di: tabacco, fiammiferi, prodotti sottoposti al regime delle accise, alle imposte di consumo e a vigilanza fiscale.

In caso di fatturazione immediata, in luogo della precedente fattura accompagnatoria si emette una fattura normale, su modelli normali, con le procedure usuali con i soli consueti dati prescritti dal DPR 633/72, proprio come quelle che si emettono per la prestazione di servizio, senza alcun altro documento di accompagnamento delle merci viaggianti.

Se invece si intende usufruire della cosiddetta fatturazione differita, cioè quando la fattura non viene emessa al momento della cessione, oppure si è in presenza di prestazione, i beni viaggianti devono necessariamente essere accompagnati da un documento di trasporto denominato "DDT", in carta semplice ed in forma libera con le seguenti indicazioni:

- generalità del venditore;

- generalità dell'acquirente;
- generalità del trasportatore;
- quantità, qualità e natura dei beni;
- data del trasporto.

La fattura verrà emessa entro il giorno 15 del mese successivo alla consegna, citando tale documento. In caso di trasporto per motivi diversi dalla vendita (conto prova, conto deposito, conto lavorazione, partecipazione a mostre, ...) deve essere emesso il DDT con l'indicazione esatta della causale di trasporto.

2. I redditi delle aziende agricole

Ai fini delle imposte dirette è necessario operare una netta distinzione fra due gruppi di soggetti: da una parte le ditte individuali e le società semplici, dall'altra le società commerciali (S.a.s. e S.n.c., S.r.l. e S.p.A.), le quali si considerano comunque produttive di reddito d'impresa nell'ambito dell'IRPEF o dell'IRES per rispettiva competenza.

La nostra trattazione si limita per semplicità alla sola IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche).

2.1 Redditi fondiari: sono quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano. I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili.

Si distinguono, per i terreni, in redditi dominicale ed agrario e, per i fabbricati, in redditi dei fabbricati.

Il reddito dominicale è costituito dalla parte del reddito medio ordinario ritraibile dal terreno attraverso l'esercizio delle attività agricole, di spettanza della proprietà.

Non si considerano produttivi di reddito dominicale i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, quelli dati in affitto per usi non agricoli e quelli produttivi di reddito di impresa.

Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno e nell'esercizio di attività agricole su di esso. Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo, il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo dell'affittuario, anziché quello del possessore, a partire dalla data in cui ha effetto il contratto.

I redditi catastali vengono determinati mediante l'applicazione di tariffe d'estimo per ciascuna qualità e classe di coltura.

Il reddito dominicale ed il reddito agrario delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia.

Le variazioni del reddito dominicale ed agrario devono essere denunciate dal contribuente all'ufficio tecnico erariale, indicando la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono; se queste riguardano porzioni di particelle deve essere unita la dimostrazione grafica del frazionamento.

Le variazioni in aumento devono essere denunciate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti e hanno effetto da tale anno.

Le variazioni in diminuzione hanno effetto dall'anno in cui si sono verificati i fatti se la denuncia è stata presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo; se la denuncia è stata presentata dopo, dall'anno in cui è stata presentata.

2.2 Costruzioni rurali: non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni o le porzioni di costruzioni rurali e relative pertinenze, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono e che sono destinate:

- a) all'abitazione delle persone addette alla coltivazione della terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali e alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonché dei familiari conviventi a

loro carico, sempre che le caratteristiche dell'immobile siano rispondenti alle esigenze delle attività esercitate;

b) al ricovero degli animali;

c) alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;

d) alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alle attività di manipolazione e trasformazione e all'agriturismo.

Nel caso di costruzioni rurali ed eventuali pertinenze ad uso abitativo devono essere soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:



- il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile e' asservito, o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura, ivi compresi quelli di reversibilità, o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;

- l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui sopra sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, ovvero dalle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;

- il terreno cui il fabbricato si riferisce deve essere situato nello stesso comune, o in comuni confinanti, e deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati. Se sul terreno sono praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura, o altra coltura intensiva, ovvero il terreno e' ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. 31 gennaio 1994, n. 97, la superficie del terreno deve essere almeno di 3.000 metri quadrati;

- il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo relativamente all'anno deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata L. n. 97/1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente.

Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'i.v.a. si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione.

Il requisito del rapporto volume d'affari/reddito è riferito esclusivamente al soggetto che conduce il fondo e tale soggetto può essere



diverso da quello che utilizza l'immobile ad uso abitativo sulla base di un titolo idoneo. Se il fabbricato è utilizzato ad uso abitativo dal titolare di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolte in agricoltura e il fondo è condotto da altri soggetti, il requisito deve sussistere nei confronti di chi conduce il fondo.

In caso di unità immobiliari utilizzate congiuntamente da più persone, i requisiti devono essere posseduti da almeno una di esse. Se sul terreno esistono più unità immobiliari ad uso abitativo i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente per ciascuna di esse.

Nel caso che più unità abitative siano utilizzate da più persone dello stesso nucleo familiare, in aggiunta ai precedenti requisiti è necessario che sia rispettato anche il limite massimo di cinque vani catastali o di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o di 20 metri quadrati per ogni abitante oltre il primo.

Le costruzioni non utilizzate, che hanno i requisiti per essere considerate rurali, non si considerano produttive di reddito di fabbricati. La mancata utilizzazione deve essere comprovata da un'autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge che deve attestare l'assenza di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.

2.3 Redditi agricoli: per le ditte individuali e le società semplici si presentano le seguenti casistiche:

a) coltivazione del fondo e silvicoltura: la determinazione del reddito è effettuata su base catastale (reddito agrario);

b) allevamento di animali:

- allevamento di animali elencati nel decreto: nei limiti della potenzialità dei terreni, la determinazione del reddito è effettuata su base catastale (reddito agrario), mentre per la parte eccedente i limiti, il reddito è determinato in misura forfetaria, in base ai parametri fissati con decreto ministeriale;

- allevamento di altri animali: il reddito è determinato nel modo normale, in base a costi e ricavi;

- allevamento di animali senza utilizzazione di terreno: il reddito è determinato nel modo normale, in base a costi e ricavi;

c) coltivazioni in serra:

- coltivazione effettuata utilizzando fino al doppio della superficie di base su cui insiste effettivamente la produzione: il reddito è determinato su base catastale (reddito agrario);

- coltivazione effettuata utilizzando oltre il doppio della superficie di base su cui insiste effettivamente la produzione: il reddito è determinato in base al reddito agrario, maggiorato di una percentuale calcolata in proporzione alla parte eccedente.

2.4 Redditi d'impresa: oltre alle società commerciali che si considerano comunque produttive di reddito d'impresa, ricadono in questo ambito anche gli allevamenti di cani e comunque di animali non compresi in elenco, i quali producono sempre e solamente reddito di impresa e quindi con tassazione in base a costi e ricavi.

L'agriturismo e l'allevamento eccedentario, pur essendo a tutti gli effetti attività agricole, generano reddito d'impresa.

2.5 Redditi di allevamento: l'attività di allevatore rientra nel contesto dei redditi catastali dei terreni se non eccede i limiti fissati. Il superamento di tali limiti comporta che il reddito dell'allevamento non sia quantificabile come reddito agrario, bensì come reddito d'impresa. In sede di denuncia dei redditi, i redditi d'impresa derivanti dall'attività di allevamento vengono calcolati in maniera forfetaria, mediante la compilazione di apposito quadro con riferimento alle tabelle approvate con Decreto ministeriale. La legge dispone che per poter fruire del meccanismo forfetario del reddito di allevamento eccedente i limiti fissati dal testo unico delle imposte sui redditi (T.U.I.R.), l'azienda tenga un apposito registro di allevamento.

2.6 Attività agrituristica: la determinazione del reddito imponibile si ottiene applicando all'ammontare dei ricavi derivanti dall'attività agrituristica il coefficiente di redditività del 25%, vale a dire che il reddito imponibile è pari al 25% di quello lordo documentato, detratta l'Iva. Non è consentita nessuna detrazione analitica, come ad esempio interessi passivi su mutui o acquisto di beni ammortizzabili, ecc. Nessun altro introito viene tassato.

A questo tipo di tassazione è possibile rinunciare optando per il regime ordinario del reddito d'impresa.

2.7 Redditi diversi: sono considerati redditi diversi quelli conseguiti attraverso operazioni imponibili occasionali ed accessorie svolte nell'esercizio dell'unica impresa agricola, senza particolare organizzazione e non riconducibili alle attività connesse (Vds p.to 1.5).

3. IRAP (imposta regionale sulle attività produttive)

In agricoltura l'IRAP assume una natura diversa a seconda della natura giuridica del soggetto.

Le ditte e le società semplici determinano il valore della produzione netta sulla base della differenza tra l'ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini i.v.a. e l'ammontare degli acquisti inerenti l'attività agricola soggetti a registrazione ai fini i.v.a. La base

imponibile IRAP viene quindi definita in base ai dati presenti nella dichiarazione dell'i.v.a.; da essa è possibile dedurre i contributi INAIL pagati nell'anno, mentre restano invece indeducibili tutti i costi non soggetti a i.v.a. (canoni di affitto agrari, assicurazioni aziendali e contro eventi atmosferici, oneri di bonifica, ecc.) e altrettanto non sono imponibili i corrispettivi non assoggettati ad i.v.a. (compensi delle socide monetizzate, contributi e rimborsi di vario tipo ecc.). Queste modalità sono applicabili a tutti i titolari di reddito agrario, agli allevamenti eccedentari, agli agriturismi in regime forfetario ed anche alle aziende agricole che occasionalmente abbiano posto in essere delle operazioni commerciali o di servizi.

Per S.n.c., S.a.s. e Società di capitali operanti in agricoltura, com-



prese le cooperative agricole, la base imponibile IRAP si determina con i criteri ordinari sulla base delle registrazioni contabili effettuate nel corso del periodo, ivi compresi fra i ricavi i compensi delle socide monetizzate, i contributi incassati, la PAC (sussidi ottenuti nell'ambito della Politica Agricola Comune), e ogni altro corrispettivo incassato ed inerente l'attività; fra i costi gli ammortamenti, i canoni di affitto pagati ai privati, le assicurazioni, i canoni pagati ai consorzi di bonifica, e tutte le altre spese inerenti l'attività con l'esclusione del costo del personale, degli interessi passivi ecc. Anche le imprese agricole individuali e le società semplici, se ne hanno la convenienza, possono

optare per la determinazione dell'IRAP nel modo normale, ma devono integrare le registrazioni effettuate ai fini i.v.a. con tutte le altre relative alle imposte dirette e necessarie per determinare il reddito di esercizio.

L'aliquota IRAP in agricoltura è fissata ripetutamente di anno in anno all'1,9% in forma ridotta. Essa è applicabile alla base imponibile derivante da attività agricola indipendentemente dalla natura giuridica dell'azienda agricola e perciò a tutte le aziende agricole. Alle attività di agriturismo ed allevamento eccedentario si applica


l'aliquota ordinaria del 4.25%. Sono annualmente previste delle deduzioni dall'imponibile IRAP, da ripartire eventualmente in modo proporzionale fra le varie attività esercitate rispetto ai ricavi complessivi.

4. ICI (imposta comunale sugli immobili)

L'imposta comunale sugli immobili non colpisce i fabbricati rurali. Nelle zone svantaggiate non colpisce neppure i terreni agricoli, intendendo per tali i terreni, anche fabbricabili, adibiti all'attività agricola ed effettivamente utilizzati dal proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritti negli elenchi INPS area lavoratori agricoli.

In pianura è invece prevista una riduzione della base imponibile ICI relativa ai terreni agricoli utilizzati dal proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale nella misura seguente:

- nessuna imposta sui primi Euro 25.822,85 di valore;
- riduzione al 30% da Euro 25.822,85 a Euro 61.974,83 di valore;
- riduzione al 50% da Euro 61.974,83 a Euro 103.291,38 di valore;
- riduzione al 75% da Euro 103.291,38 a Euro 129.114,23 di valore.



5. Le attività connesse

5.1 Aspetti civilistici

Il decreto legislativo n. 228/2001 ha modificato l'articolo 2135 del codice civile, fornendo una nuova definizione dell'imprenditore agricolo e delle attività agricole, che ora si dividono in due categorie:

- a) attività agricole principali, rappresentate dalla coltivazione del fondo, dalla silvicoltura e dall'allevamento degli animali;
- b) attività agricole connesse, rappresentate da quelle esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalle attività agricole principali.

Per qualificare l'attività connessa come "agricola" è richiesto innan-



zitutto un collegamento soggettivo, nel senso che le attività devono essere svolte dallo stesso soggetto, qualificabile come imprenditore agricolo, che svolge nell'ambito di una propria impresa una attività agricola principale.

Inoltre è richiesto un collegamento oggettivo, nel senso che i prodotti devono provenire prevalentemente dall'attività agricola principale del soggetto imprenditore agricolo.

Il nuovo articolo 2135 estende poi per connessione anche alla fornitura di beni e servizi la possibile qualificazione come attività agricola, purché per il loro svolgimento vengano utilizzate prevalentemente attrezzature o risorse normalmente impiegate nell'attività agricola principale. Sono comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale e la ricezione con offerta di ospitalità.



5.2 Imposte sui redditi: sono considerate attività agricole le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, anche nel caso in cui la realizzazione di una o più fasi del processo produttivo è affidata a terzi. Le attività di trasformazione alle quali è applicabile il regime forfetario devono essere quelle "usualmente" esercitate e, quindi, riconducibili all'esercizio dell'impresa agricola. A titolo di esempio, non può ritenersi attività agricola connessa la trasformazione del legno in mobili,

mentre è attività connessa a quella agricola la trasformazione delle carni in insaccati.

Non tutte le manipolazioni e trasformazioni possono però essere comprese nel reddito agrario, ma soltanto quelle fissate, ogni due anni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali.

Pertanto si distinguono i prodotti elencati nel decreto ministeriale per i quali la determinazione del reddito viene effettuata esclusivamente su base catastale, attraverso il reddito agrario, dagli altri prodotti per i quali la determinazione del reddito avviene in modo for-

fetario, nella misura del 15% dei corrispettivi registrati ai fini i.v.a. Nel reddito agrario sono comprese le manipolazioni di tutti i prodotti agricoli, intendendo come tali le operazioni che, a differenza delle trasformazioni, non determinano una modifica del prodotto originario.

Sono attualmente considerati prodotti agricoli:

- la produzione di carni e prodotti della loro macellazione;
- la lavorazione e conservazione delle patate, escluse le produzioni di purè di patate disidratate, di snack a base di patate, di patatine fritte e la sbucciatura industriale delle patate;
- la produzione di succhi di frutta ed ortaggi;
- la lavorazione e conservazione di frutta ed ortaggi n.a.c. (non altrove classificabili);
- la produzione di olio di oliva e di semi oleosi, di olio di semi di mais;
- il trattamento igienico del latte e produzione dei derivati del latte;
- la lavorazione delle granaglie;
- la produzione di vini;
- la produzione di aceto;
- la produzione di sidro ed altre bevande fermentate;
- la manipolazione dei prodotti derivanti dalle coltivazioni di:
 - cereali ed altri seminativi;
 - ortaggi, specialità orticole, fiori e prodotti di vivai;
 - frutta, frutta a guscio, prodotti destinati alla preparazione di bevande, spezie.

Rientrano nel reddito agrario non solo le trasformazioni e le manipolazioni dei prodotti ottenuti dallo stesso soggetto dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, ma anche di quelli acquistati da terzi, a condizione che quelli acquistati non siano prevalenti rispetto ai propri.

La prevalenza può essere misurata in termini di quantità o di valore: il primo parametro (quantità) può essere utilizzato se i beni da porre a confronto risultano omogenei (ad esempio, trasformazione in marmellate di mele prodotte e mele acquistate), mentre il secondo (valore) è il criterio più idoneo se i beni non sono omogenei (ad esempio, trasformazione in marmella-



te di mele prodotte e pere acquistate da terzi).

L'esercizio delle attività connesse può comportare l'utilizzo dei prodotti acquistati da terzi al fine di:

- ottenere un incremento quantitativo della propria produzione ed un più efficiente sfruttamento della struttura produttiva;
- migliorare qualitativamente la propria produzione;
- ampliare la gamma dei prodotti offerti.

La conservazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli prese di per sé singolarmente non possono mai produrre reddito agrario, bensì reddito di impresa, con l'applicazione dei principi generali (costi e ricavi) e non del regime forfetario, in quanto non essendo esercitate congiuntamente ad un processo di trasformazione o manipolazione viene a mancare la connessione con l'attività agricola principale.

Nel caso in cui non si rispetti il requisito della prevalenza interviene il concetto di franchigia: se l'attività ha per oggetto beni che rientrano fra quelli elencati nel decreto ministeriale, rientra nel reddito agrario non solo la trasformazione della frutta prodotta, ma anche quella acquistata nei limiti della prevalenza, con la conseguenza che il regime di determinazione del reddito nei modi ordinari (costi e ricavi) si applica soltanto alla parte eccedente la franchigia.

5.3 Fornitura di servizi: per poterla considerare connessa all'attività agricola, la fornitura di servizi deve essere svolta utilizzando prevalentemente attrezzature (agricole) o risorse (umane) normalmente impiegate nell'attività agricola principale.

Un bene è normalmente utilizzato nell'attività agricola se corrisponde al fabbisogno lavorativo dell'azienda, in riferimento sia alla tipologia ed al numero delle attrezzature, sia al tipo di attività svolta.

Per quanto riguarda la prevalenza la verifica va effettuata in relazione al volume d'affari prodotto con le attrezzature normalmente impiegate in azienda: quest'ultimo deve risultare superiore a quello conseguito con le altre attrezzature.

Si tratta quindi di attività quali, ad esempio, motoaratura, spalatura della neve, manutenzione del territorio, manutenzione del verde pubblico e simili, che l'imprenditore agricolo svolge impiegando in misura prevalente le stesse macchine agricole e le stesse risorse umane utilizzate nell'azienda.

Se i servizi sono forniti utilizzando esclusivamente le attrezzature normalmente impiegate in azienda non si deve procedere ad alcuna verifica.

La prevalenza deve sussistere, invece, in riferimento ai servizi forniti con le attrezzature che non sono normalmente usate in azien-

da. Pertanto, se in azienda viene utilizzato normalmente un trattore, con tale attrezzatura si possono effettuare lavori all'esterno senza alcuna limitazione.

Se invece nel fornire i servizi si utilizzano macchine non impiegate in azienda, il volume d'affari relativo ai lavori effettuati con il trattore deve essere superiore al volume d'affari conseguito con le altre macchine.

Per tali servizi la determinazione del reddito potrà essere effettuata in modo forfetario, nella misura del 25% dei corrispettivi annotati ai fini i.v.a. La determinazione del reddito in modo forfetario si applica anche nel caso in cui le operazioni effettuate abbiano il carattere dell'occasionalità e, come tali, rientrano nella categoria dei redditi diversi. Naturalmente possono applicare il regime forfetario soltanto gli imprenditori individuali e le società semplici, con esclusione quindi delle società di capitali e delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice.

L'imprenditore che non abbia convenienza ad applicare i regimi forfetari può comunque optare per l'applicazione dell'imposta nel modo normale, cioè in base a bilancio.

L'utilizzo dei sistemi forfetari assume aspetti positivi in riferimento ad attività per le quali sussistono obiettive difficoltà nella puntuale individuazione dei costi. Inoltre la determinazione del reddito mediante applicazione di predeterminate percentuali ai corrispettivi delle operazioni imponibili assorbe ogni altra erogazione, per cui risultano ininfluenti, sotto il profilo fiscale, premi, contributi, finanziamenti, e simili. Infine, ai fini dell'accertamento, non si rendono applicabili i sistemi basati su coefficienti presuntivi, quali gli studi di settore ed i parametri.

5.4 Imposta sul valore aggiunto: è previsto un regime forfetario ai fini i.v.a. che stabilisce la detrazione forfettizzata nella misura del 50%, applicabile unicamente alle attività connesse di fornitura di servizi.

5.5 Irap: per le attività di trasformazione di prodotti non compresi nel decreto, il reddito si determina in modo forfetario nella misura del 15% dei corrispettivi registrati ai fini i.v.a., mentre per le prestazioni di servizi la percentuale di redditività è pari al 25% dei corrispettivi i.v.a.

Per tali attività la base imponibile Irap si determina aumentando il reddito calcolato in base a tali regimi delle retribuzioni per il personale dipendente, dei compensi ai collaboratori coordinati e continuativi, dei compensi per prestazioni di lavoro occasionale e degli interessi passivi.

Per i prodotti ottenuti nell'ambito delle attività agricole connesse, elencate nel decreto ministeriale, si applica l'aliquota ridotta dell'1.9%, mentre per le altre attività si deve applicare l'aliquota ordinaria del 4,25%, analogamente a quanto previsto per l'attività di agriturismo e per l'attività di allevamento.

6. Forme di gestione

Escludendo dalla trattazione le società commerciali, non certamente tipiche dell'agricoltura locale, le aziende agricole si dividono in base al tipo di gestione in:

- imprese individuali;
- società semplici.



6.1 Imprese individuali

Delle imprese individuali fanno parte, oltre naturalmente alle ditte individuali vere e proprie, anche le imprese familiari, quelle cioè che sono costituite da un titolare e da uno o più familiari entro il terzo grado, che collaborano in modo continuativo nell'attività dell'impresa, laddove non sia configurabile un diverso rapporto.

Nel caso in cui l'impresa familiare sia costituita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, prima dell'inizio del periodo di imposta a ciascun collaboratore è possibile imputare una quota di reddito in proporzione alla qualità e quantità del lavoro prestato. Le quote dei collaboratori non posso-

no superare il 49% degli utili conseguiti dall'impresa.

Gli atti di gestione ordinaria spettano unicamente al titolare.

Le decisioni inerenti l'impiego di utili e incrementi, la gestione straordinaria, gli indirizzi produttivi e l'eventuale cessazione dell'impresa sono adottate a maggioranza.

I collaboratori hanno diritto alla quota di incremento dell'azienda, godono del diritto di prelazione sull'azienda, ma non sono coinvolti nell'eventuale fallimento dell'impresa.

6.2 Società semplici

La società semplice è invece la classica forma societaria dell'azienda agricola costituita da più soggetti non in rapporto di impresa familiare. Non necessita di forma scritta, se non proprietaria di beni immobili o mobili iscritti ai pubblici registri, sino al momento dell'iscrizione al Registro delle Imprese, momento in cui l'enunciazione fa scattare l'obbligo di registrazione dell'atto di costituzione all'Ufficio del Registro.

Sia pure nella sua forma più "semplice", si tratta di una vera e propria società che assume rilevanza giuridica. Salvo differente patto, ciascun socio ha diritto alla ripartizione degli utili in proporzione ai conferimenti e la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore.

6.3 Trasferimenti di aziende e quote di proprietà

Il trasferimento di azienda agricola sia a titolo gratuito (per donazione o successione) che a titolo oneroso non genera plusvalenza. L'atto è unicamente soggetto alle imposte indirette nelle differenti modalità: imposta di donazione o successione nel primo caso, imposta di registro nel secondo, salvo presenza di beni immobili.

Il trasferimento di quote di proprietà, oltre che all'imposta di registro, è invece soggetto anche alla normativa definita *capital gain* nelle modalità vigenti al momento della cessione, con particolari differenti previsioni in base alla "qualificazione" della partecipazione ceduta.



La sicurezza in agricoltura

Il Decreto legislativo n.626 del 19 settembre 1994 recepisce in Italia otto direttive della CEE finalizzate a promuovere la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (la prima riguardante le misure necessarie in generale per la prevenzione durante il lavoro, le altre sette riguardanti invece rischi e aspetti specifici del lavoro stesso), modificando lo scenario normativo che è alla base di tutta l'attività di prevenzione negli ambienti di lavoro.

La precedente legge (833/78) affidava all'Ente pubblico, cioè alle ASL, tramite i Servizi di Medicina del Lavoro, molti degli aspetti rilevanti dell'attività preventiva. Ad esempio, ferme restando le responsabilità dei datori di lavoro, le ASL dovevano svolgere in prima persona:

- la valutazione dei rischi lavorativi;
- l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione e di protezione;
- l'informazione e la formazione dei lavoratori, ma anche informazione, consulenza e assistenza per tutti gli altri soggetti sociali e istituzionali;
- la sorveglianza sanitaria (e quindi per certi aspetti il ruolo attuale del medico competente);
- l'attività di vigilanza sull'applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute.

Con la nuova normativa si è invece assistito ad un trasferimento di autonomia, fiducia e responsabilità

ai datori di lavoro, con un profondo mutamento di filosofia della prevenzione, che ha attribuito alle aziende la responsabilità di individuare e valutare i rischi per la salute e la sicurezza, ma soprattutto di programmare e di gestire le misure di prevenzione, di coinvolgere i lavoratori nel processo valutativo, di informarli e formarli, di assicurare una adeguata sorveglianza medica dove è necessario. All'ente pubblico spetta unicamente di assistere le aziende, fornire ove possibile la consulenza necessaria, controllare l'attuazione di quanto è previsto dalla legge, facendosi promotore e garante dei processi di prevenzione all'interno delle aziende.



Per il corretto svolgimento delle attività preventive aziendali sono quindi previste nuove figure e nuovi compiti, ed anche un nuovo ruolo per i lavoratori.

Si applica a tutti i settori di attività, privati o pubblici, cui siano adibiti lavoratori subordinati (con la sola esclusione degli addetti ai servizi domestici e familiari, come ad es. colf), comprendendo anche i soci lavoratori di cooperative e di società anche di fatto, gli utenti dei servizi di orientamento di formazione scolastica, avviati presso datori di lavoro, gli allievi degli istituti di istruzione secondaria ed universitari, partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. Al datore di lavoro spetta valutare i rischi per la salute e la sicurezza dei suoi dipendenti per programmare ed effettuare gli interventi di prevenzione necessari, avvalendosi del servizio aziendale di prevenzione e protezione, che può essere interno all'azienda stessa o fornito da un consulente esterno.

Nella sua attività il datore di lavoro informa e consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, sceglie i lavoratori che devono occuparsi delle misure antincendio, di pronto soccorso e di evacuazione.

Nei casi in cui c'è l'obbligo delle visite mediche, il datore di lavoro si rivolge ad un medico specialista in medicina del lavoro.

Deve essere predisposto un documento che contenga:

1. una relazione sulla valutazione dei rischi che riporti i risultati della valutazione e i criteri adottati;
2. per ogni situazione di pericolo messa in evidenza, occorre riportare che cosa è stato fatto per far sì che i dipendenti siano soggetti al minor rischio possibile;
3. oltre ai provvedimenti già messi in atto, nel documento occorre precisare se ci sono altri interventi che saranno attuati in futuro e con quali tempi si pensa di attuarli.

Il documento va conservato in genere presso l'azienda e va spedito all'organo di vigilanza solo se la valutazione è stata eseguita direttamente dal datore di lavoro.



La sicurezza alimentare

I sistemi HACCP (*Hazard Analysis Critical Control Points*) prescritti dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 155/97, si basano su principi che mirano a identificare ed analizzare i danni che possono essere associati ai differenti stadi del processo produttivo di una determinata derrata alimentare, definendone i mezzi necessari per neutralizzarli e assicurare che vengano messi in atto in modo efficiente ed efficace.

Devono quindi essere considerati come un approccio organizzato e sistematico in grado di costruire, mettere in atto o migliorare la garanzia di qualità microbiologica, fisica e chimica delle derrate alimentari.



Ciascun sistema HACCP viene elaborato per un prodotto specifico, per la sua produzione e per i rischi che esso può comportare per il consumatore.

Un piano HACCP si basa su principi ben definiti:

- analisi dei potenziali rischi microbiologici per gli alimenti;
- individuazione dei punti in cui possono verificarsi rischi per gli alimenti;
- decisioni da adottare riguardo ai punti critici microbiologici individuati, cioè a quei punti che possono nuocere alla sicurezza dei prodotti;
- individuazione ed applicazione di procedure di controllo e di sorveglianza dei punti critici;

• riesame periodico, ed in occasione di variazioni di ogni processo e della tipologia d'attività, dell'analisi dei rischi, dei punti critici e delle procedure di controllo e di sorveglianza.

Una serie di direttive comunitarie ha prescritto il riconoscimento CE di tutti gli stabilimenti che producono alimenti di origine animale. Esse hanno prescritto l'obbligo di attuazione, da parte del responsabile dello stabilimento di produzione, di una attività di autocontrollo sulle diverse fasi della produzione.

L'assicurazione degli aspetti igienico-sanitari di un alimento non deriva più quindi soltanto da un controllo a posteriori sul prodotto

finito, comunque saltuario e limitato dalla campionatura effettuata, ma é correlata con una vigilanza continua (monitoraggio) sul processo produttivo.

Le finalità sono quelle di prevenire le cause di insorgenza di eventi negativi e comunque di applicare sempre preventivamente le opportune azioni correttive in modo da minimizzare i rischi sanitari.

I metodi per ottenere il risultato desiderato hanno finalità di istituire un sistema di autocontrollo documentato nel quale ognuno sia in ogni momento in grado di dimostrare di avere operato in modo da ridurre al minimo i suddetti rischi.

In particolare la direttiva comunitaria 43/93/CEE "igiene dei prodotti alimentari", recepita in Italia con il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, ha esteso a tutte le attività industriali ed artigianali riguardanti gli alimenti l'obbligo di predisporre un programma di autocontrollo, ed ha indicato anche il sistema cui fare riferimento per la sua attuazione.

La direttiva prescrive per le aziende del settore alimentare l'instaurazione di una attività di autocontrollo basata sulla metodologia HACCP (analisi dei rischi e punti critici di controllo) alla quale è affidata l'identificazione dei potenziali pericoli, la valutazione della gravità e della probabilità di comparsa, la individuazione ed applicazione di procedure di controllo dei punti critici.



I rifiuti agricoli

L'art. 7 del D. Lgs 5 febbraio 1997, n. 22, classifica genericamente i rifiuti derivanti dalle attività agricole, da orticoltura, silvicoltura, acquacoltura, caccia e pesca (Tabella 4.1 Rifiuti specifici dell'attività delle aziende agricole) come rifiuti speciali.

Nell'elenco dei rifiuti allegato al suddetto decreto è infatti prevista una categoria di rifiuti specifici, di recente modificato con l'entrata in vigore del nuovo Catalogo Europeo dei Rifiuti, con una prima classe che si riferisce ai rifiuti non pericolosi, ovvero nei quali le concentrazioni delle sostanze che conferiscono carattere di pericolosità non raggiungono determinati livelli, ed una seconda ai rifiuti nei quali tali concentrazioni vengono superate.

Oltre ai rifiuti specifici, l'attività agricola produce altre tipologie di rifiuti, derivanti dall'impiego di macchine agricole e altre apparecchiature, quali oli esausti, batterie, veicoli fuori uso e loro parti, rifiuti sanitari, imballaggi.

L'impresa agricola può poi produrre, nell'ambito della propria attività, alcune tipologie di rifiuti speciali con caratteristiche merceologiche simili a quelle dei rifiuti urbani e pertanto ad essi assimilabili sulla base dei regolamenti comunali, che costituiscono ad oggi il riferimento in attesa del regolamento previsto all'articolo 18, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 22/97 che dovrà definire i criteri quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento.

I rifiuti agricoli assimilati nei regolamenti comunali ai rifiuti urbani seguono il normale ciclo di raccolta e gestione di questi ultimi e quindi per essi è dovuta la relativa T.A.R.S.U..

Alcune tipologie di rifiuti prodotti dal settore agricolo, in quanto disciplinati da specifiche norme, sono esclusi dal campo di applicazione del decreto legislativo 22/97, sulla base dell'art. 8 del medesimo. Tra queste hanno particolare rilevanza per quantitativi prodotti le materie fecali e le altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nelle attività agricole.

Per quanto riguarda le materie fecali queste dovrebbero essere governate, in quanto effluenti zootecnici, dall'art. 38 del D. Lgs. 152/99.

Ai sensi dell'art.11, co 3 d.lgs 22/97 sono esonerati dall'obbligo della tenuta dei registri gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a Euro 7.746,86 (lire quindicimilioni).

Parte seconda

A.1. Prodotti alimentari di origine zootecnica

1. Trasformazione casearia di latte prodotto in proprio
2. Produzione e vendita di latte crudo
3. Produzione e vendita di carne da allevamento
(esclusi gli animali di bassa corte)
4. Produzione e vendita di piccoli animali e loro carni
5. Allevamento di bestiame
6. Produzione e vendita di salumi ottenuti da animali
in allevamento
7. Apicoltura
8. Produzione e vendita di uova
9. Produzione di gelati con frutta e/o latte prodotto in proprio

Vds. anche scheda 20. Allevamento di specie appartenenti alla fauna selvatica

1. Trasformazione casearia di latte prodotto in proprio

Tipica attività degli allevamenti collinari e montani che trasformano parte o tutta la propria produzione di latte bovino, ovino o caprino in formaggi, latticini, burro, yogurt, panna... o anche semplicemente pasta da formaggio da cedere a ditte artigianali o industriali.

Le operazioni vengono effettuate direttamente dall'allevatore in caseifici aziendali autorizzati dall'A.S.L., con impianti più o meno complessi, in presenza di specifici piani di autocontrollo igienico sanitario (haccp).

Per le trasformazioni dirette in alpeggio la normativa ammette particolari deroghe strutturali a salvaguardia delle produzioni tipiche. La vendita dei prodotti può avvenire all'ingrosso o al dettaglio in appositi locali, rispondenti alle norme igienico sanitarie.

Possono essere effettuate integrazioni con latte di provenienza extra aziendale, anche da animali di generi diversi. E' ritenuta una delle strade principali per valorizzare le piccole produzioni di latte e consentire di ottenerne un reddito familiare discreto.



CODICE DI ATTIVITA'	
01.21.0	Allevamento di Bovini e Bufalini, produzione di latte crudo (comprese produzioni lattiero-casearie con latte prevalentemente proprio)
01.22.1	Allevamento di Ovini e Caprini

INQUADRAMENTO CIVILISTICO
Attività connessa di trasformazione (Art. 2135 C.C.) *

INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE
Iscrizione all'INPS, area lavoratori agricoli autonomi, solo se connessa all'attività agricola principale

AUTORIZZAZIONI ED ADEMPIMENTI		
Adempimenti amministrativi	Ente di riferimento	Rif. normativo
Iscrizione al registro delle imprese (agricole)	Camera di Commercio	D.P.R. n. 581/95 e s. m.
Comunicazioni per la vendita diretta al dettaglio	Comune	D.Lgs. 228/01
Possesso titolo di produzione per latte bovino (quota latte)	Provincia (Agricoltura)	L. 119/2003
Rifiuti: MUD (modello unico di dichiarazione)	Camera di Commercio	D.Lgs. 22/97
Adempimenti sanitari	Ente di riferimento	Rif. normativo
Autorizzazione sanitaria per vendita diretta	ASL	L.283/62
Autorizzazione (con bollo CE valida anche per cessione a rivenditori)	ASL	D.P.R. 54/97
Piano di autocontrollo HACCP	ASL	D. Lgs. 155/97
Adempimenti tecnici	Ente di riferimento	Rif. normativo
Sicurezza sul luogo di lavoro	ASL	L. 626/96
Trattamento reflui	Provincia (Agricoltura)	L.R.37/93
Gestione rifiuti speciali pericolosi e/o non pericolosi	Provincia (Ecologia)	D.Lgs. 22/97

INQUADRAMENTO FISCALE		
Regime I.V.A. ammesso		Rif. normativo
Regime speciale - Regime normale		art. 34 DPR 633/72
Prodotti	Aliquote IVA	% di compensazione
Latte confezionato, formaggi, burro e latticini	4%	4%
Latte sfuso, yogurt	10 %	
IRPEF		Rif. normativo
Reddito Agrario ** - Reddito d'impresa		D.P.R. 917/86
IRAP		Rif. normativo
Regime forfait - Regime normale		D. Lgs. 446/97

* E' ammessa una quota di prodotto da trasformare acquistato da terzi in quantità non superiore a quella prodotta in proprio

** Nei limiti del rapporto animali/RA previsti dal DPR 917/86, con eventuale tenuta del registro di carico e scarifico degli animali

Vedi anche scheda n. 5. Allevamento bestiame.

2. Produzione e vendita di latte crudo

Da sempre effettuata nelle aziende agricole con bovine da latte, la vendita diretta giornaliera allo stato sfuso è recentissimamente tornata di attualità, dopo una lunga pausa, grazie all'introduzione di distributori automatici, funzionanti a moneta metallica, posizionati direttamente in azienda agricola o in luoghi appositamente predisposti.

Da una parte viene offerta al consumatore la possibilità di rifornirsi direttamente ed in qualsiasi momento di latte fresco non trattato termicamente, riassaporando gli antichi sapori ed usufruendo al tempo stesso di un minor costo, mentre dall'altra viene offerto al produttore un maggior margine di guadagno ed un pronto incasso dalle vendite.

Sono comunque necessari precisi interventi strutturali a garanzia dell'igiene ed una maggior attenzione al rispetto dei parametri sanitari del latte, a salvaguardia della sicurezza alimentare del consumatore. I parametri microbiologici del latte crudo (carica batterica e cellule somatiche) devono presentare valori inferiori a quelli del latte destinato all'industria casearia.



CODICE DI ATTIVITA'

01.21.0 - Allevamento di Bovini e Bufalini, produzione di latte crudo
01.22.1 - Allevamento di Ovini e Caprini

INQUADRAMENTO CIVILISTICO

Attività agricola

INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE

In caso di attività prevalente obbligo di iscrizione INPS, area lavoratori agricoli autonomi

AUTORIZZAZIONI ED ADEMPIMENTI

Adeempimenti amministrativi

Iscrizione al registro delle imprese (agricole)
Comunicazioni per la vendita diretta al dettaglio
Possesso titolo di produzione (quota latte) per latte bovino
Rifiuti: MUD (modello unico di dichiarazione)

Ente di riferimento

Camera di Commercio
Comune
Provincia (Agricoltura)
Camera di Commercio

Rif. normativo

D.P.R. n. 581/95 e s. m.
D.Lgs. 228/01
L. 119/2003
D.Lgs. 22/97

Adeempimenti sanitari

Autorizzazione sanitaria per vendita diretta
Piano di autocontrollo HACCP

Ente di riferimento

ASL
ASL

Rif. normativo

L.283/62
D. Lgs. 155/97

Adeempimenti tecnici

Sicurezza sul luogo di lavoro
Trattamento reflui
Gestione rifiuti speciali pericolosi e/o non pericolosi

Ente di riferimento

ASL
Provincia (Agricoltura)
Provincia (Ecologia)

Rif. normativo

L. 626/96
L.R.37/93
D.Lgs. 22/97

INQUADRAMENTO FISCALE

Regime I.V.A. ammesso

Regime speciale - Regime normale

Rif. normativo

art. 34 DPR 633/72

Prodotti

Latte confezionato

Aliquote IVA

4%

% di compensazione

4% sul latte ceduto
direttamente
al consumatore
8,80% latte fresco in massa

Latte sfuso

10 %

IRPEF

Reddito Agrario*

Rif. normativo

D.P.R. 917/86

IRAP

Regime forfait - Regime normale

Rif. normativo

D. Lgs. 446/97

* Nei limiti del rapporto animali/RA previsti dal DPR 917/86, con eventuale tenuta del registro di carico e scarico degli animali
Vedi anche scheda n. 5. Allevamento bestiame

3. Produzione e vendita di carne da allevamento (esclusi gli animali di bassa corte)

Dopo anni di battaglie giudiziarie per il riconoscimento della qualifica di attività agricola alla vendita di carne macellata, finalmente con le ultime modifiche all'art. 2135 del C.C. questa attività è stata ricompresa fra quelle agricole, non solo in caso di vendita allo stato di mezzena, ma fino alla vendita al banco al consumatore finale, in strutture riconosciute idonee dall'A.S.L.

Nascite, acquisti, morti o vendite devono risultare da apposito registro di stalla unicamente ai fini fiscali in caso di limitata disponibilità di superfici aziendali.

La macellazione ai fini di rivendita delle carni o di reimpiego delle stesse nella propria attività agrituristica richiede sempre la presenza del veterinario.

Se non si è dotati di macello aziendale è ammesso l'abbattimento ed il sezionamento dell'animale presso terzi, come pure l'acquisto di capi vivi da macello da terzi, in misura non prevalente, ad integrazione delle proprie produzioni.

Sono invece escluse da questa definizione le produzioni di insaccati e salumi (vds. scheda n° 6).

Ai fini fiscali, sia IVA che IRPEF ed IRAP, la vendita di animali vivi è considerata agricola, mentre la vendita di carni macellate non lo è ai fini IVA.



CODICE DI ATTIVITA'

01.21.0	Allevamento di Bovini e Bufalini, produzione di latte crudo
01.22.1	Allevamento di Ovini e Caprini
01.22.2	Allevamento di equini
01.23.0	Allevamento di suini
15.11.0	Produzione di carni non di volatili e di prodotti della macellazione

INQUADRAMENTO CIVILISTICO

Attività connessa di trasformazione (Art. 2135 C.C.) *

INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE

In caso di attività prevalente obbligo di iscrizione INPS, area lavoratori agricoli autonomi

AUTORIZZAZIONI ED ADEMPIMENTI

Adempimenti amministrativi

Iscrizione al registro delle imprese (agricole)
Comunicazioni per la vendita diretta al dettaglio
Rifiuti: MUD (modello unico di dichiarazione)

Ente di riferimento

Camera di Commercio
Comune
Camera di Commercio

Rif. normativo

D.P.R. n. 581/95 e s. m.
D.Lgs. 228/01
D.Lgs. 22/97

Adempimenti sanitari

Autorizzazione sanitaria per vendita diretta
Autorizzazione per congelazione
Piano di autocontrollo HACCP

Ente di riferimento

ASL
ASL
ASL

Rif. normativo

L.283/62
L.283/62
D. Lgs. 155/97

Adempimenti tecnici

Sicurezza sul luogo di lavoro
Trattamento reflui
Gestione rifiuti speciali pericolosi e/o non pericolosi

Ente di riferimento

ASL
Provincia (Agricoltura)
Provincia (Ecologia)

Rif. normativo

L. 626/96
L.R.37/93
D.Lgs. 22/97

INQUADRAMENTO FISCALE

Regime I.V.A. ammesso

Regime normale

Rif. normativo

art. 34 DPR 633/72

Prodotti

Carni e parti commestibili di animali equini, bovini, suini, ovini e caprini (fresche surgelate, refrigerate salate secche affumicate)

Aliquote IVA

10 %

% di compensazione

non comprese in tabella A parte prima DPR 633/72

IRPEF

Reddito Agrario ** - Reddito d'impresa

Rif. normativo

D.P.R. 917/86

IRAP

Regime forfait - Regime normale

Rif. normativo

D. Lgs. 446/97

* E' ammessa una quota di prodotto da trasformare acquistato da terzi in quantità non superiore a quella prodotta in proprio

** Nei limiti del rapporto animali/RA previsti dal DPR 917/86, con eventuale tenuta del registro di carico e scarico degli animali

4. Produzione e vendita di piccoli animali e loro carni

Attività da sempre considerata agricola, da svolgersi comunque in strutture appositamente predisposte ed autorizzate dalla A.S.L. Dal punto di vista civilistico, l'attività di vendita degli animali vivi è considerata attività agricola, mentre la vendita delle loro carni si configura come attività connessa.

Ai fini fiscali sia IVA che IRPEF ed IRAP la vendita sia degli animali vivi che macellati è considerata vendita agricola.

Nascite, acquisti, morti o vendite devono risultare da apposito registro di stalla unicamente ai fini fiscali in caso di limitata disponibilità di superfici aziendali.

La macellazione ai fini di rivendita delle carni o di reimpiego delle stesse nella propria attività agrituristica richiede sempre la presenza del veterinario.



CODICE DI ATTIVITA'

01.24.0	Allevamento di pollame ed altri volatili
01.25.1	Allevamento di conigli
01.25.5	Allevamento di altri animali (struzzo, lepre, selvaggina in genere)
15.12.0	Produzione di carni di volatili, conigli e prodotti della loro macellazione

INQUADRAMENTO CIVILISTICO

Attività agricola
Attività connessa di trasformazione (Art. 2135 C.C.) *

INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE

In caso di attività prevalente obbligo di iscrizione INPS area lavoratori agricoli autonomi

AUTORIZZAZIONI ED ADEMPIMENTI

Adeempimenti amministrativi

Iscrizione al registro delle imprese (agricole)
Comunicazioni per la vendita diretta al dettaglio
Rifiuti: MUD (modello unico di dichiarazione)

Ente di riferimento

Camera di Commercio
Comune
Camera di Commercio

Rif. normativo

D.P.R. n. 581/95 e s. m.
D.Lgs. 228/01
D.Lgs. 22/97

Adeempimenti sanitari

Autorizzazione sanitaria per vendita diretta

Ente di riferimento

ASL

Rif. normativo

L.283/62; D.D.G. R.L.
14572 del 31.07.2002

Autorizzazione per congelazione
Piano di autocontrollo HACCP

ASL
ASL

L.283/62
D. Lgs. 155/97

Adeempimenti tecnici

Sicurezza sul luogo di lavoro
Trattamento reflui
Gestione rifiuti speciali pericolosi e/o non pericolosi

Ente di riferimento

ASL
Provincia (Agricoltura)
Provincia (Ecologia)

Rif. normativo

L. 626/96
L.R.37/93
D.Lgs. 22/97

INQUADRAMENTO FISCALE

Regime I.V.A. ammesso

Regime speciale - Regime normale

Rif. normativo

art. 34 DPR 633/72

Prodotti

Animali vivi e loro carni

Allquote IVA

10%

% di compensazione

7,50% volatili da cortile vivi
e morti; altro pollame vivo
8,50% carne di pollame
7,30% altri animali da cortile
8,30% carni, frattaglie e parti
di altri animali da cortile

IRPEF

Reddito Agrario ** - Reddito d'impresa

Rif. normativo

D.P.R. 917/86

IRAP

Regime forfait - Regime normale

Rif. normativo

D. Lgs. 446/97

* E' ammessa una quota di prodotto da trasformare acquistato da terzi in quantità non superiore a quella prodotta in proprio

** Nei limiti del rapporto animali/RA previsti dal DPR 917/86, con eventuale tenuta del registro di carico e scarico degli animali

5. Allevamento di bestiame

E' considerata una delle più classiche attività agricole zootecniche e certamente la più diffusa da sempre nel nostro territorio.

Usualmente viene ceduto il latte ai caseifici o alle centrali, mentre gli animali giovani (vitelli) o adulti (manze da macello o da rimonta, tori o vacche a fine carriera) finiscono in altri allevamenti o al macello. Quasi sempre l'alimentazione è di produzione aziendale per quanto riguarda i foraggi (trinciato di mais e fieno) mentre è di origine extra aziendale per quanto riguarda i mangimi e gli integratori.

Negli ultimi anni le aziende agricole ricorrono all'acquisto di alimenti zootecnici in misura maggiore a causa della minore disponibilità di terreni agricoli.

Nascite, acquisti, morti o vendite devono risultare da apposito registro di stalla ai fini sanitari, ma anche ai fini fiscali in caso di limitata disponibilità di superfici aziendali.



CODICE DI ATTIVITA'

01.21.0	Allevamento di Bovini e Bufalini, produzione di latte crudo
01.22.1	Allevamento di Ovini e Caprini
01.22.2	Allevamento di equini
01.23.0	Allevamento di suini

INQUADRAMENTO CIVILISTICO

Attività agricola

INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE

In caso di attività prevalente obbligo di iscrizione INPS area lavoratori agricoli autonomi

AUTORIZZAZIONI ED ADEMPIMENTI

Adempimenti amministrativi

Iscrizione al registro delle imprese (agricole)
Attribuzione Codice aziendale e Registro di stalla
Rifiuti: MUD (modello unico di dichiarazione)

Ente di riferimento

Camera di Commercio
ASL
Camera di Commercio

Rif. normativo

D.P.R. n. 581/95 e s. m.
D.P.R. 317/1996 e s.m.
D.Lgs. 22/97

Adempimenti sanitari

Autorizzazione sanitaria per vendita diretta
Autorizzazione per latte bovino
Registro medicinali

Ente di riferimento

ASL
ASL
ASL

Rif. normativo

L.283/62
D.P.R. 54/97
D.Lgs. 119/1992,
art. 34; D.Lgs. 336/1999
D. Lgs. 155/97

Piano di autocontrollo HACCP

ASL

D. Lgs. 155/97

Adempimenti tecnici

Sicurezza sul luogo di lavoro
Trattamento reflui
Gestione rifiuti speciali pericolosi e/o non pericolosi

Ente di riferimento

ASL
Provincia (Agricoltura)
Provincia (Ecologia)

Rif. normativo

L. 626/96
L.R.37/93
D.Lgs. 22/97

INQUADRAMENTO FISCALE

Regime I.V.A. ammesso

Regime speciale - Regime normale

Rif. normativo

art. 34 DPR 633/72

Prodotti

Animali vivi della specie bovina,
suina, ovina, caprina ed equina

Aliquote IVA

10%

% di compensazione

7,50% Bovini vivi,
anche del genere bufalo
7,30% altri animali

IRPEF

Reddito Agrario *

Rif. normativo

D.P.R. 917/86

IRAP

Regime agricolo - Regime normale

Rif. normativo

D. Lgs. 446/97

* Nei limiti del rapporto animali/RA previsti dal DPR 917/86

6. Produzione e vendita di salumi ottenuti da animali in allevamento

Si tratta di un'attività tipica delle nostre aziende agricole che allevano, anche in numero limitato, suini da trasformare poi in azienda in insaccati e salumi tipici. I salumi brianzoli erano famosi già in epoca romana al punto tale che i mercanti ne facevano scorta prima di attraversare le Alpi in quanto alimenti di facile conservazione e molto energetici.

Ai nostri giorni purtroppo la tradizione del salame è relegata quasi unicamente alla trasformazione industriale di carni di provenienza extra provinciale.

Riconosciuta quale attività agricola a tutti gli effetti, non gode però delle agevolazioni fiscali riconosciute alle attività connesse, non essendo compresa nell'elenco del decreto ministeriale appositamente emanato. E' ammesso l'intervento di macellatori e insaccatori esterni all'azienda, nonché l'acquisto di alcuni animali presso altri allevamenti. Le operazioni devono essere effettuate in locali e con attrezzature riconosciuti idonei dall'A.S.L..

Nascite, acquisti, morti o vendite devono risultare da apposito registro di stalla ai fini sanitari, ma anche ai fini fiscali in caso di limitata disponibilità di superfici aziendali.



CODICE DI ATTIVITA'

01.21.0	Allevamento di Bovini e Bufalini, produzione di latte crudo
01.22.1	Allevamento di Ovini e Caprini
01.22.2	Allevamento di equini
01.23.0	Allevamento di suini
15.13.0	Lavorazione e conservazione di prodotti a base di carni

INQUADRAMENTO CIVILISTICO

Attività connessa di trasformazione (Art. 2135 C.C.) *

INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE

In caso di attività prevalente obbligo di iscrizione INPS area lavoratori agricoli autonomi

AUTORIZZAZIONI ED ADEMPIMENTI
Adempimenti amministrativi

Iscrizione al registro delle imprese (agricole)
 Comunicazioni per la vendita diretta al dettaglio
 Attribuzione Codice aziendale e Registro di stalla
 Rifiuti: MUD (modello unico di dichiarazione)

Ente di riferimento

Camera di Commercio
 Comune
 ASL
 Camera di Commercio

Rif. normativo

D.P.R. n. 581/95 e s. m.
 D.Lgs. 228/01
 D.P.R. 317/1996 e s.m.
 D.Lgs. 22/97

Adempimenti sanitari

Autorizzazione sanitaria per vendita diretta
 Piano di autocontrollo HACCP

Ente di riferimento

ASL
 ASL

Rif. normativo

L.283/62
 D. Lgs. 155/97

Adempimenti tecnici

Etichettatura salumi
 Sicurezza sul luogo di lavoro
 Trattamento reflui
 Gestione rifiuti speciali pericolosi e/o non pericolosi

Ente di riferimento

ASL
 ASL
 Provincia (Agricoltura)
 Provincia (Ecologia)

Rif. normativo

D.Lgs. 109/92
 L. 626/96
 L.R.37/93
 D.Lgs. 22/97

INQUADRAMENTO FISCALE
Regime I.V.A. ammesso

Regime normale

Rif. normativo

art. 34 DPR 633/72

Prodotti

Salsicce, salami e simili di carni,
 di frattaglie o di sangue, altre
 preparazioni e conserve di carni

Aliquote IVA

10%

% di compensazione

non comprese in tabella
 A parte prima DPR 633/72

IRPEF

Reddito Agrario ** - Reddito da attività connessa
 forfait al 15%*** - Reddito d'impresa

Rif. normativo

D.P.R. 917/86

IRAP

Regime forfait - Regime normale

Rif. normativo

D. Lgs. 446/97

* E' ammessa una quota di prodotto da trasformare acquistato da terzi in quantità non superiore a quella prodotta in proprio

**Nei limiti del rapporto animali/RA previsti dal DPR 917/86, con eventuale tenuta del registro di carico e scarico degli animali

*** Il superamento dei limiti di prevalenza di prodotti propri oltre la franchigia è considerato reddito di impresa

7. Apicoltura

Tipica attività lecchese non sempre svolta a carattere professionale, ma spesso anche da parte di amatori.

La smielatura può essere effettuata in proprio o presso terzi. La vendita avviene sia ad industrie di trasformazione che a rivenditori, come pure al privato consumatore.

L'attuale andamento del mercato del miele, a causa delle forti importazioni di prodotto a bassissimo prezzo dalla Cina, anche se di bassa qualità, consiglia di rivolgersi alla vendita diretta al consumatore dei barattoli di miele, in quanto l'industria di trasformazione offre prezzi d'acquisto assolutamente non remunerativi per gli apicoltori.

Esiste ai fini fiscali un preciso rapporto sciami/terreno da rispettare per mantenere la tassazione IRPEF nell'ambito del reddito agrario.

Il numero di arnie o alveari deve risultare da apposito registro di allevamento ai fini sanitari, ma anche ai fini fiscali in caso di limitata disponibilità di superfici aziendali



CODICE DI ATTIVITA'

0.12.53	Apicoltura con produzione di miele grezzo e cera d'api
15.89.0	Produzione di altri prodotti alimentari (compresa lavorazione e confezionamento del miele)

INQUADRAMENTO CIVILISTICO

Attività agricola

INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE

In caso di attività prevalente obbligo di iscrizione INPS area lavoratori agricoli autonomi

AUTORIZZAZIONI ED ADEMPIMENTI

Adempimenti amministrativi

	Ente di riferimento	Rif. normativo
Iscrizione al registro delle imprese (agricole)	Camera di Commercio	D.P.R. n. 581/95 e s. m.
Comunicazioni per la vendita diretta al dettaglio	Comune	D.Lgs. 228/01
Rifiuti: MUD (modello unico di dichiarazione)	Camera di Commercio	D.Lgs. 22/97

Adempimenti sanitari

	Ente di riferimento	Rif. normativo
Autorizzazione sanitaria per smielatura e vendita diretta	ASL	L.283/62
Denuncia di possesso arnie (entro 31/01 di ogni anno)	ASL	L.R. n.5/2004
Denuncia annuale per il nomadismo (entro 31/03)	ASL	R.R. n.5/2004
Piano di autocontrollo HACCP	ASL	D. Lgs. 155/97
Registro medicinali	ASL	D.Lgs. 119/1992, art. 34; D.Lgs. 336/1999

Adempimenti tecnici

	Ente di riferimento	Rif. normativo
Sicurezza sul luogo di lavoro	ASL	L. 626/96
Gestione rifiuti speciali pericolosi e/o non pericolosi	Provincia (Ecologia)	D.Lgs. 22/97

INQUADRAMENTO FISCALE

Regime I.V.A. ammesso

Regime speciale - Regime normale **Rif. normativo**
art. 34 DPR 633/72

Prodotti

	Allquote IVA	% di compensazione
Pappa reale	20%	--
Api, cera d'api grezza, miele naturale, propoli grezza, polline	10 %	8,80% miele, cera e propoli grezza 7,30% api 4% polline

IRPEF

Reddito Agrario* **Rif. normativo**
D.P.R. 917/86

IRAP

Regime agricolo - Regime normale **Rif. normativo**
D. Lgs. 446/97

* Nei limiti del rapporto animali/RA previsti dal DPR 917/86, con eventuale tenuta del registro di carico e scarico degli animali

8. Produzione e vendita di uova

Allevamento effettuato in gabbie o a terra il cui prodotto principale sono le uova, poiché le galline a fine carriera hanno uno scarso o nessun valore commerciale.

Gli animali mantenuti chiusi in gabbie di ferro o in capannoni su truciolo di legno sono normalmente alimentati in modo da aumentare ed accelerare la produzione. Nei locali d'allevamento è indispensabile il ricambio forzato dell'aria per ridurre l'accumulo di ammoniaca e di germi.

L'attività è regolamentata da norme a garanzia della freschezza e provenienza delle produzioni. Dal 2004 sul guscio delle uova vendute nei mercati o nei negozi va impressa una particolare "etichetta" che permette di informare e garantire il consumatore, dandogli l'opportunità di "tracciare" la provenienza di quell'uovo, dall'allevamento alla tavola, mentre quelle vendute in azienda è ancora possibile non etichettarle. L'etichetta riporta la nazione nella quale l'uovo è stato depresso, il sistema di allevamento e l'azienda produttrice.

Nascite, acquisti, morti o vendite devono risultare da apposito registro di stalla ai fini sanitari, ma anche ai fini fiscali in caso di limitata disponibilità di superfici aziendali.



CODICE DI ATTIVITA'

01.24.0

Allevamento di pollame ed altri volatili

INQUADRAMENTO CIVILISTICO

Attività agricola

INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE

In caso di attività prevalente obbligo di iscrizione INPS area lavoratori agricoli autonomi

AUTORIZZAZIONI ED ADEMPIMENTI

Adempimenti amministrativi

Iscrizione al registro delle imprese (agricole)
Comunicazioni per la vendita diretta al dettaglio
Attribuzione Codice aziendale e Registro di stalla
Autorizzazione per imballaggio e selezione uova
(esclusivamente per vendita fuori azienda)
Rifiuti: MUD (modello unico di dichiarazione)

Ente di riferimento

Camera di Commercio
Comune
ASL

Rif. normativo

D.P.R. n. 581/95 e s. m.
D.Lgs. 228/01
D.P.R. 317/1996 e s.m.

Provincia (Agricoltura)
Camera di Commercio

L.419/71
D.Lgs. 22/97

Adempimenti sanitari

Autorizzazione sanitaria
Registro medicinali

Piano di autocontrollo HACCP

Ente di riferimento

ASL
ASL

ASL

Rif. normativo

L.283/62
D.Lgs. 119/1992,
art. 34; D.Lgs. 336/1999
D. Lgs. 155/97

Adempimenti tecnici

Sicurezza sul luogo di lavoro ASL
Trattamento reflui

Gestione rifiuti speciali pericolosi e/o non pericolosi

Ente di riferimento

L. 626/96
Provincia (Agricoltura)

Provincia (Ecologia)

Rif. normativo

L.R.37/93 ;
D. Lgs. 152/99
D.Lgs. 22/97

INQUADRAMENTO FISCALE

Regime I.V.A. ammesso

Regime speciale - Regime normale

Rif. normativo

art. 34 DPR 633/72

Prodotti

Uova di volatili in guscio freschi
e conservati
Uova di volatili e giallo di uova
essiccati e diversamente conservati

Aliquote IVA

10%

10 %

% di compensazione

8,80% uova di volatili
fresche e conservate in guscio

IRPEF

Reddito Agrario * - Reddito d'impresa

Rif. normativo

D.P.R. 917/86

IRAP

Regime agricolo - Regime normale

Rif. normativo

D. Lgs. 446/97

* Nei limiti del rapporto animali/RA previsti dal DPR 917/86, con eventuale tenuta del registro di carico e scarico degli animali

9. Produzione di gelati con frutta e/o latte prodotto in proprio

L'attività di trasformazione di latte, frutta, verdura, ecc., per la produzione in impianti propri e/o di terzi, di gelati, sorbetti ed altri prodotti simili, è una attività connessa a quella agricola, che permette di ottenere prodotti da vendere direttamente in azienda.

Tale attività permette di valorizzare i prodotti agricoli locali e, conseguentemente, dare alle imprese una maggiore redditività rispetto a quella ottenuta con la collocazione delle materie prime sul mercato. L'avvio di questa attività necessita di un'adeguata preparazione tecnico-professionale dei produttori, che potrebbe essere raggiunta attraverso la frequenza di corsi di formazione organizzati da associazioni e/o da enti pubblici



CODICE DI ATTIVITA'

01.21.0	Allevamento di Bovini e Bufalini, produzione di latte crudo
01.22.1	Allevamento di Ovini e Caprini
01.13.1	Colture viticole
01.13.4	Colture frutticole diverse
01.13.5	Colture miste viticole, olivicole e frutticole
15.52.0	Produzione dei gelati

INQUADRAMENTO CIVILISTICO

Attività connessa di trasformazione*

INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE

Iscrizione all'INPS (area lavoratori agricoli autonomi) solo se connessa alla attività agricola principale

AUTORIZZAZIONI ED ADEMPIMENTI
Adempimenti amministrativi

Iscrizione al registro delle imprese (agricole)
 Comunicazioni per la vendita diretta al dettaglio
 Rifiuti: MUD (modello unico di dichiarazione)

Ente di riferimento

Camera di Commercio
 Comune
 Camera di Commercio

Rif. normativo

D.P.R. n. 581/95 e s. m.
 D.Lgs. 228/01
 D.Lgs. 22/97

Adempimenti sanitari

Autorizzazione sanitaria
 Registro medicinali

 Piano di autocontrollo HACCP

Ente di riferimento

ASL
 ASL

 ASL

Rif. normativo

L.283/62
 D.Lgs. 119/1992,
 art. 34; D.Lgs. 336/1999
 D. Lgs. 155/97

Adempimenti tecnici

Sicurezza sul luogo di lavoro
 Trattamento reflui (per allevamento)
 Gestione rifiuti speciali pericolosi e/o non pericolosi

Ente di riferimento

ASL
 Provincia (Agricoltura)
 Provincia (Ecologia)

Rif. normativo

L. 626/96
 L.R.37/93
 D.Lgs. 22/97

INQUADRAMENTO FISCALE
Regime I.V.A. ammesso

Regime normale

Rif. normativo

art. 34 DPR 633/72

Prodotti

Gelato

Aliquote IVA

10%

% di compensazione

non compreso in tabella A
 parte prima DPR 633/72

IRPEF

Reddito da attività connessa
 (forfait al 15%)** - Reddito d'impresa

Rif. normativo

D.P.R. 917/86

IRAP

Regime forfait - Regime normale

Rif. normativo

D. Lgs. 446/97

* E' ammessa una quota di prodotto da trasformare acquistato da terzi in quantità non superiore a quella prodotta in proprio

** Il superamento dei limiti di prevalenza di prodotti propri oltre la franchigia è considerato reddito di impresa

A.2 Prodotti alimentari di origine vegetale

10. Produzione di orticole
11. Produzione di cereali, legumi e altri prodotti da seminativi
12. Produzione di farine di cereali e di altri vegetali di produzione propria
13. Colture olivicole con produzione di olio
14. Colture viticole con produzione di vino
15. Produzione di distillati da vegetali prodotti in proprio
16. Produzione di birra con materie prime prodotte in proprio
17. Produzione di succhi, confetture e conserve alimentari

10. Produzione di orticole

Le produzioni sono ottenute da aziende agricole che effettuano la coltivazione di patate, cipolle, cavoli, insalate, carote, legumi, pomodori, melanzane, ecc. sia in forma estensiva all'aperto in pieno campo, sia mediante strutture di protezione quali i tunnel.

Le produzioni possono essere cedute sia all'ingrosso che al dettaglio, in campo o ai mercati generali, oppure in appositi punti vendita, allo stato sfuso o confezionate.

Le maggiori produzioni orticole in provincia di Lecco si riscontrano in Brianza e segnatamente nei comuni di Montevecchia, Missaglia, Cernusco Lombardone, Casatenovo e sono rappresentate principalmente da prodotti "da foglia" (vari tipi di insalate, rucola, basilico), zucchine e cetrioli. Insieme a queste produzioni si trovano, specie a Montevecchia, coltivazioni di rosmarino e erba salvia. La produzione brianzola trova il suo sbocco principale presso l'ortomercato di Milano o direttamente alla grande distribuzione.



CODICE DI ATTIVITA'

01.12.1	Coltivazione ortaggi in piena aria
01.12.2	Coltivazione ortaggi in serra

INQUADRAMENTO CIVILISTICO

Attività agricola

INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE

In caso di attività prevalente obbligo di iscrizione INPS, area lavoratori agricoli autonomi

AUTORIZZAZIONI ED ADEMPIMENTI
Adempimenti amministrativi

Iscrizione al registro delle imprese (agricole)
 Comunicazioni per la vendita diretta al dettaglio
 Rifiuti: MUD (modello unico di dichiarazione)

Ente di riferimento

Camera di Commercio
 Comune
 Camera di Commercio

Rif. normativo

D.P.R. n. 581/95 e s. m.
 D.Lgs. 228/01
 D.Lgs. 22/97

Adempimenti sanitari

Autorizzazione sanitaria per vendita al dettaglio
 (se non è in campo)
 Piano di autocontrollo HACCP

Ente di riferimento

ASL
 ASL

Rif. normativo

L.283/62
 D. Lgs. 155/97

Adempimenti tecnici

Sicurezza sul luogo di lavoro
 Gestione rifiuti speciali pericolosi e/o non pericolosi

Ente di riferimento

ASL
 Provincia (Ecologia)

Rif. normativo

L. 626/96
 D.Lgs. 22/97

INQUADRAMENTO FISCALE
Regime I.V.A. ammesso

Regime speciale - Regime normale

Rif. normativo

art. 34 DPR 633/72

Prodotti

Ortaggi e piante eduli

Aliquote IVA

4%

% di compensazione

4%

IRPEF

Reddito Agrario

Rif. normativo

D.P.R. 917/86

IRAP

Regime agricolo - Regime normale

Rif. normativo

D. Lgs. 446/97

11. Produzione di cereali, legumi e altri prodotti da seminativi

La produzione di cereali, legumi e altri prodotti da seminativi (frumento, segale, avena, orzo, mais da granella, sorgo, soia, ecc.) si configura come attività agricola esercitata da un imprenditore che, organizzando i fattori della produzione (capitale: finanziario, fondiario e agrario; lavoro), produce derrate agrarie per l'utilizzo diretto e/o per la successiva trasformazione (molitura, fioccatatura, ecc.). Le aziende del settore hanno normalmente orientamento produttivo specialistico, sia per la dotazione del parco macchine, sia per la preparazione tecnica professionale dell'operatore. La collocazione sul mercato delle granaglie avviene prevalentemente all'ingrosso, senza trascurare la possibilità di forniture di nicchia per specifiche trasformazioni (molitura e fioccatatura). In provincia di Lecco è l'attività che occupa la maggior superficie, subito dopo quella a prato e pascolo. La tradizionale e più diffusa coltivazione di frumento è stata da pochi decenni soppiantata quasi completamente dalla coltivazione di mais ibrido per l'alimentazione del bestiame (granella e/o da silomais). La redditività di tali coltivazioni si registra solo per coloro che le reimpiegano nell'alimentazione del bestiame, mentre hanno perso significato economico le produzioni destinate al mercato a causa del forte calo dei prezzi (indotto dalla PAC).



CODICE DI ATTIVITA'

01.11.1	Coltivazione di cereali
01.11.5	Coltivazione di altri seminativi
01.11.6	Coltivazioni miste di altri cereali e seminativi

INQUADRAMENTO CIVILISTICO

Attività agricola

INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE

In caso di attività prevalente obbligo di iscrizione INPS area lavoratori agricoli autonomi

AUTORIZZAZIONI ED ADEMPIMENTI

Adempimenti amministrativi

Iscrizione al registro delle imprese (agricole)	Ente di riferimento Camera di Commercio	Rif. normativo D.P.R. n. 581/95 e s. m.
Comunicazioni per la vendita diretta al dettaglio	Comune	D.Lgs. 228/01
Rifiuti: MUD (modello unico di dichiarazione)	Camera di Commercio	D.Lgs. 22/97

Adempimenti sanitari

Autorizzazione sanitaria per vendita al dettaglio (se non è in campo)	Ente di riferimento ASL	Rif. normativo L.283/62
---	-----------------------------------	-----------------------------------

Adempimenti tecnici

Sicurezza sul luogo di lavoro	Ente di riferimento ASL	Rif. normativo L. 626/96
Gestione rifiuti speciali pericolosi e/o non pericolosi	Provincia (Ecologia)	D.Lgs. 22/97

INQUADRAMENTO FISCALE

Regime I.V.A. ammesso

Regime speciale - Regime normale **Rif. normativo**
art. 34 DPR 633/72

Prodotti

Cereali e legumi da granella	Aliquote IVA 4%	% di compensazione 4% cereali, foraggiere e farine
Culture foraggiere	10 %	

IRPEF

Reddito Agrario **Rif. normativo**
D.P.R. 917/86

IRAP

Regime forfait - Regime normale **Rif. normativo**
D. Lgs. 446/97

* E' ammessa una quota di prodotto da trasformare acquistato da terzi in quantità non superiore a quella prodotta in proprio

** Il superamento dei limiti di prevalenza di prodotti propri oltre la franchigia è considerato reddito di impresa

12. Farine di cereali e di altri vegetali di produzione propria

L'attività è volta alla lavorazione delle granaglie e di altri vegetali quali radici, tuberi o frutta (castagne, noci, nocciole...), prevalentemente di provenienza aziendale, per la trasformazione in farine, semole, semolini, oli ed in genere prodotti di prima trasformazione per l'alimentazione quali fioccati e pop corn.

Parte della lavorazione può anche essere eseguita da operatori terzi per conto dell'azienda agricola, purché la prevalenza dei prodotti agricoli base resti sempre di propria produzione.

La collocazione sul mercato dei prodotti trasformati avviene prevalentemente attraverso la vendita diretta in azienda o fuori, con diffuso utilizzo in agriturismo. Particolare importanza assume il confezionamento, sia dal punto di vista igienico che mercantile.



CODICE DI ATTIVITA'

01.11.1	Coltivazione di cereali
01.11.5	Coltivazione di altri seminativi
01.11.6	Coltivazioni miste di altri cereali e seminativi
01.13.04	Colture frutticole diverse
15.61.1	Molitura di frumento
15.61.2	Molitura di altri cereali
15.61.4	Altre lavorazioni di semi e granaglie **
15.62.4	Produzione di prodotti amidacei

INQUADRAMENTO CIVILISTICO

Attività agricola

INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE

In caso di attività prevalente obbligo di iscrizione INPS area lavoratori agricoli autonomi

AUTORIZZAZIONI ED ADEMPIMENTI

Adeempimenti amministrativi

Iscrizione al registro delle imprese (agricole)
Comunicazioni per la vendita diretta al dettaglio
Rifiuti: MUD (modello unico di dichiarazione)

Ente di riferimento

Camera di Commercio
Comune
Camera di Commercio

Rif. normativo

D.P.R. n. 581/95 e s. m.
D.Lgs. 228/01
D.Lgs. 22/97

Adeempimenti sanitari

Autorizzazione sanitaria per vendita al dettaglio
Piano di autocontrollo HACCP

Ente di riferimento

ASL
ASL

Rif. normativo

L.283/62
D. Lgs. 155/97

Adeempimenti tecnici

Sicurezza sul luogo di lavoro
Gestione rifiuti speciali pericolosi e/o non pericolosi

Ente di riferimento

ASL
Provincia (Ecologia)

Rif. normativo

L. 626/96
D.Lgs. 22/97

INQUADRAMENTO FISCALE

Regime I.V.A. ammesso

Regime normale

Rif. normativo

art. 34 DPR 633/72

Prodotti

Farine di frumento, mais, segale e orzo
Farine di legumi,
avena e cereali minori

Aliquote IVA

4%
10 %

% di compensazione
non comprese in tabella A
parte prima DPR 633/72

IRPEF

Reddito Agrario - Reddito da attività
connessa (forfait al 15%) **

Rif. normativo

D.P.R. 917/86

IRAP

Regime agricolo - Regime normale

Rif. normativo

D. Lgs. 446/97

* E' ammessa una quota di prodotto da trasformare acquistato da terzi in quantità non superiore a quella prodotta in proprio

** farina di castagne, fioccatore di cereali, ecc.

13. Coltivazione olivicola con produzione di olio

La coltivazione di olive per la produzione di olio e altri prodotti (patè, olive denocciolate, olive in salamoia, ecc) si configura oggi come attività prevalentemente hobbistica, ma con chiare possibilità di sviluppo futuro in forma imprenditoriale, come mostrano alcune aziende che già operano con impronta professionale.

Si segnala un significativo ritorno sul territorio provinciale di tale coltivazione, che ha visto negli ultimi anni, e soprattutto nei territori di riviera, la messa a dimora di oltre 40.000 piante.

La produzione attualmente è posta sul mercato esclusivamente con la vendita diretta.

Per effettuare la vendita del prodotto fuori dall'azienda è necessario utilizzare contenitori di capacità massima di litri 5 di materiale idoneo (vetro o latta). A tale condizione fanno eccezione ristoranti, mense e collettività in genere, pur rimanendo il divieto di vendita del prodotto sfuso anche in azienda (Reg. C.E. 1019/2002)



CODICE DI ATTIVITA'		
01.13.2	Colture olivicole compresa la produzione di olio da olive proprie	
01.13.5	Colture miste viticole, olivicole e frutticole	
INQUADRAMENTO CIVILISTICO		
Attività agricola e connessa di trasformazione (Art. 2135 c.c.) *		
INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE		
Iscrizione all'INPS (area lavoratori agricoli autonomi) solo se connessa alla attività agricola principale		
AUTORIZZAZIONI ED ADEMPIMENTI		
Adempimenti amministrativi		
Iscrizione al registro delle imprese (agricole)	Ente di riferimento Camera di Commercio	Rif. normativo D.P.R. n. 581/95 e s. m.
Comunicazioni per la vendita diretta al dettaglio	Comune	D.Lgs. 228/01
Rifiuti: MUD (modello unico di dichiarazione)	Camera di Commercio	D.Lgs. 22/97
Adempimenti sanitari		
Autorizzazione sanitaria per vendita al dettaglio	Ente di riferimento ASL	Rif. normativo L.283/62
Piano di autocontrollo HACCP	ASL	D. Lgs. 155/97
Adempimenti tecnici		
Sicurezza sul luogo di lavoro	Ente di riferimento ASL	Rif. normativo L. 626/96
Gestione rifiuti speciali pericolosi e/o non pericolosi	Provincia (Ecologia)	D.Lgs. 22/97
INQUADRAMENTO FISCALE		
Regime I.V.A. ammesso		Rif. normativo
Regime speciale - Regime normale		art. 34 DPR 633/72
Prodotti	Aliquote IVA	% di compensazione
Olio di oliva, olive fresche naturali e/o in salamola	4%	4%
IRPEF		Rif. normativo
Reddito Agrario		D.P.R. 917/86
IRAP		Rif. normativo
Regime agricolo - Regime normale		D. Lgs. 446/97

* E' ammessa una quota di prodotto da trasformare acquistato da terzi in quantità non superiore a quella prodotta in proprio

14. Coltivazione viticola con produzione di vino

La coltivazione della vite per la produzione di uve da vino nelle aree vocate della provincia di Lecco è attualmente gestita da aziende agricole a carattere imprenditoriale, dopo che per decenni era stata caratterizzata da una capillare presenza di produttori amatoriali. Giova riconoscere che gli eccezionali e recenti investimenti colturali eseguiti da un limitato numero di imprenditori, concentrati nella zona di Montevecthia, ha sortito apprezzabili risultati qualitativi e quantitativi.

A differenza di realtà a noi prossime (Valtellina), ogni produttore piglia le proprie uve in azienda, a vantaggio delle specifiche caratteristiche, anche se si tratta di quantità per produzioni di nicchia. Allo stato attuale non si riscontrano strutture consortili dedicate alla trasformazione o all'invecchiamento.

La collocazione sul mercato è fatta essenzialmente attraverso la vendita diretta in azienda o con utilizzo in agriturismo, ma il prodotto inizia a guadagnarsi una propria collocazione sul mercato anche attraverso la preparazione di prodotti specifici (Spumante della Brianza), la partecipazioni dei produttori a manifestazioni ed esposizioni di maggior rilievo e l'inserimento in circuiti enogastronomici.



CODICE DI ATTIVITA'

01.13.1	Colture viticole compresa la produzione di vino da uve proprie
01.13.5	Coltivazioni miste viticole, olivicole e frutticole

INQUADRAMENTO CIVILISTICO

Attività agricola e connessa di trasformazione (Art. 2135 c.c.) *

INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE

Iscrizione all'INPS (area lavoratori agricoli autonomi) solo se connessa alla attività agricola principale

AUTORIZZAZIONI ED ADEMPIMENTI
Adeempimenti amministrativi

Iscrizione al registro delle imprese (agricole)
 Comunicazioni per la vendita diretta al dettaglio
 Dichiarazione annuale giacenza vino al 31.08, raccolta uva, produzione vino dell'anno
 Documento amministrativo di accompagnamento -D.A.A (accise)

Ente di riferimento

Camera di Commercio
 Comune

 Comune
 Uff. Tecnico di Finanza
 – Ag. Dogane / Isp.
 Repressioni Frodi

Rif. normativo

D.P.R. n. 581/95 e s. m.
 D.Lgs. 228/01

 Reg. CE 1294/96
 Reg. CE 1493/99

Autorizzazione impianto vigneti
 Licenza UTF per distillati e birra - accise

Provincia
 Uff.Tecnico di Finanza
 – Ag. Dogane

Reg. CE 1493/99
 D.Lgs. 504/95

Rifiuti: MUD (modello unico di dichiarazione)

Camera di Commercio

D.Lgs. 22/97

Adeempimenti sanitari

Autorizzazione alla produzione ed imbottigliamento
 Piano di autocontrollo HACCP
 Patentino per uso presidi sanitari

Ente di riferimento

ASL
 ASL
 Provincia (Agricoltura)

Rif. normativo

L.283/62
 D. Lgs. 155/97
 D.P.R. 290/2001

Adeempimenti tecnici

Sicurezza sul luogo di lavoro
 Albo imbottiglieri (solo per DOC DOCG IGT)
 Gestione rifiuti speciali pericolosi e/o non pericolosi

Ente di riferimento

ASL
 Camera di Commercio
 Provincia (Ecologia)

Rif. normativo

L. 626/96
 D.M. 21 maggio 2004
 D.Lgs. 22/97

INQUADRAMENTO FISCALE
Regime I.V.A. ammesso

Regime speciale - Regime normale

Rif. normativo

art. 34 DPR 633/72

Prodotti

Uve da vino
 Vino

Aliquote IVA

10%
 20 %

% di compensazione

4%
 12,30% per vini fino a 21° alcolici

IRPEF

Reddito Agrario

Rif. normativo

D.P.R. 917/86

IRAP

Regime agricolo - Regime normale

Rif. normativo

D. Lgs. 446/97

* E' ammessa una quota di prodotto da trasformare acquistato da terzi in quantità non superiore a quella prodotta in proprio

15. Produzione di distillati da vegetali prodotti in proprio

La distillazione delle più svariate produzioni vegetali e dei sottoprodotti derivanti dalla coltivazione delle derrate agroalimentari, si configura come attività agricola connessa se esercitata da imprenditore che intende produrre distillati ed affini per la vendita al consumo e/o alla distribuzione del prodotto base e/o dei derivati ottenuti con metodi, procedimenti, aggiunte e manipolazioni quanto più diversificati.

Si tratta di una attività di nicchia per l'ottenimento di prodotti particolari, giustificati dalle specifiche condizioni territoriali, per favorire tendenze del mercato.



CODICE DI ATTIVITA'

01.13.1	Colture viticole
01.13.4	Colture frutticole diverse
01.13.5	Colture miste viticole, olivicole e frutticole
15.91.0	Produzione di bevande alcoliche distillate

INQUADRAMENTO CIVILISTICO

Attività agricola e connessa di trasformazione (Art. 2135 c.c.) *

INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE

Iscrizione all'INPS (area lavoratori agricoli autonomi) solo se connessa all'attività agricola principale

AUTORIZZAZIONI ED ADEMPIMENTI

Adeempimenti amministrativi

Iscrizione al registro delle imprese (agricole)
Comunicazioni per la vendita diretta al dettaglio
Licenza UTF per distillati e birra - accise

Rifiuti: MUD (modello unico di dichiarazione)

Ente di riferimento

Camera di Commercio
Comune
Uff. Tecnico di Finanza
Ag. Dogane
Camera di Commercio

Rif. normativo

D.P.R. n. 581/95 e s. m.
D.Lgs. 228/01

D. Lgs. 504/95
D.Lgs. 22/97

Adeempimenti sanitari

Autorizzazione per la vendita al dettaglio
Piano di autocontrollo HACCP

Ente di riferimento

ASL
ASL

Rif. normativo

L.283/62
D. Lgs. 155/97

Adeempimenti tecnici

Sicurezza sul luogo di lavoro
Gestione rifiuti speciali pericolosi e/o non pericolosi

Ente di riferimento

ASL
Provincia (Ecologia)

Rif. normativo

L. 626/96
D.Lgs. 22/97

INQUADRAMENTO FISCALE

Regime I.V.A. ammesso

Regime normale

Rif. normativo

art. 34 DPR 633/72

Prodotti

Distillati

Aliquote IVA

20%

% di compensazione

non comprese in tabella A
parte prima DPR 633/72

IRPEF

Reddito Agrario - Reddito da attività
connessa forfait al 15%** - Reddito d'impresa

Rif. normativo

D.P.R. 917/86

IRAP

Regime forfait - Regime normale

Rif. normativo

D. Lgs. 446/97

* E' ammessa una quota di prodotto da trasformare acquistato da terzi in quantità non superiore a quella prodotta in proprio

** Il superamento dei limiti di prevalenza di prodotti propri oltre la franchigia è considerato reddito di impresa

16. Produzione di birra con materie prime prodotte in proprio

Il consumo di birra è in continua espansione nel nostro paese e numerosi sono i consumatori che vanno alla ricerca di produzioni particolari. Si stanno pertanto sviluppando piccoli birrifici (o birrerie) che offrono ai propri clienti un prodotto non pastorizzato e non standardizzato, utilizzando oltre l'orzo per la produzione di malto, anche grano saraceno, mais, castagne, sorgo e ottenendo così prodotti dal gusto nuovo e particolare che sono molto apprezzati specie da un pubblico giovanile.

La materia prima impiegata per tale produzione è quella che può essere prodotta da qualsiasi cerealicoltore lecchese e questa attività può essere una buona opportunità per valorizzare una produzione, quella dei cereali, che attualmente non è più remunerativa.

Esempi di piccoli birrifici si possono trovare nella vicina provincia di Sondrio, in Valchiavenna, e nel Comasco.



CODICE DI ATTIVITA'

01.11.1	Coltivazione di cereali
01.11.5	Coltivazione di altri seminativi
01.11.6	Coltivazioni miste di altri cereali e seminativi
15.96.0	Produzione di birra

INQUADRAMENTO CIVILISTICO

Attività connessa di trasformazione*

INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE

Iscrizione all'INPS (area lavoratori agricoli autonomi) solo se connessa alla attività agricola principale

AUTORIZZAZIONI ED ADEMPIMENTI

Adempimenti amministrativi

Iscrizione al registro delle imprese (agricole)
Comunicazioni per la vendita diretta al dettaglio
Licenza UTF per distillati e birra - accise

Rifiuti: MUD (modello unico di dichiarazione)

Ente di riferimento

Camera di Commercio
Comune
Uff.Tecnico di Finanza
– Ag. Dogane
Camera di Commercio

Rif. normativo

D.P.R. n. 581/95 e s. m.
D.Lgs. 228/01

D. Lgs. 504/95
D.Lgs. 22/97

Adempimenti sanitari

Autorizzazione alla produzione ed imbottigliamento
Piano di autocontrollo HACCP

Ente di riferimento

ASL
ASL

Rif. normativo

L.283/62
D. Lgs. 155/97

Adempimenti tecnici

Sicurezza sul luogo di lavoro
Gestione rifiuti speciali pericolosi e/o non pericolosi

Ente di riferimento

ASL
Provincia (Ecologia)

Rif. normativo

L. 626/96
D.Lgs. 22/97

INQUADRAMENTO FISCALE

Regime I.V.A. ammesso

Regime normale

Rif. normativo

art. 34 DPR 633/72

Prodotti

Birra

Aliquote IVA

10%

% di compensazione

non comprese in tabella A
parte prima DPR 633/72

IRPEF

Reddito da attività connessa
forfait al 15% - Reddito d'impresa

Rif. normativo

D.P.R. 917/86

IRAP

Regime forfait - Regime normale

Rif. normativo

D. Lgs. 446/97

* E' ammessa una quota di prodotto da trasformare acquistato da terzi in quantità non superiore a quella prodotta in proprio

17. Produzione di succhi, confetture e conserve alimentari

La provincia di Lecco non ha mai avuto fama di essere vocata per la produzione frutticola e non vi è alcuna tradizione in questa attività. Le piante da frutta che vi si incontrano sono per lo più esemplari sparsi per la campagna o in piccoli appezzamenti di orti familiari la cui produzione è destinata all'autoconsumo. Da alcuni anni a questa parte, tuttavia, si assiste allo sviluppo della coltivazione di piccoli frutti e al recupero delle piante da frutto isolate per la produzione di confetture, succhi, gelatine, o per la guarnizione di piatti o il confezionamento di crostate (specialmente negli agriturismi). Si tratta di prodotti molto apprezzati per la loro genuinità e artigianalità, che ricevono una buona remunerazione attraverso il canale della vendita diretta in azienda o nei mercati di paese. Ancora più recente è la produzione di conserve di verdure, che attirano per la loro appetitività e per la varietà di preparazione, che stimolano la curiosità di conoscerne la ricetta e spingono ad assaggiarle. Il canale di vendita più appropriato è analogo a quello utilizzato per le confetture di frutta.



CODICE DI ATTIVITA'

01.13.4	Colture frutticole diverse
01.12.1	Coltivazione ortaggi in piena aria
01.12.2	Coltivazioni ortaggi in serra
15.33.0	Lavorazione di frutta e ortaggi

INQUADRAMENTO CIVILISTICO

Attività agricola e connessa di trasformazione (Art. 2135 c.c.) *

INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE

Iscrizione all'INPS (area lavoratori agricoli autonomi) solo se connessa alla attività agricola principale

AUTORIZZAZIONI ED ADEMPIMENTI

Adempimenti amministrativi

Iscrizione al registro delle imprese (agricole)
Comunicazioni per la vendita diretta al dettaglio
Rifiuti: MUD (modello unico di dichiarazione)

Ente di riferimento

Camera di Commercio
Comune
Camera di Commercio

Rif. normativo

D.P.R. n. 581/95 e s. m.
D.Lgs. 228/01
D.Lgs. 22/97

Adempimenti sanitari

Autorizzazione sanitaria per vendita al dettaglio
Piano di autocontrollo HACCP

Ente di riferimento

ASL
ASL

Rif. normativo

L.283/62
D. Lgs. 155/97

Adempimenti tecnici

Sicurezza sul luogo di lavoro
Gestione rifiuti speciali pericolosi e/o non pericolosi

Ente di riferimento

ASL
Provincia (Ecologia)

Rif. normativo

L. 626/96
D.Lgs. 22/97

INQUADRAMENTO FISCALE

Regime I.V.A. ammesso

Regime normale

Rif. normativo

art. 34 DPR 633/72

Prodotti

Marmellate di frutta, conserve succhi 10 %

Aliquote IVA

% di compensazione

non comprese in tabella A
parte prima DPR 633/72

IRPEF

Reddito Agrario - Reddito d'impresa

Rif. normativo

D.P.R. 917/86

IRAP

Regime forfait - Regime normale

Rif. normativo

D. Lgs. 446/97

* E' ammessa una quota di prodotto da trasformare acquistato da terzi in quantità non superiore a quella prodotta in proprio



B.1 Prodotti non alimentari di origine zootecnica

- 18. Allevamento di animali da pelliccia**
- 19. Allevamento di animali da compagnia (cani, gatti, volatili, ecc.)**
- 20. Allevamento di specie appartenenti alla fauna selvatica**

18. Allevamento di animali da pelliccia

Allevamenti di limitata diffusione ma di alta redditività.

L'attività presenta notevoli difficoltà, a causa della elevata sensibilità degli animali che provoca un numero elevato di perdite.

In genere si tratta di animali carnivori, per la cui alimentazione ci si approvvigiona da fonti esterne, allevati in strutture semplici costituite da tettoie non isolate, in piccole gabbie con il fondo metallico in rete, esposti al freddo, al vento e al gelo, per infittirne il manto in modo da rendere più folta la pelliccia.

Le specie più allevate sono rappresentate da visoni, volpi, puzzole, procioni, cincillà e nutrie.

E' considerata a tutti gli effetti attività agricola, anche fiscalmente, se l'azienda ha comunque a disposizione terreni coltivabili.

Nascite, acquisti, morti o vendite devono risultare da apposito registro di stalla ai fini fiscali, in caso di limitata disponibilità di superfici aziendali.



CODICE DI ATTIVITA'
01.25.2 Allevamento di animali da pelliccia (con produzione di pelli grezze)

INQUADRAMENTO CIVILISTICO
Attività agricola

INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE
In caso di attività prevalente obbligo di iscrizione INPS area lavoratori agricoli autonomi

AUTORIZZAZIONI ED ADEMPIMENTI		
Adempimenti amministrativi	Ente di riferimento	Rif. normativo
Iscrizione al registro delle imprese (agricole)	Camera di Commercio	D.P.R. n. 581/95 e s.m.
Attribuzione Codice aziendale e Registro di stalla	ASL	D.P.R. 317/1996 e s.m.
Rifiuti: MUD (modello unico di dichiarazione)	Camera di Commercio	D.Lgs. 22/97
Adempimenti sanitari	Ente di riferimento	Rif. normativo
Rispetto del "benessere animale"	ASL	Accordo stato-regioni G.U. n.51 del 3/03/03
Registro dei sottoprodotti	ASL	Reg. CE 1774/2002
Registro medicinali	ASL	D.Lgs. 119/1992, art. 34; D.Lgs. 336/1999
Adempimenti tecnici	Ente di riferimento	Rif. normativo
Sicurezza sul luogo di lavoro	ASL	L. 626/96
Trattamento reflui	Provincia (agricoltura)	L.R.37/93
Gestione rifiuti speciali pericolosi e/o non pericolosi	Provincia (Ecologia)	D.Lgs. 22/97

INQUADRAMENTO FISCALE		
Regime I.V.A. ammesso		Rif. normativo
Regime normale		art. 34 DPR 633/72
Prodotti	Aliquote IVA	% di compensazione
Pelli grezze	20%	non comprese in tabella A parte prima DPR 633/72
IRPEF		Rif. normativo
Reddito Agrario * - Reddito d'impresa		D.P.R. 917/86
IRAP		Rif. normativo
Regime agricolo - Regime normale		D. Lgs. 446/97

* Nei limiti del rapporto animali/RA previsti dal DPR 917/86, con eventuale tenuta del registro di carico e scarifico degli animali

19. Allevamento di animali da compagnia (cani, gatti, volatili, ecc.)

Recentemente riconosciuta a tutti gli effetti attività agricola dal punto di vista civilistico e previdenziale in presenza dei limiti previsti, è però ancora considerata attività commerciale in ambito fiscale.

Norme precise per le strutture d'allevamento esistono oggi solo per i cani, forse perché gli allevatori di felini o di piccoli volatili sono, più che degli imprenditori, degli amatori che allevano per passione o hobby.

Non è comunque considerato imprenditore agricolo ai fini previdenziali chi possiede anche molti cani ma solo colui che possiede almeno cinque fattrici e produce annualmente almeno 30 soggetti.



CODICE DI ATTIVITA'

01.25.5

Allevamento di altri animali n.c.a

INQUADRAMENTO CIVILISTICO

Attività agricola

INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE

In caso di attività prevalente obbligo di iscrizione INPS area lavoratori agricoli autonomi *

AUTORIZZAZIONI ED ADEMPIMENTI**Adeempimenti amministrativi**

Iscrizione al registro delle imprese (agricole)
 Autorizzazione del Sindaco
 Iscrizione nell'anagrafe regionale dei cani
 Rifiuti: MUD (modello unico di dichiarazione)

Ente di riferimento

Camera di Commercio
 Comune
 ASL
 Camera di Commercio

Rif. normativo

D.P.R. n. 581/95 e s. m.
 Reg. locale di igiene
 D.P.R. 317/1996 e s.m.
 D.Lgs. 22/97

Adeempimenti sanitari

Rispetto del "benessere animale"

 Inserimento di microchip in ogni cane
 Registro medicinali

 Attribuzione Codice aziendale e Registro di stalla

Ente di riferimento

ASL

 ASL
 ASL

 ASL

Rif. normativo

Accordo stato-regioni G.U.
 n.51 del 3/03/03
 L. 282/91; L.R. 30/87
 D.Lgs. 119/1992, art. 34;
 D.Lgs. 336/1999
 D.P.R. 317/1996 e s.m.

Adeempimenti tecnici

Sicurezza sul luogo di lavoro
 Trattamento reflui

 Gestione rifiuti speciali pericolosi e/o non pericolosi

Ente di riferimento

ASL
 Provincia (Agricoltura)

 Provincia (Ecologia)

Rif. normativo

L. 626/96
 L.R.37/93;
 D. Lgs. 152/99
 D.Lgs. 22/97

INQUADRAMENTO FISCALE**Regime I.V.A. ammesso**

Regime normale

Rif. normativo

art. 34 DPR 633/72

Prodotti

Animali vivi

Aliquote IVA

20%

% di compensazione

non comprese in tabella A
 parte prima DPR 633/72

IRPEF

Reddito d'impresa

Rif. normativo

D.P.R. 917/86

IRAP

Regime normale

Rif. normativo

D. Lgs. 446/97

*allevamento di almeno 5 fattrici, con produzione annua di almeno 30 soggetti

20. Allevamento di specie appartenenti alla fauna selvatica

Il concetto di “animale selvatico” assume significati diversi a seconda del contesto di riferimento: “selvatico” è qualsiasi soggetto vivente in piena libertà, senza contatto con l’uomo, contrapposto a “domestico”, cioè che vive a contatto con l’uomo da cui dipende (un daino che vive all’interno di un giardino privato non è considerato “selvatico”).

In caso d’allevamento, per animali selvatici si intendono gli “esemplari appartenenti ad una specie selvatica”, cioè della quale esistono popolazioni viventi allo stato naturale. Il mantenimento in stato di cattività è soggetto alla normativa relativa alla protezione e detenzione delle specie selvatiche e della caccia (L. 157/1992, L. 150/1992, D.M. 19 aprile 1996, L.R. 26/1993, R.R. 16/2003).

Gli animali appartenenti ad una specie selvatica solitamente sono allevati:

- per fini ludici, amatoriali o ornamentali (le specie di piccola taglia e specialmente gli uccelli, anche acquatici, e esemplari di grossa taglia, normalmente ungulati e uccelli);
- per fini di ripopolamento a scopo venatorio (le specie di taglia media: lepri, fagiani, starni, ecc);
- per la produzione di carne (le specie di taglia media e grossa).

Tecnologie e strutture d’allevamento delle specie selvatiche presentano alcune differenze rispetto alle specie domestiche, considerato che le prime sono in genere più rustiche (strutture di ricovero più semplici e alimenti meno elaborati).



CODICE DI ATTIVITA'

01.25.5

Allevamento di altri animali (struzzo, lepre, selvaggina in genere)

INQUADRAMENTO CIVILISTICO

Attività agricola

INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE

In caso di attività prevalente obbligo di iscrizione INPS area lavoratori agricoli autonomi

AUTORIZZAZIONI ED ADEMPIMENTI**Adempimenti amministrativi**

Iscrizione al registro delle imprese (agricole)
 Autorizzazione per tutte le specie di fauna omeoterma
 Registri, Contrassegni di riconoscimento,
 Certificati di provenienza, Denuncia nuove
 nascite per le specie CITES
 Autorizzazioni per tutte le specie elencate
 nel D.M. 19 aprile 1996 e s.m.
 Rifiuti: MUD (modello unico di dichiarazione)

Ente di riferimento

Camera di Commercio
 Provincia (Caccia e Pesca)

Rif. normativo

D.P.R. n. 581/95 e s. m.
 R.R. n. 16/2003

Corpo Forestale dello Stato

L. 150/1992

Prefettura
 Camera di Commercio

D.M. 19 aprile 1996
 D.Lgs. 22/97

Adempimenti sanitari

Autorizzazione sanitaria idoneità strutture di allevamento
 Registro medicinali

Ente di riferimento

ASL
 ASL

Rif. normativo

DPR 320/1954
 D.Lgs. 119/1992,
 art. 34; D.Lgs. 336/1999
 D.P.R. 317/1996 e s.m.

Attribuzione Codice aziendale e Registro di stalla

ASL

Adempimenti tecnici

Sicurezza sul luogo di lavoro
 Trattamento reflui
 Gestione rifiuti speciali pericolosi e/o non pericolosi

Ente di riferimento

ASL
 Provincia (Agricoltura)
 Provincia (Ecologia)

Rif. normativo

L. 626/96
 L.R.37/93; D. Lgs. 152/99
 D.Lgs. 22/97

INQUADRAMENTO FISCALE**Regime I.V.A. ammesso**

Regime speciale - Regime normale

Rif. normativo

art. 34 DPR 633/72

Prodotti

Animali vivi e loro carni destinate
 all'alimentazione umana

Aliquote IVA

10%

% di compensazione

7,30% animali vivi
 destinati all'alimentazione
 umana (esclusi volatili 7,50%)
 8,30% carni, frattaglie e
 parti di piccoli animali
 destinati all'alimentazione umana
 (esclusi volatili 8,50%)

Animali vivi e loro carni non destinate
 all'alimentazione umana

20 %

--

IRPEF

Reddito Agrario* - Reddito d'impresa

Rif. normativo

D.P.R. 917/86

IRAP

Regime forfait - Regime normale

Rif. normativo

D. Lgs. 446/97

* Nei limiti del rapporto animali/RA previsti dal DPR 917/86, con eventuale tenuta del registro di carico e scarico degli animali

B.2 Prodotti non alimentari di origine vegetale

- 21. Utilizzazione delle aree forestali - produzione e vendita di legname**
- 22. Florovivaismo**

21. Utilizzazione delle aree forestali - produzione e vendita di legname

L'operatore agricolo che si dedica alla coltivazione del bosco deve osservare le norme specifiche di tutela e salvaguardia dei beni forestali (L.R n. 27/2004, R.R. n. 1/1993).

Meritevole di menzione, per rendere 'appetibili' gli interventi in bosco, sono i benefici fiscali dei quali il proprietario può godere, da determinarsi in sede di dichiarazione dei redditi.

La produzione tipica di questa attività è rappresentata dai vari assortimenti di legname (legna da ardere, da opera, travi sgrossate, paleria da recinzione, ecc.) e dai frutti del sottobosco (funghi, tartufi, frutti di bosco, erbe, ecc.).

Gli interventi selvicolturali devono tendere al mantenimento della produzione nel tempo e perciò l'operatore deve acquisire perizia tecnico-operativa, anche ai fini della sicurezza nell'uso delle macchine e delle attrezzature specialistiche.

Per favorire la ripresa dell'attività forestale sono opportuni interventi quali piste forestali e altre infrastrutture, nonché forme organizzative di gestione come i consorzi forestali.

La Regione Lombardia, con D.G.R. n. 15276/2003, ha fornito disposizioni in merito al coinvolgimento delle aziende agricole nella manutenzione del territorio rurale e montano, istituendo l'"Albo delle imprese agricole qualificate".



CODICE DI ATTIVITA'

02.01.1

Utilizzazione di aree forestali

INQUADRAMENTO CIVILISTICO

Attività agricola

INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE

In caso di attività prevalente obbligo di iscrizione INPS area lavoratori agricoli autonomi

AUTORIZZAZIONI ED ADEMPIMENTI**Adempimenti amministrativi**

Iscrizione al registro delle imprese (agricole)
 Rifiuti: MUD (modello unico di dichiarazione)
 Iscrizione al registro delle imprese boschive

Ente di riferimento

Camera di Commercio
 Camera di Commercio
 Provincia-Comunità Montana

Rif. normativo

D.P.R. n. 581/95 e s. m.
 D.Lgs. 22/97
 L.R. 27/2004
 e Circ. n.139/1991

Adempimenti sanitari

--

Ente di riferimento

--

Rif. normativo

--

Adempimenti tecnici

Sicurezza sul luogo di lavoro
 Gestione rifiuti speciali pericolosi e/o non pericolosi

Ente di riferimento

ASL
 Provincia (Ecologia)

Rif. normativo

L. 626/96
 D.Lgs. 22/97

INQUADRAMENTO FISCALE**Regime I.V.A. ammesso**

Regime speciale - Regime normale

Rif. normativo

art. 34 DPR 633/72

Prodotti

Legna da ardere
 Legname da opera

Aliquote IVA

10%
 20 %

% di compensazione

2% legna

IRPEF

Reddito Agrario

Rif. normativo

D.P.R. 917/86

IRAP

Regime agricolo - Regime normale

Rif. normativo

D. Lgs. 446/97

22. Florovivaismo

E' l'attività di produzione vegetale (fiori e piante in piena aria e/o in strutture protette) da collocare sul mercato per il consumatore finale e/o da fornire e posare in opera in giardini e/o parchi (pubblici e privati) per scopi ornamentali e produttivi.

Rientra nel reddito agrario e nell'aliquota IVA agricola la formazione di giardini mediante la messa a dimora di piante di propria produzione, intendendo per tali quelle per le quali è svolto in azienda un ciclo culturale.

Recentemente, nell'ambito dell'attività, ha acquisito importanza la produzione del prato in zolle, considerato a tutti gli effetti prodotto agricolo.

Per determinati generi e specie di piante è previsto un 'passaporto' a garanzia degli aspetti fitosanitari.

La Brianza lecchese è la più importante area di produzione del *Prunus laurocerasus*, specie da siepe, mentre il resto delle produzioni vivaistiche assume importanza quasi unicamente per il mercato locale.



CODICE DI ATTIVITA'

01.12.3	Coltivazione floricole e di piante ornamentali in piena aria
01.12.4	Coltivazione floricole e di piante ornamentali in serra
01.12.5	Orto - colture specializzate vivaistiche e sementiere in piena aria
01.12.6	Orto - colture specializzate vivaistiche e sementiere in serra
01.12.7	Coltivazioni miste di ortaggi, specialità orticole, fiori e prodotti di vivai in piena aria
01.12.8	Coltivazioni miste di ortaggi, specialità orticole, fiori e prodotti di vivai in serra

INQUADRAMENTO CIVILISTICO

Attività agricola

INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE

In caso di attività prevalente obbligo di iscrizione INPS area lavoratori agricoli autonomi

AUTORIZZAZIONI ED ADEMPIMENTI

Adempimenti amministrativi

Iscrizione al registro delle imprese (agricole)
Comunicazioni per la vendita diretta al dettaglio
Autorizzazione impianto del vivaio
Passaporto delle piante

Rifiuti: MUD (modello unico di dichiarazione)

Ente di riferimento

Camera di Commercio
Comune
Regione- D.G. Agricoltura
Regione-D.G. Agricoltura

Camera di Commercio

Rif. normativo

D.P.R. n. 581/95 e s. m.
D.Lgs. 228/01
L. 987/31
D. Lgs 536/92
e d.M. 30.01.96
D.Lgs. 22/97

Adempimenti sanitari

Autorizzazione per uso presidi sanitari

Ente di riferimento

Provincia (Agricoltura)

Rif. normativo

D.P.R. 290/2001

Adempimenti tecnici

Sicurezza sul luogo di lavoro
Gestione rifiuti speciali pericolosi e/o non pericolosi

Ente di riferimento

ASL
Provincia (Ecologia)

Rif. normativo

L. 626/96
D.Lgs. 22/97

INQUADRAMENTO FISCALE

Regime I.V.A. ammesso

Regime speciale - Regime normale

Rif. normativo

art. 34 DPR 633/72

Prodotti

Fiori piante e sementi

Aliquote IVA

10%

% di compensazione

4%

IRPEF

Reddito Agrario

Rif. normativo

D.P.R. 917/86

IRAP

Regime agricolo - Regime normale

Rif. normativo

D. Lgs. 446/97



C.1 Servizi alle imprese

- 23. Silvicoltura e servizi connessi
- 24. Servizi agromeccanici
- 25. Trasformazione di prodotti agricoli per conto di terzi
- 26. Servizi connessi all'allevamento

Vds. anche schede 27. Manutenzione del verde pubblico e privato e 29. Spurgo pozzi neri

23. Silvicoltura e servizi connessi su fondi non aziendali

L'insieme delle operazioni identificabili come cura del bosco effettuati per conto terzi (Enti pubblici e privati) possono essere svolte direttamente dagli imprenditori agricoli con le medesime macchine, attrezzature, forza lavoro e capacità organizzativa usualmente utilizzate nell'ambito della propria azienda. Le attività possono riguardare il taglio e la pulizia di boschi, l'imboschimento di terreni agricoli, il recupero di aree degradate e/o di ambiti estrattivi dismessi suscettibili di rinaturalizzazione, ecc. Per queste attività sono previsti finanziamenti pubblici (pulizie, diradamenti, attività selvicolturali in genere, acquisto piantine e loro messa a dimora ai fini del rimboschimento, realizzazione di fasce taglia fuoco e di piste forestali).

La Regione Lombardia, con D.G.R. n. 15276/2003, ha fornito disposizioni in merito al coinvolgimento delle aziende agricole nella manutenzione del territorio rurale e montano, prevedendo l'istituzione di uno specifico "Albo delle imprese agricole qualificate".



CODICE DI ATTIVITA'

02.01.2	Silvicoltura
02.02.0	Servizi connessi alla silvicoltura
51.51.2	Commercio all'ingrosso di legname
51.48.D	Commercio al dettaglio di legname

INQUADRAMENTO CIVILISTICO

Attività connessa (Art. 2135 C.C.) fornitura di servizi*

INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE

Iscrizione all'INPS (area lavoratori agricoli autonomi) solo se connessa alla attività agricola principale *

AUTORIZZAZIONI ED ADEMPIMENTI**Adempimenti amministrativi**

Iscrizione al registro delle imprese (agricole)
Iscrizione al registro delle imprese boschive

Rifiuti: MUD (modello unico di dichiarazione)

Ente di riferimento

Camera di Commercio
Provincia /Comunità
montana
Camera di Commercio

Rif. normativo

D.P.R. n. 581/95 e s. m.
Legge 27/2004, art. 19
e circ. n. 139/1991
D.Lgs. 22/97

Adempimenti sanitari

--

Ente di riferimento

--

Rif. normativo

--

Adempimenti tecnici

Sicurezza sul luogo di lavoro
Gestione rifiuti speciali pericolosi e/o non pericolosi

Ente di riferimento

ASL
Provincia (Ecologia)

Rif. normativo

L. 626/96
D.Lgs. 22/97

INQUADRAMENTO FISCALE**Regime I.V.A. ammesso**

Regime speciale forfait al 50% - Regime normale

Rif. normativo

art. 34 DPR 633/72

Prodotti

Prestazione di servizi
Per prestazioni ad aziende agricole

Aliquote IVA

20%
10 %

% di compensazione

non comprese in tabella A
parte prima DPR 633/72

IRPEF

Reddito da Attività connessa
forfait al 25% - Reddito d'impresa

Rif. normativo

D.P.R. 917/86

IRAP

Regime forfait - Regime normale

Rif. normativo

D. Lgs. 446/97

*Qualora si superano i limiti di risorse e di attrezzature l'attività rientra nel regime commerciale e pertanto l'inquadramento previdenziale deve essere quello dell'artigiano

24. Servizi agromeccanici

Nell'attività si annovera il noleggio con conducente di macchine agricole per conto terzi, la preparazione dei campi, la semina e la messa a dimora di colture, il trattamento fitosanitario, l'irrorazione e il diserbo delle colture, la mietitura, ecc.

Al 'contoterzismo' ricorrono sempre più frequentemente le aziende agricole che trovano più conveniente far eseguire determinate operazioni colturali di grande campo a soggetti terzi specializzati, anziché dotarsi delle necessarie attrezzature che risulterebbero sovradimensionate rispetto alle specifiche necessità aziendali.

Gli agricoltori possono eseguire operazioni meccanico agrarie a favore di altre aziende agricole utilizzando prevalentemente macchine e forza lavoro normalmente impiegate nella propria azienda e per tale attività possono utilizzare carburante agricolo.

Le recenti normative fiscali in materia di attività connesse hanno reso ancora più interessante per l'imprenditore agricolo l'esercizio di tale attività, che precedentemente ha sempre presentato grandi difficoltà per l'individuazione dei costi specifici. L'abbattimento forfetario del 75% del fatturato rappresenta infatti una appetibile opportunità.



CODICE DI ATTIVITA'

0.141.1

Esercizio per conto terzi e noleggio di mezzi e macchine agricole con personale

INQUADRAMENTO CIVILISTICO

Attività connessa (Art. 2135 C.C.) fornitura di servizi*

INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE

Iscrizione all'INPS (area lavoratori agricoli autonomi) solo se connessa alla attività agricola principale *

AUTORIZZAZIONI ED ADEMPIMENTI**Adempimenti amministrativi**

Iscrizione al registro delle imprese (agricole)
 Autorizzazione alla circolazione stradale
 di mezzi ingombranti
 Rifiuti: MUD (modello unico di dichiarazione)

Ente di riferimento

Camera di Commercio
 ANAS o Provincia
 (Viabilità)
 Camera di Commercio

Rif. normativo

D.P.R. n. 581/95 e s. m.
 D.Lgs. 285/92
 (Codice della Strada)
 D.Lgs. 22/97

Adempimenti sanitari

Autorizzazione per uso presidi sanitari

Ente di riferimento

Provincia (Agricoltura)

Rif. normativo

D.P.R. 290/2001

Adempimenti tecnici

Sicurezza sul luogo di lavoro
 Gestione rifiuti speciali pericolosi e/o non pericolosi

Ente di riferimento

ASL
 Provincia (Ecologia)

Rif. normativo

L. 626/96
 D.Lgs. 22/97

INQUADRAMENTO FISCALE**Regime I.V.A. ammesso**

Regime speciale forfait al 50% - Regime normale

Rif. normativo

art. 34 DPR 633/72

Prodotti

Prestazione di servizi
 Per prestazioni ad aziende agricole

Aliquote IVA

20%
 10 %

% di compensazione

non comprese in tabella A
 parte prima DPR 633/72

IRPEF

Reddito da Attività connessa
 forfait al 25% - Reddito d'impresa

Rif. normativo

D.P.R. 917/86

IRAP

Regime forfait - Regime normale

Rif. normativo

D. Lgs. 446/97

*Qualora si superano i limiti di risorse e di attrezzature l'attività rientra nel regime commerciale e pertanto l'inquadramento previdenziale deve essere quello dell'artigiano

25. Trasformazione di prodotti agricoli per conto di terzi

Nella nostra provincia è un'attività poco frequente salvo il caso in cui venga svolta sotto forma di società cooperativa fra le aziende produttrici dei prodotti agricoli di base, quali le latterie turnarie. Tuttavia la possibilità di trasformare la propria produzione (specie se questa consiste in quantitativi limitati) presso aziende agricole già dotate di strutture e impianti adeguati andrebbe considerata maggiormente in quanto può consentire notevoli risparmi per investimenti che rischierebbero di essere inutilmente sovradimensionati, oltre che essere una valida soluzione per realtà dove non fosse possibile un intervento sulle strutture.

Esistono comunque anche in provincia di Lecco alcuni esempi di tale attività per quanto riguarda la produzione di marmellate o l'attività di smielatura.



CODICE DI ATTIVITA'

15.11.0	Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione
15.12.0	Produzione di carni di volatili, conigli e prodotti della loro macellazione
15.13.0	Lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne (insaccati)
15.33.0	Lavorazione di frutta e ortaggi
15.51.2	Produzione dei derivati del latte compresa stagionatura
15.61.1	Molitura del frumento
15.61.2	Molitura di altri cereali
15.89.0	Produzione di altri prodotti alimentari (compreso miele)
74.82.1	Confezionamento ed imbottigliamento per conto di terzi
==	Servizi alle imprese non altrove classificati

INQUADRAMENTO CIVILISTICO

Attività connessa (Art. 2135 C.C.) fornitura di servizi*

INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE

Iscrizione all'INPS (area lavoratori agricoli autonomi) solo se connessa alla attività agricola principale *

AUTORIZZAZIONI ED ADEMPIMENTI

Adempimenti amministrativi

Iscrizione al registro delle imprese (agricole)

Licenza UTF per distillati e birra - accise

Rifiuti: MUD (modello unico di dichiarazione)

Ente di riferimento

Camera di Commercio

Uff.Tecnico di Finanza

Ag. Dogane

Camera di Commercio

Rif. normativo

D.P.R. n. 581/95 e s. m.

D. Lgs. 504/95

D.Lgs. 22/97

Adempimenti sanitari

Autorizzazione sanitaria (per tipo di alimento trasformato)

Piano di autocontrollo HACCP

Ente di riferimento

ASL

ASL

Rif. normativo

L.283/62

D. Lgs. 155/97

Adempimenti tecnici

Sicurezza sul luogo di lavoro

Gestione rifiuti speciali pericolosi e/o non pericolosi

Ente di riferimento

ASL

Provincia (Ecologia)

Rif. normativo

L. 626/96

D.Lgs. 22/97

INQUADRAMENTO FISCALE

Regime I.V.A. ammesso

Regime speciale forfait al 50% - Regime normale

Rif. normativo

art. 34 DPR 633/72

Prodotti

Prestazione di servizi**

Aliquote IVA

20%

% di compensazione

non comprese in tabella A
parte prima DPR 633/72

IRPEF

Reddito da Attività connessa

forfait al 25% - Reddito d'impresa

Rif. normativo

D.P.R. 917/86

IRAP

Regime forfait - Regime normale

Rif. normativo

D. Lgs. 446/97

*Se si superano i limiti di risorse e di attrezzature l'attività rientra nel regime commerciale e pertanto l'inquadramento previdenziale deve essere quello dell'artigiano.

** In alcune fasi della manipolazione e trasformazione dei prodotti è possibile applicare l'aliquota del bene

26. Servizi connessi all'allevamento

Le attività comprese in questa scheda riguardano servizi agli allevamenti in genere, quali la mascalcia, la fecondazione artificiale, la tosatura, la toelettatura degli animali ed altri.

In particolare si tratta di prestatori di opera a supporto ed integrazione della figura dell'imprenditore allevatore che, per perseguire le finalità proprie, si avvale di interventi specialistici a garanzia della corretta e razionale gestione e salubrità dell'allevamento.

Classica è l'attività di mascalcia, ovvero l'attività di ferrare i cavalli, per la quale non tutti gli allevamenti e i centri di equitazione dispongono di personale preparato, oppure la riduzione delle unghie delle bovine da latte, che deve essere eseguita da operatori abili. Anche la fecondazione artificiale è una operazione che attualmente quasi ogni allevatore è in grado di effettuare, ma che nel recente passato richiedeva l'intervento di un operatore esterno che esegueva il servizio con mezzi e metodi propri e che, utilizzando seme selezionato, provvedeva a fecondare artificialmente gli animali al fine di agevolare la gravidanza e orientare la genealogia del bestiame nascturo.

Per lo svolgimento di tali attività il soggetto deve dotarsi di mezzi d'opera adeguati, per garantire la propria sicurezza e l'igiene, nonché la salute degli animali.



CODICE DI ATTIVITA'

01.42.0

Attività dei servizi connessi all'allevamento del bestiame esclusi i servizi veterinari

INQUADRAMENTO CIVILISTICO

Attività connessa (Art. 2135 C.C.) fornitura di servizi*

INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE

Iscrizione all'INPS (area lavoratori agricoli autonomi) solo se connessa alla attività agricola principale *

AUTORIZZAZIONI ED ADEMPIMENTI**Adempimenti amministrativi**Iscrizione al registro delle imprese (agricole)
Rifiuti: MUD (modello unico di dichiarazione)**Ente di riferimento**Camera di Commercio
Camera di Commercio**Rif. normativo**D.P.R. n. 581/95 e s. m.
D.Lgs. 22/97**Adempimenti sanitari**

Abilitazione professionale (fecondazione artificiale)

Ente di riferimento

ASL

Rif. normativo

L. 74/1974

Adempimenti tecnici

Gestione rifiuti speciali pericolosi e/o non pericolosi

Ente di riferimento

Provincia (Ecologia)

Rif. normativo

D.Lgs. 22/97

INQUADRAMENTO FISCALE**Regime I.V.A. ammesso**

Regime speciale forfait al 50% - Regime normale

Rif. normativo

art. 34 DPR 633/72

Prodotti

Prestazione di servizi **

Aliquote IVA

20%

% di compensazionenon comprese in tabella A
parte prima DPR 633/72**IRPEF**Reddito da Attività connessa
forfait al 25% - Reddito d'impresa**Rif. normativo**

D.P.R. 917/86

IRAP

Regime forfait - Regime normale

Rif. normativo

D. Lgs. 446/97

*Se si superano i limiti di risorse e di attrezzature l'attività rientra nel regime commerciale.

** In alcune fasi della manipolazione e trasformazione dei prodotti è possibile applicare l'aliquota del bene

C.2 Servizi alle persone

- 27. Manutenzione del verde pubblico e privato
- 28. Centri di giardinaggio
- 29. Spurgo pozzi neri
- 30. Pensione cavalli e maneggio
- 31. Pensione per cani
- 32. Aziende agriturismo venatorie
- 33. Agriturismo
- 34. Fattorie didattiche

Vds. anche schede n. 41. Pesca sportiva in allevamento, n. 42. Pesca-turismo e n. 43. Ittiturismo

27. Manutenzione del verde pubblico e privato

Attività in crescente diffusione che, per essere considerata connessa a quella agricola, deve essere necessariamente esercitata subordinatamente ad essa in maniera non prevalente, pena l'inquadramento fiscale e previdenziale nell'ambito delle attività artigianali.

I servizi di sfalcio di prati, rasatura di tappeti erbosi, potatura di alberi e siepi, nonché concimazione e pulizia di terreni, giardini e parchi possono essere rivolti sia a ditte che ad enti pubblici, come pure a privati.

L'attrezzatura può variare da semplici strumenti manuali quali forbici, falci o rastrelli sino a macchine complesse.

I lavori più semplici quali la manutenzione e lo sfalcio dei tappeti erbosi o la potatura delle siepi, che non richiedono attrezzature troppo complesse e costose, spesso sono svolte anche da piccole aziende che successivamente evolvono in aziende di maggiori dimensioni.



CODICE DI ATTIVITA'

01.41.3

Sistemazione di parchi giardini ed aiuole

INQUADRAMENTO CIVILISTICO

Attività connessa di fornitura di servizi (Art. 2135 C.C.) *

INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE

Iscrizione all'INPS, area lavoratori agricoli autonomi, solo se connessa all'attività agricola principale *

AUTORIZZAZIONI ED ADEMPIMENTI**Adeempimenti amministrativi**Iscrizione al registro delle imprese (agricole)
Rifiuti: MUD (modello unico di dichiarazione)**Ente di riferimento**Camera di Commercio
Camera di Commercio**Rif. normativo**D.P.R. n. 581/95 e s. m.
D.Lgs. 22/97**Adeempimenti sanitari**

--

Ente di riferimento

--

Rif. normativo

--

Adeempimenti tecniciSicurezza sul luogo di lavoro
Gestione rifiuti speciali pericolosi e/o non pericolosi,
Registro carico/scarico rifiuti,
Formulari di trasporto rifiuti****Ente di riferimento**ASL

Provincia (Ecologia)**Rif. normativo**L. 626/96

D.Lgs. 22/97**INQUADRAMENTO FISCALE****Regime I.V.A. ammesso**

Regime speciale forfait al 50% - Regime normale

Rif. normativo

art. 34 DPR 633/72

ProdottiPrestazione di servizi
Formazione di prati**Alliquote IVA**20%
10%**% di compensazione**non comprese in tabella A
parte prima DPR 633/72**IRPEF**Reddito da Attività connessa
forfait al 25% - Reddito d'impresa**Rif. normativo**

D.P.R. 917/86

IRAP

Regime forfait - Regime normale

Rif. normativo

D. Lgs. 446/97

* Se si superano i limiti di risorse ed attrezzature, l'attività rientra nel regime commerciale e pertanto l'inquadramento previdenziale deve essere quello dell'artigiano.

** Il trasporto del materiale di risulta dell'attività di manutenzione del verde eseguita per conto terzi deve osservare le prescrizioni in materia di rifiuti.

28. Centri di giardinaggio

I centri di giardinaggio, solitamente chiamati “Garden Center” sono sorti durante gli ultimi vent’anni lungo le principali direttrici di traffico, sempre collegati ad una originaria (e spesso ancora consistente) attività di produzione florovivaistica. Per questo motivo sono sorti prevalentemente in zone a destinazione urbanistica agricola, approfittando anche della confusione o dell’erronea mancata distinzione fra l’attività propriamente agricola e quella commerciale che in questi centri veniva e viene tutt’ora praticata. Ciò ha consentito ai titolari di questi centri di edificare strutture aventi duplice finalità (agricola e commerciale) generando in passato anche molti contrasti circa il modo di considerare le piante che venivano ottenute in queste strutture “a duplice attitudine”, se cioè fossero produzioni agricole o commerciali. Oggi però, con l’approvazione del nuovo testo dell’articolo 2135 c.c. vi è maggior chiarezza e si possono distinguere gli spazi sicuramente agricoli da quelli sicuramente commerciali (per questi ultimi occorre riferirsi alla normativa commerciale).



CODICE DI ATTIVITA'

52.48A

Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti

52.56.4

Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura ed il giardinaggio

INQUADRAMENTO CIVILISTICO

Attività commerciale collaterale all'attività agricola prevalente

INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE

Iscrizione all'INPS (area lavoratori agricoli autonomi) solo se connessa alla attività agricola principale

AUTORIZZAZIONI ED ADEMPIMENTI**Adempimenti amministrativi**Iscrizione al registro delle imprese (agricole)
Comunicazioni per la vendita diretta al dettaglio
Autorizzazione impianto del vivaio
Passaporto delle piante**Ente di riferimento**Camera di Commercio
Comune
Regione- D.G. Agricoltura
Regione -D.G. Agricoltura**Rif. normativo**D.P.R. n. 581/95 e s. m.
D.Lgs. 228/01
L. 987/31
D. Lgs 536/92
e d.M. 30.01.96
D.Lgs. 22/97

Rifiuti: MUD (modello unico di dichiarazione)

Camera di Commercio

Adempimenti sanitari

Autorizzazione per uso presidi sanitari

Ente di riferimento

Provincia (Agricoltura)

Rif. normativo

D.P.R. 290/2001

Adempimenti tecniciSicurezza sul luogo di lavoro
Gestione rifiuti speciali pericolosi e/o non pericolosi**Ente di riferimento**ASL
Provincia (Ecologia)**Rif. normativo**L. 626/96
D.Lgs. 22/97**INQUADRAMENTO FISCALE****Regime I.V.A. ammesso**

Regime normale

Rif. normativo

art. 34 DPR 633/72

ProdottiAttrezzature
Fiori piante sementi e prodotti fitosanitari
Concimi e terricci**Aliquote IVA**20 %
10 %
4 %**% di compensazione**non comprese in tabella A
parte prima DPR 633/72**IRPEF**

Reddito d'impresa

Rif. normativo

D.P.R. 917/86

IRAP

Regime normale

Rif. normativo

D. Lgs. 446/97

29. Spurgo pozzi neri

L'attività consiste nel servizio di pulizia delle fosse biologiche, delle vasche di accumulo delle deiezioni fluide e degli scarichi urbani, civili ed industriali. Tale lavoro viene svolto con un adeguato parco macchine che può essere disponibile presso gli allevatori: trattrice e carbotte corredato di sistemi di aspirazione, svuotamento e spargimento, quindi funzionale al servizio. Il personale impiegato per tali operazioni deve essere preventivamente formato, per eseguire in sicurezza e correttamente il servizio.

Le aziende agricole possono eseguire tali operazioni a soggetti terzi in connessione con l'attività agricola, utilizzando prevalentemente macchine e forza lavoro normalmente impiegate nella propria attività agricola.

Le vigenti leggi in materia prescrivono requisiti tecnici e finanziari per l'iscrizione all'albo nazionale delle imprese che gestiscono rifiuti e vietano tassativamente lo spargimento del materiale prelevato dal 'pozzo nero' sul terreno. Le recenti normative fiscali in materia di attività connesse hanno reso ancora più interessante per l'imprenditore agricolo l'esercizio di tale attività, che precedentemente ha sempre presentato grandi difficoltà per l'individuazione dei costi specifici. L'abbattimento forfetario del 75% del fatturato rappresenta infatti una appetibile opportunità.



CODICE DI ATTIVITA'

90.01.0

Raccolta e smaltimento dei reflui non agricoli

INQUADRAMENTO CIVILISTICO

Attività connessa (Art. 2135 C.C.) fornitura di servizi*

INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE

Iscrizione all'INPS (area lavoratori agricoli autonomi) solo se connessa alla attività agricola principale *

AUTORIZZAZIONI ED ADEMPIMENTI**Adempimenti amministrativi**Iscrizione al registro delle imprese (agricole)
Iscrizione albo nazionale imprese gestione rifiuti

Rifiuti: MUD (modello unico di dichiarazione)

Ente di riferimentoCamera di Commercio
Camera di Commercio
di Milano
Camera di Commercio**Rif. normativo**D.P.R. n. 581/95 e s. m.
D.Lgs. 22/97
D.Lgs. 22/97**Adempimenti sanitari**

--

Ente di riferimento

--

Rif. normativo

--

Adempimenti tecniciSicurezza sul luogo di lavoro
Vedi "Albo rifiuti"Gestione rifiuti speciali pericolosi e/o non
pericolosi, Registro carico/scarico rifiuti,
Formulari di trasporto rifiuti**Ente di riferimento**ASL
Camera di Commercio di
Milano**Rif. normativo**L. 626/96
D.Lgs. 22/97

Provincia (Ecologia)

D.Lgs. 22/97

INQUADRAMENTO FISCALE**Regime I.V.A. ammesso**

Regime speciale forfait al 50% - Regime normale

Rif. normativo

art. 34 DPR 633/72

ProdottiPrestazione di servizi
Spurgo con conferimento a centri
di smaltimento**Alliquote IVA**20%
10%**% di compensazione**non comprese in tabella A
parte prima DPR 633/72**IRPEF**Reddito da Attività connessa
forfait al 25% - Reddito d'impresa**Rif. normativo**

D.P.R. 917/86

IRAP

Regime forfait - Regime normale

Rif. normativo

D. Lgs. 446/97

* Se si superano i limiti di risorse e di attrezzature l'attività rientra nel regime commerciale.

In zona montana però si rimane inquadrati previdenzialmente nel settore agricolo se non si supera il limite annuo di Euro 25.822,84

30. Pensione cavalli e maneggio

La passione per l'equitazione ha fatto sorgere numerosi centri ippici di diversi livelli: da quelli dove si offre la sola pensione per il cavallo del privato cittadino, a quelli dove si può trovare anche l'istruttore di equitazione, da quelli dove si organizzano escursioni a cavallo in gruppo in compagnia dell'istruttore a quelli dove si possono svolgere delle vere e proprie gare di salto ad ostacoli. Queste attività, per mantenere il carattere di attività agricola, devono essere sempre collegate con l'allevamento dei cavalli, cioè con la loro riproduzione e crescita e/o l'addestramento degli stessi. Questa caratteristica è fondamentale se occorre costruire delle strutture, poiché in zona agricola il permesso di costruire normalmente è previsto per le sole strutture agricole e l'attività di maneggio, se non collegata con l'allevamento, è attività commerciale. Nessuna amministrazione, tuttavia, consentirebbe di edificare una stalla per cavalli in zona commerciale: nei piani urbanistici è pertanto bene prevedere questa possibilità nelle zone agricole.



CODICE DI ATTIVITA'

01.22.2	Allevamento di equini
01.42.0	Pensione cavalli
92.62.4	Maneggio

INQUADRAMENTO CIVILISTICO

Attività connessa (Art. 2135 C.C.) fornitura di servizi*

INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE

Iscrizione all'INPS (area lavoratori agricoli autonomi) solo se connessa alla attività agricola principale *

AUTORIZZAZIONI ED ADEMPIMENTI**Adempimenti amministrativi**

Iscrizione al registro delle imprese (agricole)
Autorizzazione comunale
Attribuzione Codice aziendale e Registro di carico e scarico
Rifiuti: MUD (modello unico di dichiarazione)

Ente di riferimento

Camera di Commercio
Comune
ASL
Camera di Commercio

Rif. normativo

D.P.R. n. 581/95 e s. m.
Reg. locale d'igiene
D.P.R. 317/1996 e s.m.
D.Lgs. 22/97

Adempimenti sanitari

Registro medicinali

Ente di riferimento

ASL

Rif. normativo

D.Lgs. 119/1992, art. 34;
D.Lgs. 336/1999

Adempimenti tecnici

Sicurezza sul luogo di lavoro
Trattamento reflui
Gestione rifiuti speciali pericolosi e/o non pericolosi

Ente di riferimento

ASL
Provincia (Agricoltura)
Provincia (Ecologia)

Rif. normativo

L. 626/96
L.R.37/93
D.Lgs. 22/97

INQUADRAMENTO FISCALE**Regime I.V.A. ammesso**

Regime speciale forfait al 50% - Regime normale

Rif. normativo

art. 34 DPR 633/72

Prodotti

Prestazione di servizi

Aliquote IVA

20%

% di compensazione

non comprese in tabella A
parte prima DPR 633/72

IRPEF

Reddito da Attività connessa
forfait al 25% - Reddito d'impresa

Rif. normativo

D.P.R. 917/86

IRAP

Regime forfait - Regime normale

Rif. normativo

D. Lgs. 446/97

* Se si superano i limiti di risorse e di attrezzature l'attività rientra nel regime commerciale.

31. Pensione per cani

E' uno dei servizi utili alla collettività che, per ragioni igieniche legate al rumore prodotto dagli animali, si può esercitare più agevolmente nelle zone agricole, là dove le distanze dall'abitato sono maggiori e vi sono più possibilità di erigere barriere vegetali e schermi anti rumore.

I servizi di pensione, toelettatura, addestramento e custodia dei cani, se svolte in connessione con l'attività di allevamento rientrano fra le attività agricole dal punto di vista civilistico, mentre dal punto di vista fiscale hanno un trattamento forfettizzato.

E' auspicabile che per la crescita civile e il benessere degli animali domestici, oltre alle azioni pubblicitarie contro l'abbandono, venga incentivata la costruzione di tali strutture anche se non fossero collegate con l'attività di allevamento.



CODICE DI ATTIVITA'

01.25.5

Allevamento di altri animali

93.05.0

Cura e pensione di animali da compagnia

INQUADRAMENTO CIVILISTICO

Attività connessa (Art. 2135 C.C.) fornitura di servizi*

INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE

Iscrizione all'INPS (area lavoratori agricoli autonomi) solo se connessa alla attività agricola principale *

AUTORIZZAZIONI ED ADEMPIMENTI**Adempimenti amministrativi**

Iscrizione al registro delle imprese (agricole)

Attribuzione Codice aziendale e Registro

di carico e scarico

Rifiuti: MUD (modello unico di dichiarazione)

Ente di riferimento

Camera di Commercio

ASL

Camera di Commercio

Rif. normativo

D.P.R. n. 581/95 e s. m.

D.P.R. 317/1996 e s.m.

D.Lgs. 22/97

Adempimenti sanitari

Rispetto del "benessere animale"

Inserimento di microchip in ogni cane

Registro medicinali

Registro vidimato ASL per smaltimento carcasce

Assoggettamento a vigilanza ASL

Ente di riferimento

ASL

ASL

ASL

ASL

ASL

Rif. normativoAccordo stato-regioni G.U.
n.51 del 3/03/03

L. 282/91; L.R. 30/87

D.Lgs. 119/1992, art. 34;

D.Lgs. 336/1999

Reg. CE 1774/2002

Reg. CE 1774/2002

Adempimenti tecnici

Sicurezza sul luogo di lavoro

Trattamento reflui

Gestione rifiuti speciali pericolosi e/o non pericolosi

Ente di riferimento

ASL

Provincia (Agricoltura)

Provincia (Ecologia)

Rif. normativo

L. 626/96

L.R.37/93; D. Lgs. 152/99

D.Lgs. 22/97

INQUADRAMENTO FISCALE**Regime I.V.A. ammesso**

Regime speciale forfait al 50% - Regime normale

Rif. normativo

art. 34 DPR 633/72

Prodotti

Prestazione di servizi

Aliquote IVA

20%

% di compensazionenon comprese in tabella A
parte prima DPR 633/72**IRPEF**

Reddito da Attività connessa

forfait al 25% ** - Reddito d'impresa

Rif. normativo

D.P.R. 917/86

IRAP

Regime forfait ** - Regime normale

Rif. normativo

D. Lgs. 446/97

* Se si superano i limiti di risorse e di attrezzature l'attività rientra nel regime commerciale.

** In attesa della conferma ministeriale

32. Aziende agriturismo venatorie

Sono aziende agricole nelle quali, per tutta la stagione venatoria, sono consentiti l'immissione e l'abbattimento di fauna selvatica di allevamento. Gli animali, immessi sul terreno anche quotidianamente, sono prelevati immediatamente durante le battute di caccia; per questo motivo la fauna non deve essere ambientata in natura e non necessitano vasti territori. L'allevamento può essere praticato in gabbie o spazi circoscritti, sia dentro l'azienda che presso altri centri di produzione.

Queste aziende devono essere situate preferibilmente nei terreni di scarso rilievo faunistico e dovrebbero coincidere con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata o dismessa. La difficoltà di praticare proficuamente le coltivazioni agrarie, in spazi dove vi si alternano aree alberate o boschive con ambienti a prato e/o con colture "a perdere", destinate cioè alla libera disponibilità degli animali (segale, avena, frumento, soia, miglio ecc), spesso è la motivazione per costituire queste aziende. Per essere compresa nelle attività agricole, dal punto di vista fiscale, è necessario che il pagamento dell'attività da parte del cliente cacciatore sia riferito alla selvaggina cacciata e non al tempo dedicato o ad altro parametro.



CODICE DI ATTIVITA'

01.25.5

Allevamento di selvaggina

92.62.4

Attività venatoria

INQUADRAMENTO CIVILISTICO

Attività agricola

INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE

In caso di attività prevalente obbligo di iscrizione INPS area lavoratori agricoli autonomi

AUTORIZZAZIONI ED ADEMPIMENTI**Adempimenti amministrativi**

Iscrizione al registro delle imprese (agricole)

Attribuzione Codice aziendale e Registro

di carico e scarico

Concessione provinciale

Ente di riferimento

Camera di Commercio

Rif. normativo

D.P.R. n. 581/95 e s. m.

ASL

Provincia (Caccia e Pesca)

D.P.R. 317/1996 e s.m.

L. R. 26/1993,
art. 38 e DGR 07 marzo
1995, n. 64922

D.Lgs. 22/97

Rifiuti: MUD (modello unico di dichiarazione)

Camera di Commercio

Adempimenti sanitari

Registro medicinali

Ente di riferimento

ASL

Rif. normativoD.Lgs. 119/1992, art. 34;
D.Lgs. 336/1999**Adempimenti tecnici**

Sicurezza sul luogo di lavoro

Prescrizioni tecniche

Gestione rifiuti speciali pericolosi e/o non pericolosi

Ente di riferimento

ASL

Provincia (Caccia e Pesca)

Provincia (Ecologia)

Rif. normativo

L. 626/96

DGR n. 64922/1995

D.Lgs. 22/97

INQUADRAMENTO FISCALE**Regime I.V.A. ammesso**

Regime speciale - Regime normale

Rif. normativo

art. 34 DPR 633/72

Prodotti

Selvaggina per alimentazione umana

Aliquote IVA

10%

% di compensazione

7,5% (escluso lepri: 7,30%)

Cessione di selvaggina da ripopolamento

20%

non compresa in tabella A

Pesca condotta a tempo

20%

parte prima DPR 633/72

IRPEF

Reddito Agrario * - Reddito d'impresa

Rif. normativo

D.P.R. 917/86

IRAP

Regime agricolo - Regime normale

Rif. normativo

D. Lgs. 446/97

* Nei limiti del rapporto animali/RA previsti dal DPR 917/86, con eventuale tenuta del registro di carico e scarico degli animali

33. Agriturismo

Comprende diverse attività: da quelle più note e frequenti della ristorazione o dell'alloggio nelle strutture edilizie dell'azienda agricola o in piazzole per agricampeggio, alle attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistica e di ippoturismo, finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio, nonché la degustazione dei prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita del vino. Essenziale, per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, è che le giornate lavorative necessarie per l'attività agricola siano maggiori di quelle necessarie per l'attività agrituristica e che, nella ristorazione, il valore d'acquisto delle vivande somministrate sia dato per oltre il 50% da prodotti della stessa azienda agricola.

La normativa distingue l'agriturismo in famiglia da quello in azienda, consentendo nella prima ipotesi di svolgere l'attività nelle strutture normalmente utilizzate dalla famiglia dell'imprenditore, mentre nella seconda ipotesi vengono richieste maggiori specifiche dotazioni. Vi sono inoltre limiti alla capacità ricettiva dell'azienda agrituristica, che non può superare ottanta posti-pasto e trenta posti-letto nella tipologia in azienda e venti posti-pasto e dieci posti-letto nella tipologia in famiglia.

E' un'attività in forte espansione, anche in provincia di Lecco, dove operano attualmente quarantacinque aziende.

La vendita diretta di prodotti agricoli non rientra nell'ambito dell'agriturismo ma nell'attività agricola.



CODICE DI ATTIVITA'

55.23.5

Agriturismo alloggio anche con somministrazione

INQUADRAMENTO CIVILISTICO

Attività connessa (Art. 2135 C.C.) fornitura di servizi

INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE

Iscrizione all'INPS (area lavoratori agricoli autonomi) solo se connessa alla attività agricola principale

AUTORIZZAZIONI ED ADEMPIMENTI**Adempimenti amministrativi**Iscrizione al registro delle imprese (agricole)
Certificato di complementarietà**Ente di riferimento**Camera di Commercio
Provincia (Agricoltura)**Rif. normativo**D.P.R. n. 581/95 e s. m.
Legge 730/85, L.R. n. 3/92,
e R. R. 8/2001
Legge 730/85, L.R. n. 3/92,
e R. R. 8/2001

Autorizzazione comunale

Comune

D.L. 59/78
D.Lgs. 22/97Segnalazione al Comune per l'ospitalità
Rifiuti: MUD (modello unico di dichiarazione)Comune
Camera di Commercio**Adempimenti sanitari**Autorizzazione sanitaria
Piano di autocontrollo HACCP**Ente di riferimento**ASL
ASL**Rif. normativo**R. R. 8/2001
D. Lgs. 155/97**Adempimenti tecnici**Sicurezza sul luogo di lavoro
Gestione rifiuti speciali pericolosi e/o non pericolosi**Ente di riferimento**ASL
Provincia (Ecologia)**Rif. normativo**L. 626/96
D.Lgs. 22/97**INQUADRAMENTO FISCALE****Regime I.V.A. ammesso**

Regime forfettario - Regime ordinario

Rif. normativo

art. 34 DPR 633/72

ProdottiSomministrazione pasti e ospitalità
Altre attività agrituristiche**Aliquote IVA**10%
20 %**% di compensazione**non comprese in tabella A
parte prima DPR 633/72**IRPEF**

Reddito forfettario - Reddito d'impresa

Rif. normativo

D.P.R. 917/86

IRAP

Regime agricolo - Regime normale

Rif. normativo

D. Lgs. 446/97

34. Fattorie didattiche

E' un'attività alla quale la Regione Lombardia sta dedicando molta attenzione e consiste nell'utilizzare sia le strutture dell'azienda agricola sia, in particolare, le conoscenze professionali degli agricoltori, per svolgere un'azione divulgativa e formativa rivolta ai bambini e ai ragazzi della scuola, ma anche agli adulti.

Per essere svolta è richiesto che l'azienda sia dotata di ambienti e di servizi adatti ad accogliere gruppi di persone e disponga di personale preparato, in numero sufficiente a garantire la sicurezza degli ospiti e a erogare un servizio informativo e didattico di qualità.

Allo scopo di qualificare tale attività la Regione Lombardia e le Province predispongono attività di formazione del personale aziendale al fine di concedere all'azienda l'"accreditamento" e inserirla in un circuito regionale da segnalare alle scuole.

L'attività didattica può essere svolta dall'azienda anche senza il predetto "accreditamento" ma non avrà il vantaggio di essere inserita nei circuiti regionali.



CODICE DI ATTIVITA'

92.72.3

Servizi alla ricreazione non altrove classificati

INQUADRAMENTO CIVILISTICO

Attività connessa (Art. 2135 C.C.) fornitura di servizi

INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE

Iscrizione all'INPS (area lavoratori agricoli autonomi) solo se connessa alla attività agricola principale

AUTORIZZAZIONI ED ADEMPIMENTI**Adempimenti amministrativi**Iscrizione al registro delle imprese (agricole)
Accreditamento regionale
Rifiuti: MUD (modello unico di dichiarazione)**Ente di riferimento**Camera di Commercio
Provincia (Agricoltura)
Camera di Commercio**Rif. normativo**D.P.R. n. 581/95 e s. m.
D.G.R.10598/2002
D.Lgs. 22/97**Adempimenti sanitari**

Autorizzazione per le strutture

Ente di riferimento

ASL

Rif. normativo

Reg. Locale di Igiene

Adempimenti tecnici

Sicurezza sul luogo di lavoro

Ente di riferimento

ASL

Rif. normativo

L. 626/96

INQUADRAMENTO FISCALE**Regime I.V.A. ammesso**

Regime speciale forfait al 50% - Regime normale

Rif. normativo

art. 34 DPR 633/72

Prodotti

Prestazione di servizi

Allquote IVA

20%

% di compensazionenon comprese in tabella A
parte prima DPR 633/72**IRPEF**Reddito da Attività connessa
forfait al 25% - Reddito d'impresa**Rif. normativo**

D.P.R. 917/86

IRAP

Regime forfait - Regime normale

Rif. normativo

D. Lgs. 446/97

C.3 Servizi territoriali

- 35. Manutenzioni territoriali**
- 36. Sgombero neve**
- 37. Compostaggio del verde**
- 38. Cimiteri per animali da compagnia**

35. Manutenzione territoriali

Attività venute d'attualità a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs 228/01, dopo che dal 1994 la legge 97 le aveva previste originariamente per le aziende agricole montane.

Le aziende agricole, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, possono assumere in appalto attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e erogare prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, per importi non superiori a Euro 25.822,00 per ogni anno.

La Regione Lombardia, con D.G.R. n. 15276/2003, ha fornito disposizioni in merito al coinvolgimento delle aziende agricole nella manutenzione del territorio rurale e montano, prevedendo l'istituzione di uno specifico "Albo delle imprese agricole qualificate".



CODICE DI ATTIVITA'

02.01.2

Silvicoltura

02.02.0

Servizi connessi alla silvicoltura

INQUADRAMENTO CIVILISTICO

Attività connessa (Art. 2135 C.C.) fornitura di servizi*

INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE

Iscrizione all'INPS (area lavoratori agricoli autonomi) solo se connessa alla attività agricola principale *

AUTORIZZAZIONI ED ADEMPIMENTI**Adempimenti amministrativi**Iscrizione al registro delle imprese (agricole)
Iscrizione al registro delle imprese boschive**Ente di riferimento**Camera di Commercio
Provincia /
Comunità montana**Rif. normativo**D.P.R. n. 581/95 e s. m.

Legge 27/2004, art. 19 e
circ. n. 139/1991
D.Lgs. 22/97

Rifiuti: MUD (modello unico di dichiarazione)

Camera di Commercio

Adempimenti sanitari

--

Ente di riferimento

--

Rif. normativo

--

Adempimenti tecniciSicurezza sul luogo di lavoro
Gestione rifiuti speciali pericolosi e/o non pericolosi**Ente di riferimento**ASL
Provincia (Ecologia)**Rif. normativo**L. 626/96
D.Lgs. 22/97**INQUADRAMENTO FISCALE****Regime I.V.A. ammesso**

Regime speciale forfait al 50% - Regime normale

Rif. normativo

art. 34 DPR 633/72

ProdottiPrestazione di servizi
Prestazioni ad aziende agricole**Aliquote IVA**20%
10%**% di compensazione**non comprese in tabella A
parte prima DPR 633/72**IRPEF**Reddito da Attività connessa
forfait al 25% - Reddito d'impresa**Rif. normativo**

D.P.R. 917/86

IRAP

Regime forfait - Regime normale

Rif. normativo

D. Lgs. 446/97

* Se si superano i limiti di risorse e di attrezzature l'attività rientra nel regime commerciale.

In zona montana però si rimane inquadrati previdenzialmente nel settore agricolo se non si supera il limite annuo di Euro 25.822,84

36. Sgombero neve

Le ricorrenti e abbondanti nevicate riscontrate negli inverni recenti hanno indotto gli Amministratori dei piccoli comuni montani a garantirsi i servizi di pulizia delle strade dalla neve ricorrendo preferibilmente alle aziende agricole presenti sul territorio, che possono intervenire immediatamente in ambiti loro ben noti.

Per i piccoli comuni lecchesi il ricorso alle aziende agricole rappresenta oltre tutto il mezzo più economico e, inoltre, l'appalto può essere affidato direttamente senza gara, in deroga alle disposizioni vigenti per gli enti pubblici.

Le recenti normative fiscali in materia di attività connesse hanno reso ancora più interessante per l'imprenditore agricolo l'esercizio di tale attività, che precedentemente ha sempre presentato grandi difficoltà per l'individuazione dei costi specifici. L'abbattimento forfetario del 75% del fatturato rappresenta infatti un'appetibile opportunità.

Operazioni tipiche, oltre alla rimozione vera e propria della neve, sono lo spargimento di sale e di sabbia. Per l'esercizio di tale attività è necessario integrare i mezzi aziendali di opportuni attrezzi (lama spazzaneve, carrello spargi sale e sabbia ed eventualmente turbina).

A causa dei turni di lavoro, che possono essere anche estenuanti, si rivela essenziale la garanzia di sicurezza per gli operatori.



CODICE DI ATTIVITA'

90.03.0

Sgombero neve e spandimento sabbia e sale

INQUADRAMENTO CIVILISTICO

Attività connessa (Art. 2135 C.C.) fornitura di servizi*

INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE

Iscrizione all'INPS (area lavoratori agricoli autonomi) solo se connessa alla attività agricola principale *

AUTORIZZAZIONI ED ADEMPIMENTI**Adempimenti amministrativi**Iscrizione al registro delle imprese (agricole)
Rifiuti: MUD (modello unico di dichiarazione)**Ente di riferimento**Camera di Commercio
Camera di Commercio**Rif. normativo**D.P.R. n. 581/95 e s. m.
D.Lgs. 22/97**Adempimenti sanitari**

--

Ente di riferimento

--

Rif. normativo

--

Adempimenti tecniciSicurezza sul luogo di lavoro
Gestione rifiuti speciali pericolosi e/o non pericolosi**Ente di riferimento**ASL
Provincia (Ecologia)**Rif. normativo**L. 626/96
D.Lgs. 22/97**INQUADRAMENTO FISCALE****Regime I.V.A. ammesso**

Regime speciale forfait al 50% - Regime normale

Rif. normativo

art. 34 DPR 633/72

Prodotti

Prestazione di servizi

Alliquote IVA

20%

% di compensazionenon comprese in tabella A
parte prima DPR 633/72**IRPEF**Reddito da Attività connessa
forfait al 25% - Reddito d'impresa**Rif. normativo**

D.P.R. 917/86

IRAP

Regime forfait - Regime normale

Rif. normativo

D. Lgs. 446/97

* Se si superano i limiti di risorse e di attrezzature l'attività rientra nel regime commerciale.

In zona montana però si rimane inquadrati previdenzialmente nel settore agricolo se non si supera il limite annuo di Euro 25.822,84

37. Compostaggio del verde

Si tratta di un'attività prevalentemente svolta da una figura tecnico professionale affine all'agricoltore. Quest'ultimo, dotandosi di una adeguata area attrezzata e di un opportuno parco macchine ed attrezzi, ovvero integrando ed adattando le macchine operatrici di cui già dispone, può svolgere il compostaggio del verde in connessione alla propria attività agricola.

Essa consiste nella raccolta del materiale vegetale risultante dalla manutenzione di aree verdi pubbliche e private (materiale legnoso, erbaceo, fogliame, risulta da toelettatura di arbusti, siepi, ecc), nella successiva lavorazione mediante frantumazione, triturazione, cipatura e miscelazione. Il composto così ottenuto viene posto a maturare in piazzale, per favorire la mineralizzazione della sostanza organica in prodotto compost, meglio identificabile come ammendante organico.

Tale prodotto potrà essere utilizzato direttamente dall'imprenditore agricolo in campo per la fertilizzazione del suolo o, previa raffinazione e miscelato opportunamente, potrà essere utilizzato come substrato nella formazione di parchi e giardini o come terriccio per la coltivazione di piante in vaso. Il compostaggio è il metodo migliore per riutilizzare un materiale che altrimenti andrebbe smaltito con notevoli costi.



CODICE DI ATTIVITA'

24.15.0

Compostaggio di sostanze vegetali

INQUADRAMENTO CIVILISTICO

Attività connessa (Art. 2135 C.C.) fornitura di servizi*

INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE

Iscrizione all'INPS (area lavoratori agricoli autonomi) solo se connessa alla attività agricola principale *

AUTORIZZAZIONI ED ADEMPIMENTI**Adempimenti amministrativi**Iscrizione al registro delle imprese (agricole)
Rifiuti: MUD (modello unico di dichiarazione)
Autorizzazione all'esercizio dell'attività****Ente di riferimento**Camera di Commercio
Camera di Commercio
Provincia (Ecologia)**Rif. normativo**D.P.R. n. 581/95 e s. m.
D.Lgs. 22/97
D.lgs 22/1997,
art. 27 e 28**Adempimenti sanitari**

--

Ente di riferimento

--

Rif. normativo

--

Adempimenti tecniciSicurezza sul luogo di lavoro
Rispetto linee guida regionali
Gestione rifiuti speciali pericolosi e/o non pericolosi,
Registro carico/scarico rifiuti, Formulari di trasporto rifiuti**Ente di riferimento**ASL
Provincia (Ecologia)
Provincia (Ecologia)**Rif. normativo**L. 626/96
D.G.R. 12764/2003
D.Lgs. 22/97**INQUADRAMENTO FISCALE****Regime I.V.A. ammesso**

Regime speciale forfait al 50% - Regime normale

Rif. normativo

art. 34 DPR 633/72

ProdottiPrestazione di servizi
Compost**Aliquote IVA**20%
4%**% di compensazione**non comprese in tabella A
parte prima DPR 633/72**IRPEF**Reddito da Attività connessa
forfait al 25% - Reddito d'impresa**Rif. normativo**

D.P.R. 917/86

IRAP

Regime forfait - Regime normale

Rif. normativo

D. Lgs. 446/97

* Se si superano i limiti di risorse e di attrezzature l'attività rientra nel regime commerciale.

** In alternativa al regime ordinario l'attività può essere esercitata in regime semplificato effettuando una comunicazione alla Provincia per l'esercizio dell'impianto (D.Lgs. 22/97, artt. 31 e 33 e D.M. 5.2.1998)

38. Cimiteri per animali da compagnia

Il seppellimento delle spoglie di animali d'affezione e il relativo trasporto sono consentiti a condizione che un'apposita autorizzazione, su modello approvato dalla Giunta regionale, escluda la presenza di rischi per la salute pubblica.

Si segnala questa attività, che non è né conosciuta né diffusa, perché l'ambito agricolo è quello dove si possono trovare le maggiori possibilità di localizzazione e dove è più facile trovare il sito geologicamente adatto. Attualmente, quando muore un animale domestico, l'unica possibilità concessa dal regolamento regionale di igiene, in assenza di un luogo apposito per la sepoltura, è la cremazione del cadavere. Tale soluzione però spesso non è gradita dai proprietari, che soffrono della perdita dell'animale, in compagnia del quale hanno trascorso molti anni e al quale si sono affezionati e che vorrebbero dare ad esso una sepoltura in segno di manifestazione d'affetto e di riconoscenza. E' bene non considerare con superficialità o, peggio ancora, ridicolizzare questi sentimenti, che sono manifestazione di un dolore molto sentito e a volte sconvolgente. La sensibilità verso gli animali nella nostra società è fortunatamente in crescita e l'attività proposta può lenire la sofferenza di molti proprietari di animali domestici ed essere nel contempo fonte di reddito per l'agricoltore che vi si dedichi, osservando con scrupolo le prescrizioni dell'ASL.



CODICE DI ATTIVITA'

90.03.0

Gestione cimiteri

INQUADRAMENTO CIVILISTICO

Attività connessa (Art. 2135 C.C.) fornitura di servizi*

INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE

Iscrizione all'INPS (area lavoratori agricoli autonomi) solo se connessa all'attività agricola principale *

AUTORIZZAZIONI ED ADEMPIMENTI**Adempimenti amministrativi**Iscrizione al registro delle imprese (agricole)
Autorizzazione comunale**Ente di riferimento**Camera di Commercio
Comune**Rif. normativo**D.P.R. n. 581/95 e s. m.
L.R. 22/2003,
art. 9; R.R. n. 6/2004
D.Lgs. 22/97

Rifiuti: MUD (modello unico di dichiarazione)

Camera di Commercio

Adempimenti sanitari

Autorizzazione ASL e ARPA

Ente di riferimento

ASL /ARPA

Rif. normativoL.R. 22/2003,
art. 9; R.R. 6/2004**Adempimenti tecnici**Sicurezza sul luogo di lavoro
Vedi L.R. 22/2003, art. 9 e R.R. 6/2004
Gestione rifiuti speciali pericolosi e/o non pericolosi**Ente di riferimento**ASL
ASL /ARPA
Provincia (Ecologia)**Rif. normativo**L. 626/96
D.Lgs. 22/97**INQUADRAMENTO FISCALE****Regime I.V.A. ammesso**

Regime speciale forfait al 50% - Regime normale

Rif. normativo

art. 34 DPR 633/72

Prodotti

Prestazione di servizi

Aliquote IVA

20% **

% di compensazionenon comprese in tabella A
parte prima DPR 633/72**IRPEF**Reddito da Attività connessa
forfait al 25%** - Reddito d'impresa**Rif. normativo**

D.P.R. 917/86

IRAP

Regime forfait ** - Regime normale

Rif. normativo

D. Lgs. 446/97

* Se si superano i limiti di risorse e di attrezzature l'attività rientra nel regime commerciale. In zona montana però si rimane inquadrati previdenzialmente nel settore agricolo se non si supera il limite annuo di Euro 25.822,84

** In attesa della conferma ministeriale



D. Pesca

- 39. Allevamento ittico in acque dolci per alimentazione umana**
- 40. Pesca in acque dolci**
- 41. Pesca sportiva in allevamento**
- 42. Pesca-turismo**
- 43. Ittiturismo**

39. Allevamento ittico in acque dolci per alimentazione umana

Attualmente l'allevamento di pesci o crostacei rientra nell'attività agricola sotto ogni profilo. Anche se praticato su specchi d'acqua quali laghi, stagni, valli da pesca e canali non censiti dal catasto. Affinché sia considerata allevamento (distinta e diversa dall'attività di pesca) tale attività deve necessariamente comprendere la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso (ad es. l'ingrasso, oppure la riproduzione, ecc.). Dall'attività risultano comunque escluse l'allevamento di rane e la gestione di riserve per la pesca sportiva.



CODICE DI ATTIVITA'

05.02.2

Piscicoltura, acquacoltura in acque dolci e servizi connessi

INQUADRAMENTO CIVILISTICO

Attività agricola L. 102/ 1992

INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE

In caso di attività prevalente obbligo di iscrizione INPS area lavoratori agricoli autonomi

AUTORIZZAZIONI ED ADEMPIMENTI**Adempimenti amministrativi**

Iscrizione al registro delle imprese (agricole)

Comunicazioni per la vendita diretta al dettaglio

Concessione provinciale (durata 6 anni)

Concessione di derivazione e autorizzazione scarico acque

Rifiuti: MUD (modello unico di dichiarazione)

Ente di riferimento

Camera di Commercio

Comune

Provincia (Caccia e Pesca)

Provincia (Ecologia)

Camera di Commercio

Rif. normativo

D.P.R. n. 581/95 e s. m.

D.Lgs. 228/01

L.R. 12/2001

R.D. 1775/33;

D.L.gs 152/99

D.Lgs. 22/97

Adempimenti sanitari

Registro medicinali

Codice aziendale e registro di carico e scarico

Autorizzazione

Piano di autocontrollo HACCP

Ente di riferimento

ASL

ASL

ASL

ASL

Rif. normativo

D.Lgs. 119/1992, art. 34;

D.Lgs. 336/1999

DPR 317/96

DPR 555/92

D. Lgs. 155/97

Adempimenti tecnici

Sicurezza sul luogo di lavoro

Gestione rifiuti speciali pericolosi e/o non pericolosi

Ente di riferimento

ASL

Provincia (Ecologia)

Rif. normativo

L. 626/96

D.Lgs. 22/97

INQUADRAMENTO FISCALE**Regime I.V.A. ammesso**

Regime speciale - Regime normale

Rif. normativo

art. 34 DPR 633/72

Prodotti

Pesci freschi vivi o morti, refrigerati, congelati, salati, secchi o affumicati

Aliquote IVA

10%

% di compensazione

4%

IRPEF

Reddito Agrario *

Rif. normativo

D.P.R. 917/86

IRAP

Regime agricolo - Regime normale

Rif. normativo

D. Lgs. 446/97

* Nei limiti del rapporto animali/RA previsti dal DPR 917/86, con eventuale tenuta del registro di carico e scarico degli animali

40. Pesca in acque dolci

È l'attività diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in acque dolci non censite in catasto (vale a dire su superfici non dotate di redditi catastali), ivi compresa l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva e all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici.

In provincia di Lecco la pesca professionale è attualmente praticata sui laghi di Garlate, del Lario, nonché sui laghi di Oggiono e Pusiano da una ventina di pescatori di professione, che sono definiti "imprenditori ittici".

L'imprenditore ittico, fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge, è equiparato all'imprenditore agricolo (D.Lgs. 226/01).

Questa attività, se di tipo professionale, non può essere esercitata "part time" (come invece l'agricoltura), in quanto per il rilascio della licenza di tipo A la pesca deve essere l'attività principale (in termini di reddito e di occupazione) esercitata dal soggetto richiedente.

Non sono comprese la pesca praticata per sport o divertimento e i servizi connessi.



CODICE DI ATTIVITA'

05.01.2

Pesca in acque dolci e servizi connessi

INQUADRAMENTO CIVILISTICO

Attività di pesca (L. 250/58)

INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE

Obbligo di iscrizione INPS - area pescatori

AUTORIZZAZIONI ED ADEMPIMENTI**Adempimenti amministrativi**

Iscrizione al registro delle imprese (pesca)
 Licenza di pesca di tipo A -pesca professionale
 Rifiuti: MUD (modello unico di dichiarazione)

Ente di riferimento

Camera di Commercio
 Provincia (Caccia e Pesca)
 Camera di Commercio

Rif. normativo

D.P.R. n. 581/95 e s. m.
 L.R. 12/2001
 D.Lgs. 22/97

Adempimenti sanitari

Autorizzazione sanitaria *
 Piano di autocontrollo HACCP

Ente di riferimento

ASL
 ASL

Rif. normativo

L.283/62
 D. Lgs. 155/97

Adempimenti tecnici

Sicurezza sul luogo di lavoro
 Gestione rifiuti speciali pericolosi e/o non pericolosi

Ente di riferimento

ASL
 Provincia (Ecologia)

Rif. normativo

L. 626/96
 D.Lgs. 22/97

INQUADRAMENTO FISCALE**Regime I.V.A. ammesso**

Regime speciale - Regime normale

Rif. normativo

art. 34 DPR 633/72

Prodotti

Pesci freschi vivi o morti, refrigerati,
 congelati, salati, secchi o affumicati

Aliquote IVA

10%

% di compensazione

4%

IRPEF

Reddito d'impresa

Rif. normativo

D.P.R. 917/86

IRAP

Regime agricolo - Regime normale

Rif. normativo

D. Lgs. 446/97

*Solo in caso di vendita del pesce diversa da quella effettuata 'direttamente alla barca'

41. Pesca sportiva in allevamento

E' un'attività sportiva che l'allevatore di pesci può collegare con il proprio allevamento quando, in uno specchio d'acqua appositamente dedicato alla pesca da parte di sportivi e con attrezzi propri della pesca sportiva, vengono immessi i pesci prevalentemente ottenuti nell'allevamento stesso.

Per essere considerata attività agricola dal punto di vista fiscale è necessario che il pagamento dell'attività da parte del cliente sia riferito al pesce pescato e non al tempo dedicato o ad altro parametro. C'è tuttavia da considerare che frequentemente la pesca sportiva si pratica in specchi d'acqua ricavati da ex cave e non sono collegati all'allevamento in proprio dei pesci che vi si catturano, in quanto i titolari di questi centri acquistano pesce già adulto e pronto per essere pescato. In questo caso non provvedendosi, da parte dell'imprenditore, alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico, l'attività non può essere considerata agricola e rientra in quelle commerciali (vds. anche scheda n°39).



CODICE DI ATTIVITA'

92.62.04

Attività connesse alla pesca sportiva

INQUADRAMENTO CIVILISTICO

Attività agricola

INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE

In caso di attività prevalente obbligo di iscrizione INPS area lavoratori agricoli autonomi

AUTORIZZAZIONI ED ADEMPIMENTI**Adempimenti amministrativi**

Iscrizione al registro delle imprese (agricole)
Comunicazioni per la vendita diretta al dettaglio
Autorizzazione provinciale

Ente di riferimento

Camera di Commercio
Comune
Provincia (Caccia e Pesca)

Rif. normativo

D.P.R. n. 581/95 e s. m.
D.Lgs. 228/01
L.R. 12/2001,
art. 16 e R. R. 9/2003,
art. 14, 15, 16
D.Lgs. 22/97

Rifiuti: MUD (modello unico di dichiarazione)

Camera di Commercio

Adempimenti sanitari

--

Ente di riferimento

--

Rif. normativo

--

Adempimenti tecnici

Sicurezza sul luogo di lavoro
Gestione rifiuti speciali pericolosi e/o non pericolosi

Ente di riferimento

ASL
Provincia (Ecologia)

Rif. normativo

L. 626/96
D.Lgs. 22/97

INQUADRAMENTO FISCALE**Regime I.V.A. ammesso**

Regime speciale - Regime normale

Rif. normativo

art. 34 DPR 633/72

Prodotti

Pesci freschi vivi o morti,
pesca condotta a tempo

Aliquote IVA

10%
20%

% di compensazione

4%
non compresa in tabella A
parte prima DPR 633/72

IRPEF

Reddito Agrario * ° - Reddito d'impresa °°

Rif. normativo

D.P.R. 917/86

IRAP

Regime agricolo * ° - Regime normale°°

Rif. normativo

D. Lgs. 446/97

*Nei limiti del rapporto animali/RA previsti dal DPR 917/86, con eventuale tenuta del registro di carico e scarico degli animali

° Esclusivamente in caso di cessione del pescato

°° In caso di prestazioni a tempo

42. Pescaturismo

È l'attività, che può essere svolta unicamente dall'imprenditore ittico (pescatore di professione), che prevede l'imbarco di persone, non facenti parte dell'equipaggio, sulla propria barca da pesca a scopo turistico-ricreativo, compresa la pesca dilettantistica.

L'attività di pescaturismo esclude però il servizio di trasporto pubblico; ciò significa che il cliente non può essere semplicemente trasferito da un posto all'altro, ma vi è l'obbligo di riaccompagnarlo al punto di partenza.

L'attività di pesca deve sempre essere prevalente su quella di imbarco di persone e l'imprenditore ittico è tenuto a rispettare tutte le norme in materia di trasporto passeggeri e relativa sicurezza e a stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti dall'attività di pescaturismo.



CODICE DI ATTIVITA'

05.01.2

Pesca in acque dolci e servizi connessi

INQUADRAMENTO CIVILISTICO

Attività di pesca Legge 250/58

INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE

Obbligo di iscrizione INPS - area pescatori

AUTORIZZAZIONI ED ADEMPIMENTI**Adempimenti amministrativi**

Iscrizione al registro delle imprese (pesca)
 Licenza di pesca di tipo A -pesca professionale
 Rispetto norme Art. 16 bis, L.R. 12/2001
 Rifiuti: MUD (modello unico di dichiarazione)

Ente di riferimento

Camera di Commercio
 Provincia (Caccia e Pesca)
 Provincia (Caccia e Pesca)
 Camera di Commercio

Rif. normativo

D.P.R. n. 581/95 e s. m.
 L.R. 12/2001
 L.R. 12/2001
 D.Lgs. 22/97

Adempimenti sanitari

Autorizzazione sanitaria*

Ente di riferimento

ASL

Rif. normativo

L.283/62

Adempimenti tecnici

Sicurezza sul luogo di lavoro
 Gestione rifiuti speciali pericolosi e/o non pericolosi

Ente di riferimento

ASL
 Provincia (Ecologia)

Rif. normativo

L. 626/96
 D.Lgs. 22/97

INQUADRAMENTO FISCALE**Regime I.V.A. ammesso**

Regime ordinario

Rif. normativo

art. 34 DPR 633/72

Prodotti

Pescaturismo

Aliquote IVA

20%

% di compensazione

non compreso in tabella A
 parte prima DPR 633/72

IRPEF

Reddito d'impresa

Rif. normativo

D.P.R. 917/86

IRAP

Regime normale

Rif. normativo

D. Lgs. 446/97

* Solo in caso di vendita del pesce diversa da quella effettuata 'direttamente alla barca'

43. Ittiturismo

È l'attività di ospitalità, di ristorazione, di servizi ricreativi e culturali finalizzati alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, esercitata in modo non prevalente da pescatori professionisti singoli o associati attraverso l'utilizzo della propria abitazione o strutture nella disponibilità dell'imprenditore ittico, che mira a valorizzare gli aspetti socio-culturali del mondo della pesca.

Nell'abitazione è prevista la possibilità della somministrazione di pasti ai clienti purché vengano utilizzati prevalentemente prodotti derivanti dall'attività di pesca. Si tratta di un'attività assai simile, concettualmente, all'agriturismo, ma esercitata dall'imprenditore ittico.

Allo stato attuale la normativa sull'ittiturismo (D.Lgs 226/2001 e s.m.) non indica alcuna procedura per l'esercizio dell'attività nella propria abitazione o in altra struttura e quindi è da attendersi un intervento esplicativo a livello regionale, analogamente a quanto avvenuto per il pescaturismo.



CODICE DI ATTIVITA'

05.01.2

Pesca in acque dolci e servizi connessi

INQUADRAMENTO CIVILISTICO

Attività di pesca Legge 250/58

INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE

Obbligo di iscrizione INPS area pescatori

AUTORIZZAZIONI ED ADEMPIMENTI ***Adempimenti amministrativi**

Iscrizione al registro delle imprese (pesca)
 Licenza di pesca di tipo A -pesca professionale
 Rifiuti: MUD (modello unico di dichiarazione)

Ente di riferimento

Camera di Commercio
 Provincia (Caccia e Pesca)
 Camera di Commercio

Rif. normativo

D.P.R. n. 581/95 e s. m.
 L.R. 12/2001
 D.Lgs. 22/97

Adempimenti sanitari

Autorizzazione sanitaria
 Piano di autocontrollo HACCP

Ente di riferimento

ASL
 ASL

Rif. normativo

L.283/62
 D. Lgs. 155/97

Adempimenti tecnici

Sicurezza sul luogo di lavoro
 Gestione rifiuti speciali pericolosi e/o non pericolosi

Ente di riferimento

ASL
 Provincia (Ecologia)

Rif. normativo

L. 626/96
 D.Lgs. 22/97

INQUADRAMENTO FISCALE**Regime I.V.A. ammesso**

Regime ordinario

Rif. normativo

art. 34 DPR 633/72

Prodotti

Somministrazione pasti

Aliquote IVA

10%

% di compensazione

non compreso in tabella A
 parte prima DPR 633/72

IRPEF

Reddito d'impresa

Rif. normativo

D.P.R. 917/86

IRAP

Regime normale

Rif. normativo

D. Lgs. 446/97

* L'elenco è da intendersi come indicativo per l'attuale carenza normativa

Indirizzi utili

ENTE	SITO	TELEFONO
Provincia di Lecco	www.provincia.lecco.it	0341 295111
Agenzia Dogane U.T.F. (Como)	www.agenziadogane.it	031 263410-271270
ANAS (Milano)	www.stradeanas.it	02 826851
Azienda Sanitaria Locale di Lecco	www.asl.lecco.it	0341 482.111
Camera di Commercio di Lecco	www.lc.camcom.it	0341 292.111
Camera di Commercio di Milano	www.mi.camcom.it	02 85151
Comunità Montana Lario Orientale	www.cmlarioorientale.it	0341 240724
Comunità Montana Valle S. Martino	www.martinet.lc.it	0341 62101
Comunità Montana Valsassina	www.valsassina.it	0341 910144
Corpo Forestale dello Stato (Lecco)	www.corpoforestale.it	0341 4668
INPS (Lecco)	www.inps.it	0341 483111
Ispettorato Repressioni Frodi (Milano)	www.politicheagricole.it	02 2641.0497-1747
Prefettura di Lecco	--	0341 279111
Regione Lombardia - D.G. Agricoltura	www.agricoltura.regione.lombardia.it	02 67651

Associazioni agricole:

Coldiretti (Lecco)	www.coldiretti.lombardia.it	0341 362624
Confederazione Italiana Agricoltori (Lecco)	www.cialombardia.org	039 9900553
Unione Provinciale Agricoltori (Lecco)	www.agricoltoricomolecco.it	0341 284447

Comuni lecchesi:

Abbadia Lariana	www.comune.abbadia-lariana.lc.it	0341 731241
Airuno	www.comune.airuno.lc.it	039 9943222
Annone Brianza	www.comune.annone-di-brianza.lc.it	0341 576063
Ballabio	www.comune.ballabio.lc.it	0341 530111
Barzago	www.comune.barzago.lc.it	031 860227
Barzanò	www.comune.barzano.lc.it	039 921301
Barzio	www.comune.barzio.lc.it	0341 996125
Bellano	www.comune.bellano.lc.it	0341 821124
Bosisio Parini	www.comune.bosisioparini.lc.it	031 3580511
Brivio	www.comune.brivio.lc.it	039 5320114
Bulciago	www.comune.bulciago.lc.it	031 860121
Calco	www.comune.calco.lc.it	039 9910010
Calolziocorte	www.comune.calolziocorte.lc.it	0341 639111
Carenno	www.comune.carenno.lc.it	0341 610220
Casargo	--	0341 840123
Casatenovo	www.comune.casatenovo.lc.it	039 92351

Cassago Brianza	www.comune.cassago.lc.it	039 921321
Cassina Valsassina	www.comune.cassinavalsassina.lc.it	0341 996181
Castello Brianza	www.comune.castellobrianza.lc.it	039 5310312
Cernusco Lombardone	www.comune.cernusco Lombardone.lc.it	039 9902314
Cesana Brianza	www.comune.cesana-brianza.lc.it	031 655673
Civate	www.comune.civate.lc.it	034 1213111
Colico	www.comunedicolico.it	0341 934711
Colle Brianza	www.comune.collebrianza.lc.it	039 9260014
Cortenova	www.comune.cortenova.lc.it	0341 901110
Costa Masnaga	www.comune.costamasnaga.lc.it	031 358981
Crandola Valsassina	--	0341 840119
Cremella	www.comune.cremella.lc.it	039 9211049
Cremeno	www.comune.cremeno.lc.it	0341 996113
Dervio	www.dervio.org	0341 806411
Dolzago	www.comune.dolzago.lecco.it	0341 451263
Dorio	www.comune.dorio.lc.it	0341 807780
Ello	www.comune.ello.lc.it	0341 576164
Erve	www.comune.erve.lc.it	0341 607777
Esino Lario	www.comune.esinolario.lc.it	0341 860111
Galbiate	www.comune.galbiate.lc.it	0341 241411
Garbagnate Monastero	--	031 850032
Garlate	www.comune.garlate.lc.it	0341 681306
Imbersago	www.comune.imbersago.lc.it	039 9920198
Introbio	www.comune.introbio.lc.it	0341 980219
Introzzo	www.comune.introzzo.lc.it	0341 875040
Lecco	www.comune.lecco.it	0341 481111
Lierna	--	0341 740108
Lomagna	www.comune.lomagna.lc.it	039 922510
Malgrate	www.comune.malgrate.lc.it	0341 202000
Mandello del Lario	www.mandellolario.it	0341 708111
Margno	www.comune.margno.lc.it	0341 840049
Merate	www.comune.merate.lc.it	039 59151
Missaglia	www.comune.missaglia.lc.it	039 9241232
Moggio	www.comune.moggio.lc.it	0341 996114
Molteno	www.comune.molteno.lc.it	031 3573811
Monte Marengo	www.comune.monte-marengo.lc.it	0341 601317
Montevecchia	--	039 9930060
Monticello Brianza	www.monticellobrianza.com	039 9231610
Morterone	--	0341 531191

Nibionno	www.comune.nibionno.lc.it	031 690626
Oggiono	www.comune.oggiono.lc.it	0341 266411
Olgiate Molgora	www.comune.olgiatemolgora.lc.it	039 9911211
Olginate	www.comune.olginate.lc.it	0341 655611
Oliveto Lario	www.comune.olivetolario.lc.it	0341 969778
Osnago	www.comune.osnago.lc.it	039 952991
Paderno d'Adda	www.comune.padernodadda.lc.it	039 513615
Pagnona	--	0341 890420
Parlasco	www.comune.parlasco.lc.it	0341 880202
Pasturo	www.comune.pasturo.lc.it	0341 919705
Perego	--	039 5310229
Perledo	www.comune.perledo.lc.it	0341 830229
Pescate	www.comune.pescate.lc.it	0341 365169
Premana	--	0341 890127
Primaluna	www.comune.primaluna.lc.it	0341 980253
Robbiate	www.comunerobbiate.com	039 513221
Rogeno	www.comune.rogeno.lc.it	031 865539
Rovagnate	www.comune.rovagnate.lc.it	039 5310228
Santa Maria Hoè	--	039 57316
Sirone	www.comune.sirone.lc.it	031 850174
Sirtori	--	039 921501
Sueglio	--	0341 808025
Suello	www.comune.suello.lc.it	031 655715
Taceno	www.comune.taceno.lc.it	0341 880112
Torre de Busi	--	035 785004
Tremenico	www.comune.tremenico.lc.it	0341 875100
Valgrehentino	www.comune.valgrehentino.lc.it	0341 505111
Valmadrera	www.comune.valmadrera.lc.it	0341 205111
Varenna	--	0341 830119
Vendrogno	www.comune.vendrogno.lc.it	0341 870157
Vercurago	www.comune.vercurago.lc.it	0341 420525
Verderio Inferiore	www.leccoonline.org/verderioinf	039 510104
Verderio Superiore	www.comune.verderio-superiore.lc.it	039 590591
Vestreno	--	0341 850383
Viganò	www.comune.vigano.lc.it	039 921391

Autori

Giampaolo Guzzetti
Valter Corti
Corrado Toscani
Agronomi liberi professionisti
Hanno redatto i testi.

Francesco Mazzeo
Funzionario responsabile del Servizio Agricoltura e Foreste della
Provincia di Lecco
*Ha ideato e predisposto il progetto, coordinato i lavori e curato la
revisione dei testi.*

Nota degli autori

I contenuti del volume sono condivisi dagli autori anche per le parti non direttamente redatte da ciascuno, avendo espresso suggerimenti, osservazioni e indicazioni riguardanti l'intero lavoro.

Ringraziamenti

*Si ringraziano per la collaborazione fornita i colleghi della
Provincia di Lecco*
Adolfo Faletra del Servizio Rifiuti Industriali
Pietro Gatti del Servizio Caccia e Pesca
Dario Gerosa del Servizio Agricoltura e Foreste
Fabio Muriano del Servizio Acque
Francesco Radrizzani del Servizio Agricoltura e Foreste

Fotografie

Archivio Provincia di Lecco, Giancarlo Vassena, Marco Aldrigo,
Giampiero Codara

Volumi pubblicati nella collana *Pr.I.M.A.V.E.R.A.*
(Progetto d'Integrazione e Modernizzazione dell'Agricoltura
per la Valorizzazione Equilibrata delle Risorse Agroambientali)

SEZIONE GESTIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO AGRICOLO

1. Agriturismo in provincia di Lecco – Idee per lo sviluppo e la valorizzazione
2. Sicurezza e salute in agricoltura – Informare, prevenire, proteggere

SEZIONE VALORIZZAZIONE RISORSE AGRICOLE

1. La gestione dei reflui d'allevamento per la valorizzazione delle risorse aziendali
2. Il florovivaismo lecchese – Prodotti e servizi del comparto
6. I funghi in provincia di Lecco – Conoscenza e valorizzazione delle risorse

SEZIONE AGRICOLTURA, TERRITORIO AMBIENTE

5. I suoli della Brianza lecchese – Caratteri agronomici *
7. Gli alberi monumentali della provincia di Lecco

SEZIONE ECONOMIA E POLITICA AGRARIA

8. Multifunzionalità in agricoltura: dai concetti alle opportunità

** A partire dal 5° volume la numerazione della collana prosegue in ordine progressivo e non per singola sezione.*

Multifunzionalità in agricoltura
dai concetti alle opportunità

edito da
EMMEPI EDITORIALE

finito di stampare
nel mese febbraio 2006
presso Grafiche Riga - Oggiono